

## Capitolo XII

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1. - Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione

a) Considerazioni generali - Sono tuttora irrisolti alcuni tra i più rilevanti problemi che interessano i settori di competenza del Ministero. Difficoltà di varia natura, non tanto connesse a scelte di fondo, quanto ai modi ed ai mezzi di realizzazione degli interventi, si sono opposte finora al concreto superamento dei nodi della complessa problematica.

Non sono, tra le altre, pervenute a compimento riforme di prioritario rilievo come quella dei codici di rito e quelle concernenti l'ordinamento giudiziario, il settore dell'edilizia penitenziaria ed il Corpo degli agenti di custodia. In relazione a talune di esse e, in particolare, alla riforma del codice di procedura penale (1), è stata, tra l'altro, necessaria una pausa di verifica circa la disponibilità dei mezzi materiali e personali destinata a consentire la pratica ed integrale attuazione.

I riflessi, soprattutto di indole organizzativa e finanziaria, che le emanande riforme potranno comportare nella fase ap-

-----  
(1) Si ricorda, fra le cause della mancata emanazione del nuovo codice di procedura penale, il mutamento del clima sociale e politico nel quale, in assenza dei sopravvenuti fenomeni di criminalità organizzata, fu concepita la prima legge di delega, più volte prorogata e poi lasciata decadere per formare oggetto di nuovo disegno di legge nel corso della legislatura appena trascorsa.

plicativa, hanno indotto sovente la Corte a sottolineare l'esigenza che ad esse venga assicurato il sostegno di strutture e moduli operativi più adeguati, in termini qualitativi e funzionali, di quelli ora esistenti.

Infatti la tendenza, sin qui spesso manifestata, ad effettuare interventi episodici e non sempre significativi sugli apparati di settore, potrebbe, se dovesse persistere, quanto meno limitare o ritardare l'efficacia delle riforme (1).

Di una certa incapacità dell'Amministrazione di rispondere in modo efficace alle esigenze di taluni settori istituzionali sono indicative, sotto altro aspetto, talune difficoltà incontrate nell'utilizzo di disponibilità finanziarie di non poco rilievo che negli ultimi esercizi hanno costituito oggetto di autorizzazioni legislative di spese per interventi straordinari soprattutto in materia di dotazioni mobiliari ed immobiliari (2). Ciò che emerge dai dati contabili e finanziari e delle esperienze del controllo, induce ad escludere che le ragioni della scarsa dinamicità dell'azione amministrativa siano da rinvenire in fattori comuni ad altre Amministrazioni come quelli connessi, nell'acquisizione di beni e servizi, alla complessità delle forme procedurali. Infatti il Ministero, gode, come poche altre Amministrazioni, di particolari regole di agevolazione intese a privilegiare più la snellez

-----  
(1) Si tenga presente quanto la Corte, nelle sue relazioni sugli esercizi finanziari dal 1977 in poi, ha osservato in ordine al grado di realizzazione della riforma penitenziaria, in parte vanificata nei suoi aspetti più qualificanti dall'esistenza di strutture materiali e di personale inadeguate alle esigenze della riforma stessa.

(2) Si ricordano l'art. 18 della l. finanziaria 1981 e l'art. 21 della l. 7 agosto 1982 n. 526. In proposito si veda, quanto riferito, circa l'utilizzazione delle somme ivi stanziato, nella relazione sull'esercizio 1981 e nel presente capitolo, più oltre.

za operativa che le esigenze di garanzia del pubblico erario §1).

Sui motivi per i quali continuano in varia misura a verificarsi per taluni settori dell'Amministrazione ritardi o carenze negli interventi, malgrado la pressione delle esigenze istituzionali, la Corte si è più volte soffermata. Basti ricordare, tra gli altri aspetti, quello che concerne il sistema dell'edilizia giudiziaria, affidato, per le nuove costruzioni, ai Comuni, con le connesse implicazioni derivanti dalle difficoltà di acquisizione delle aree e dalle condizioni finanziarie degli enti, indotti, di necessità, a ricorrere a mutui di non sempre pronta realizzazione (2); quello relativo a taluni interventi urgenti sempre di edilizia giudiziaria (esempio: aule prefabbricate) riservati alla diretta gestione del Ministero, peraltro costretto ad avvalersi, anche in mancanza di proprie strutture tecniche, dello strumento della delega ai Provveditorati alle opere pubbliche; organi a loro volta non sempre in grado di assicurare, per carenza di personale e mezzi, la tempesti

-----

(1) Si ricordano l'art. 6 della l. 21 dicembre 1977 n. 967, operante per lo snellimento di procedure fino al 31 dicembre 1982, termine prorogato fino al 30 giugno 1984 dalla l. 25 gennaio 1983 n. 14 e gli art. 18 e 20 della l. 30 marzo 1981 n. 119 nonché, da ultimo, l'art. 10 della legge 26 aprile 1983 n. 130.

(2) Il nuovo sistema di finanziamento dei Comuni per l'edilizia giudiziaria, introdotto dalle leggi finanziarie per il 1980 e per il 1981 (accollo allo Stato dell'onere di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti); pur essendosi rivelato incentivante per nuove iniziative da parte degli enti locali, ha subito nella fase applicativa una pausa di sospensione nel 1982 fino all'emanazione della l. n. 526 (del 7 agosto 1982) che ha consentito per la residua parte dell'esercizio l'utilizzo delle disponibilità sull'originario plafond di 700 miliardi.

va rispondenza ai richiesti interventi (1); quello concernente l'edilizia penitenziaria in misura rilevante direttamente gestita dal Ministero (opere d'ampliamento e di ristrutturazione delle carceri), anche in questo caso indotto a ricorrere per progettazioni e direzione dei lavori ad organi estranei all'Amministrazione o, talora, a privati professionisti.

I fattori ora ricordati si propongono tuttora come oggetto di istanza di revisione da soddisfare nel prossimo futuro. Le risultanze del rendiconto generale concernenti l'attività ministeriale ed il supporto conoscitivo derivante dall'attività di controllo della Corte, nel dare conferma in linea di massima delle tendenze non del tutto soddisfacenti della gestione finanziaria sotto i profili prima menzionati, sembrano, peraltro, nel 1982 fornire qualche indicazione in senso lievemente positivo per quel che attiene alla gestione dei residui ed alle economie, queste ultime come si vedrà convenientemente ridotte rispetto agli esercizi precedenti, o, in taluni casi, influenzate dal ritardo degli stanziamenti di competenza.

b) Note sullo stato di previsione - La dotazione iniziale di competenza dello stato di previsione del Ministero, pari a 1475,3 miliardi (di cui solo 7,4 relativi alla parte in conto capitale), ha subito nel corso dell'esercizio 1982 una cospicua variazione risultando in definitiva pari a 1922,1 miliardi di cui 193,7 attinen-

-----  
(1) La progettata istituzione di organi tecnici dell'Amministrazione destinati ad una funzione di supporto operativo non è stata ancora realizzata in sede legislativa ove pendeva apposito disegno di legge (1815 Attp Senato).

ti al titolo II.

Le variazioni di maggior rilievo sono derivate dalla particolare autorizzazione di spesa contenuta dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1982 n. 526 che ha previsto un onere complessivo di 350 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 18, primo e quarto comma, della legge finanziaria per il 1981 (1).

In attuazione della citata norma, con decreti del Ministro del tesoro intervenuti nel settembre 1982, il fondo è stato ripartito tra il capitolo 1114 (spese per consulenze, documentazioni, ricerche e studi ecc.) di nuova istituzione, che ha ricevuto l'assegnazione di 2,5 miliardi, il capitolo 1292 (fondo da ripartire per l'acquisizione di attrezzature e servizi ecc.) sul quale sono stati assegnati 162,5 miliardi e il capitolo 7031 (fondo da ripartire per l'acquisizione di beni mobili ed immobili per la predisposizione di strutture ecc.) destinatario di un'assegnazione di 185 miliardi.

Con successivi decreti del Ministro del tesoro il fondo stanziato sul capitolo 1292 è stato ripartito, ma non integralmente,

-----  
(1) E cioè: all'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro tipo di intervento per l'Amministrazione penitenziaria e giudiziaria, anche in riferimento all'attuazione del codice di procedura penale; ed inoltre a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampe, divulgazione, insegnamento, studi, ricerche e relativi servizi, con riguardo particolare all'attuazione della riforma penitenziaria ed alla riforma del codice di procedura penale.

tra una numerosa serie di capitoli di parte corrente (1), si che la definitiva dotazione di competenza del capitolo stesso è risultata pari a 53,5 miliardi.

Il fondo assegnato al capitolo 7031, a sua volta, per effetto di variazioni disposte con decreti del Tesoro, veniva ripartito tra il capitolo 7001 (acquisto e installazione di opere prefabbricate ecc.), dotato di 40 miliardi ed il capitolo 7012 (acquisizione di beni mobili per la predisposizione di strutture e ogni altro intervento ecc.) dotato di 145 miliardi.

Alcune notazioni possono farsi a margine di quanto ora riferito in ordine alle dotazioni di bilancio del Ministero nonché ai tempi, alla consistenza ed alle finalizzazioni delle variazioni apportate in corso d'esercizio.

Una prima, di carattere generale, riguarda l'andamento degli stanziamenti definitivi negli ultimi sette anni, la cui serie storica mostra come l'incremento maggiore rispetto ai precedenti esercizi sia stato toccato nel triennio 1979-1981 ed il minore nel 1982;

-----

(†) Se ne citano i principali: 1505 (indennità ecc.), 1585 (assegni per spese d'ufficio), 1588 (custodia e manutenzione ecc.), 2003 (compensi per lavoro straordinario), 2004, 2007 e 2008 (tutti relativi a indennità e rimborso spese), 2009 (indennità e assegni agli agenti di custodia ecc.), 2081 (spese di cura), 2083 (vestiario e armamento agenti di custodia), 2085 (manutenzione, riparazione di immobili), 2087 (mezzi di trasporto), 2088 (servizi e provviste di ogni genere), 2089 (provviste, manutenzione e riparazione di immobili ecc.) 2090 (funzionamento istituti per minorenni ecc.), 2091 (industrie degli istituti di pena), 2092 (servizio bonifiche agrarie), 2094 (centro elettronico ecc.), 2102 (servizio sanitario farmaceutico), 2105 (attività scolastiche).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il che risulta dal prospetto che segue (1).

esercizio	PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE	
	importo	% incremento	importo	% incremento
1976	354	-	414	-
1977	456	+ 29,0	515	+ 24,5
1978	557	+ 22,1	653	+ 26,8
1979	674	+ 21,1	876	+ 34,2
1980	972	+ 44,3	1303	+ 48,7
1981	1461	+ 50,2	1695	+ 30,1
1982	1475	+ 0,1	1922	+ 13,4

Un'altra notazione riguarda la consistenza, relativamente cospicua, delle variazioni apportate alla previsione definitiva (+ 30,3 per cento, pari a 447 miliardi) nell'ultimo esercizio e, quel che più conta, i tempi in cui le stesse variazioni sono intervenute e, cioè, ad esercizio assai inoltrato, per effetto della già citata legge n. 526 del 7 agosto 1982 e, in minor misura, della legge di assestamento di bilancio del 2 dicembre dello stesso anno. Da rilevare che la prima, nel disporre l'autorizzazione di spesa di 350 miliardi a favore del bilancio della Giustizia, ha previsto anche l'obbligo del Ministro di presentare al Parlamento entro il 30 settembre 1982 una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi;

(1) Gli importi delle previsioni sono espresso in miliardi di lire. E' da avvertire che andamenti non dissimili per quanto attiene al profilo incrementale presenta la serie storica del septennio delle spese della Sezione III (Giustizia) che comprendono, com'è noto, anche gli oneri a carico del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici in materia di edilizia penitenziaria.

ma la brevità del tempo a disposizione (le assegnazioni di bilancio hanno avuto luogo soltanto nel settembre 1982), ha, di fatto, consentito al Ministro soltanto di fornire al Parlamento una enunciazione dei criteri di distribuzione dei nuovi fondi tra i vari settori istituzionali.

Un'altra osservazione, infine, concerne la destinazione di una parte dei nuovi stanziamenti - in particolare di quelli afferenti al capitolo 1292 di cui si è detto in precedenza - a spese correnti di carattere ordinario, che avrebbero dovuto essere sostenute con i normali mezzi di bilancio e non con i fondi straordinari posti a disposizione dalla legge n. 526. Quest'ultima, infatti, nel riferirsi all'articolo 18 della legge finanziaria del 1981, sembra aver voluto attribuire all'intervento finanziario autorizzato, un intento incrementale in termini di dotazioni mobiliari ed immobiliari, attrezzature, servizi e strutture "anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale"; onde appaiono non del tutto conferenti, per quanto motivate da insopprimibili esigenze di bilancio, talune assegnazioni effettuate in favore di capitoli aventi per oggetto il trattamento economico per lavoro straordinario, indennità e spese di trasporto di dipendenti.

Analoga situazione si era verificata, è da ricordare, nello esercizio 1981 per talune delle dotazioni previste dall'articolo 18 della legge finanziaria.

c) Aspetti finanziari della gestione - La spesa complessiva del Ministero, nel decorso esercizio, è ammontata, in termini di impegni a 1.832 miliardi ed ha registrato un incremento, rispetto all'esercizio precedente, del 16,9 per cento. Tale percentuale di incremento, quasi identica a quella analoga dell'intero bilancio

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statale riferito alle sole spese finali (+ 16,8 per cento), è la minore tra quelle registrate negli esercizi dal 1976 al 1982, come emerge dal riportato prospetto delle serie storiche degli impegni (in miliardi di lire):

esercizio	impegni	% di incremento
1976	414	-
1977	515	25,4
1978	653	24,0
1979	876	34,7
1980	1303	47,1
1981	1695	27,2
1982	1922	16,9

Le spese di parte corrente, in particolare, sono ammontate a 1.638 miliardi ed hanno registrato un incremento, rispetto al 1981, del 19,7 per cento, superiore a quello dell'omologo dato dell'intero bilancio statale (+ 17,9 per cento).

Anche in tale comparto di spesa l'incremento registrato è il minore tra tutti quelli registrati nel settennio 1976 - 1982.

Le spese della parte in conto capitale sono ammontate a 194 miliardi ed hanno registrato una diminuzione del 2,3 per cento rispetto al 1981, esercizio in cui erano, invece, aumentate del 34,9 per cento.

Quanto ai residui, il loro importo ad inizio d'esercizio era di 630,4 miliardi. I pagamenti disposti sono ammontati a 315,3 miliardi con un'incidenza del 50 per cento. La formazione di nuovi residui nella competenza ha dato luogo ad una massa complessiva di resti al 31 dicembre 1982 pari a 688 miliardi. Di tale somma, 186,2 miliardi sono costituiti da residui di stanziamento che, rappresen-

tano, quindi, il 27 per cento del totale dei resti.

Le somme portate ad economia nel 1982 sono state di poco superiori ai 90 miliardi pari al 4,7 per cento dello stanziamento globale. Il dato è inferiore a quello del 1981 (128 miliardi), ma supera in assoluto quello del 1980 (71,3 miliardi). Le quote maggiori di economia si registrano nell'ambito delle categorie II, (personale in attività di servizio), IV (acquisto di beni e servizi) e IX (somme non attribuibili rispettivamente per importo di 23,4 miliardi, 29,8 miliardi, e di 34 miliardi.

Quest'ultimo importo deriva dall'accantonamento disposto per gli oneri del bilancio 1983 relativi ai miglioramenti economici a favore del personale degli istituti di prevenzione e di pena, dei quali sarà fatto cenno più volte.

Va infine dedicata, come per i passati esercizi, una particolare osservazione al fenomeno delle eccedenze che puntualmente ha riguardato, anche nel 1982, i capitoli 1502 e 1589, aventi per oggetto, il primo l'indennità integrativa agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, l'altro le spese di giustizia.

Per il capitolo 1502 le eccedenze di spesa si sono verificate sia sulla competenza, sia sui residui, sia in relazione alle autorizzazioni di cassa, nella misura, rispettivamente, di 4,2 miliardi, di 6,8 miliardi e di 9,1 miliardi.

Per il capitolo 1589 l'eccedenza si è verificata sui residui (7,5 miliardi) e sulla cassa (4,7 miliardi). Per i suddetti capitoli di bilancio è stata negata la dichiarazione di regolarità nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato.

Passando all'analisi degli altri comparti economici, va detto che le spese per il personale in attività di servizio (categoria II), ammontate nel 1982 e 1.162 miliardi, pari al 63,4 per cento

della spesa complessiva del Ministero, hanno subito un incremento del 27,5 per cento, superiore alla media di aumento registrata nell'ultimo settennio (il maggior incremento ebbe luogo nel 1979 con il 41,7 per cento).

Le spese per i trattamenti provvisori e le indennità al personale in quiescenza (categoria III) sono passate da 402 a 336 miliardi con un decremento, abbastanza significativo, del 18,3 per cento, che si pone a fronte del dato incrementale contrapposto del 25,4 per cento registrato dall'analogo comparto del bilancio complessivo dello Stato.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV) che, tenuto conto dell'intento espresso dalle recenti autorizzazioni legislative di spesa, assumono un particolare rilievo per la dotazione di maggiori mezzi materiali e costituiscono, dopo quello del personale, l'aggregato economico più cospicuo del bilancio (20,7 per cento dei complessivi impegni), sono ammontate a 379 miliardi con un incremento però relativamente modesto, del 6,6 per cento rispetto al 1981, assai inferiore a quello registrato nell'analogo comparto del bilancio complessivo dello Stato (+ 18,4 per cento).

Nell'ambito di tale aggregato una particolare analisi va fatta in ordine al capitolo 1292 (fondo da ripartire per l'acquisizione di attrezzature e servizi ecc.) di cui si è già accennato con riferimento alla particolare dotazione ricevuta ad opera della legge n. 526 del 1982. Per tale capitolo di spesa lo stanziamento definitivo di competenza (53,5 miliardi), risultante dopo le variazioni in diminuzioni operate a favore di numerosi capitoli della spesa corrente, è stato, su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, in parte accantonato (19,5 miliardi) come somma disponibile quale residuo sottoposto al regime delle spese in conto capitale, in par-

te portato ad economia (34 miliardi) per essere destinato alla copertura di spesa per i miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria (disegno di legge n. 1943/B Senato di poi tradottosi in legge 3 marzo 1983 n. 65.).

La particolare destinazione della somma, pur indispensabile per sovvenire ad importanti oneri dell'Amministrazione, non sembra risultare pienamente in linea con gli intenti di accrescimento dei beni strumentali espressi dalle disposizioni autorizzative di spesa più volte richiamate (art. 18 della legge finanziaria 1981 e articolo 21 della legge n. 526 del 1982). E ciò tenuto conto che, come si è in precedenza avvertito, altre somme facenti capo al fondo speciale erano già state destinate a spese ordinarie di personale.

Né sullo stanziamento di competenza, né sui residui (77,1 milioni) del capitolo 1292 sono stati disposti pagamenti, ma ciò in coerenza con la particolare natura di mero fondo da ripartire connessa alla dotazione.

Di scarso rilievo finanziario, in rapporto all'entità complessiva del bilancio, sono risultate le spese per trasferimenti correnti (categoria V), pari a 57 miliardi (+ 3,6 per cento rispetto al 1981).

Nell'ambito della categoria X (beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato) è allocato un solo capitolo, il 7001 (spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il restauro di immobili), il cui stanziamento di competenza (40 miliardi) derivante dal fondo, già ricordato, del capitolo 7031 si è integralmente tradotto in residui di stanziamento. Sulla dotazione iniziale in conto residui del capitolo ora detto (68 miliardi) sono stati effettuati pagamenti per circa 13 miliardi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI  
(in miliardi di lire)

ANNI	PREVISIONI			PREVISIONI DI CASSA			IMPEGNI			PAGAMENTI (COMP+RES)			RESIDUI				
	INITIALI	DEFINITIVE	DEFINITIVE	INITIALI	DEFINITIVE	DEFINITIVE	IMPORTE	%	INDICE	IMPORTE	%	INDICE	IMPORTE	%	INDICE	IMPORTE	%

TITOLO I SPESE CORRENTI

1976	346	100	404	100	25,0*	393	100	309	100	127	100	124	97	25,9-	0	100	-	-
1977	448	129	508	125	25,0*	494	126	466	126	124	97	124	97	25,9-	0	100	-	-
1978	549	158	645	159	27,0*	613	156	558	151	167	131	167	131	34,0*	0	-	-	-
1979	645	187	866	213	34,4*	828	211	705	191	266	210	266	210	60,6*	0	-	-	-
1980	814	235	1.153	286	37,1*	1.094	276	967	262	361	283	361	283	94,6*	0	-	-	-
1981	1.223	354	1.497	369	29,8*	1.368	349	1.283	348	363	285	363	285	91,7*	17	-	-	-
1982	1.468	426	1.728	428	15,5*	1.638	417	1.578	428	355	278	355	278	23,3-	20	-	-	14,9*
TOTALE																		

TITOLO LI SPESE IN CONTO CAPITALE

1976	8	100	9	100	0,0*	7	100	4	100	26	100	25	98	1,6-	9	100	46,2-	-
1977	8	100	8	100	0,0*	7	100	4	110	25	100	25	98	1,6-	5	54	46,2-	-
1978	9	100	9	113	13,3*	8	113	4	94	28	111	28	111	12,5*	3	33	38,9-	-
1979	9	113	10	129	13,5*	10	129	5	122	32	123	32	123	11,3*	2	24	22,0-	-
1980	159	2113	149	1989	32,9*	147	1958	24	630	151	590	151	590	379,0*	49	521	220,8*	-
1981	238	3167	198	2444	32,9*	198	2444	60	2094	267	1044	267	1044	77,0*	160	1732	220,8*	-
1982	7	90	194	2583	2,3-	194	2583	125	3259	334	1106	334	1106	75,1*	167	1786	4,2*	-
TOTALE																		

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE

ANNO BASE COMP. = 1976 / ANNO BASE CASSA = 1980

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI

ANNO	PREVISIONI				PREVISIONI DI CASSA				IMPEGNI				PAGAMENTI (COMPRESI)				RESIDUI								
	INIZIALI		DEFINITIVE		INIZIALI		DEFINITIVE		IMPORTO		INDICE		%		IMPORTO		INDICE		%		AL 31 DICEMBRE		STANZ. AL 31 DIC.		
	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	
1976	354	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1977	450	127	29,0+	414	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1978	551	155	22,1+	515	125	26,5+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1979	674	191	22,1+	653	158	26,8+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1980	972	275	44,3+	876	212	34,2+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1981	1.461	413	50,7+	1.303	317	48,7+	1.031	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1982	1.475	417	1,0+	1.695	410	30,1+	1.424	138	38,1+	1.386	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				1.922	465	13,4+	1.403	175	26,6+	2.121	153	27,7+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE																									

TOTALE COMPLESSIVO

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE

ANNO BASE COMP. 1976 / ANNO BASE CASSA=1980

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
ELABORAZIONE DEL 31 MAG 1983  
TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO  
RELATIVI AL PERIODO 1977-1982  
DATI AL 31 DICEMBRE 1982

	STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PAGAMENTI IN TERMINI PERCENTUALI					TOTALE PAGAMENTI		RESIDUI		ECONOMIE	
		1977	1979	1980	1981	1982	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
<b>TOTALE GFN.</b>												
1977	515.108	73,28	10,08	0,39	0,34	0,45	449.681	87,30	25.687	4,99	39.740	7,71
1978	653.079	75,00	10,95	4,31	0,42	0,34	594.388	91,01	3.296	0,50	55.395	8,48
1979	876.110	69,91	17,02	3,12	0,45	0,45	792.878	90,50	306	0,03	82.926	9,47
1980	1.302.648		67,02	16,90	5,74	84,66	1.102.847	84,66	39.611	3,04	160.190	12,30
1981	1.695.245		12,82	62,04	74,86		1.269.094	74,86	246.069	14,52	180.082	10,62
1982	1.922.078		72,21				1.387.849	72,21	444.926	23,15	89.304	4,65
<b>TITOLO 1</b>												
1977	507.608	74,28	10,16	0,23	0,00	0,00	443.459	87,36	25.687	5,04	38.462	7,58
1978	644.579	75,93	11,03	4,29	0,30	0,02	590.285	91,58	106	0,02	54.188	8,41
1979	866.466	70,59	17,09	3,09	0,37	0,37	799.715	91,14	-4.941	-0,57	81.693	9,43
1980	1.153.464		68,47	14,01	2,20	84,69	976.826	84,69	18.760	1,63	157.879	13,69
1981	1.496.911		9,92	69,16	79,09		1.193.841	79,09	113.120	8,89	179.950	12,02
1982	1.728.360		80,19				1.396.057	80,19	252.000	14,64	89.304	5,17
<b>TITOLO 2</b>												
1977	7.500	5,25	4,70	6,49	24,72	30,57	6.222	82,96	0	0,00	1.278	17,04
1978	8.500	4,63	4,30	6,17	8,92	24,24	4.103	48,27	3.190	37,53	1.207	14,20
1979	9.644		9,06	10,67	5,19	7,88	3.164	32,81	5.247	54,41	1.233	12,79
1980	149.195		12,13	39,24	33,10		126.022	84,47	20.851	13,98	2.312	1,55
1981	198.334		8,31	34,67			85.253	42,98	112.940	56,95	132	0,07
1982	192.718		0,22				1.791	0,92	191.927	99,08	0	0,00

LA VOCI "ECONOMIE" PIU' PIU' PIU' LA SOMMA ALGERICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEZIONI DI SPESA

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

La maggior parte delle erogazioni (oltre 10 miliardi) è costituita da aperture di credito a favore di una serie di Provveditorati alle opere pubbliche (1) che gestiscono in virtù di delega interministeriale dei Ministri di grazia e giustizia e tesoro (articolo 52 della legge di contabilità generale dello Stato) i fondi destinati ad opere di edilizia, anche prefabbricata, rientranti nella competenza istituzionale del dicastero. Sulle somme così accreditate è pervenuto finora alla Corte un solo rendiconto, relativo alla somma di 582,4 milioni concernente la maggior parte dell'accREDITAMENTO disposto a favore di un Provveditorato (2).

Nella categoria XI (beni mobili, macchine ed attrezzature ecc. a carico dello Stato) sono allocati, per la competenza, il capitolo 7012 (acquisizione di beni mobili, strutture e ogni altro intervento ecc.) e per i residui il capitolo 7011.

Sul primo dei due capitoli ricordati è confluita una parte (145 miliardi) del fondo facente capo al già ricordato capitolo 7031. Anche tale stanziamento di competenza, sia pure non in misura integrale come accaduto per il capitolo 7001, si è tradotto in residui di stanziamento (116,5 miliardi). Tenuto conto che i pagamenti sono stati pari a poco più di 215 milioni, i resti complessivi del

-----  
(1) Si tratta dei Provveditorati per il Lazio, il Veneto, il Piemonte, la Toscana, la Lombardia.

(2) Nella sua relazione al Parlamento sullo stato di attuazione alle leggi a carattere pluriennale (art. 15 della l. n. 468 del 1978) il Ministro ha dato notizia della realizzazione in parte già avvenuta di opere finanziate con i fondi del cap. 7001 citato nel testo. Si tratta di aule prefabbricate nelle sedi di Firenze, Bergamo, Torino, Roma e Padova.

capitolo sono ammontati a 144,8 miliardi circa.

Altrettanto ridotta, quanto meno dal punto di vista contabile, è stata l'utilizzazione dei residui iscritti con provenienza dall'esercizio 1981.

Su di essi (106,5 miliardi) i pagamenti disposti, infatti, sono pari a soli 55,4 miliardi.

La situazione del capitolo 7011 (avente oggetto pressochè analogo a quello del capitolo 7012), sul quale erano iscritti soltanto residui per 63,6 miliardi, registra erogazioni per 48,9 miliardi e, quindi, una somma residuale pari a 14,7 miliardi.

Considerazione a sé va fatta per quanto concerne le procedure di spesa. Motivo di osservazione per tutte le Amministrazioni dotate di organi periferici è l'incremento, lento ma costante, del ricorso al sistema delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ma nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia, sia pure in relazione all'accrescersi degli impegni di carattere finanziario presso le varie Corti d'Appello e presso gli istituti di prevenzione, e di pena, il fenomeno ha assunto proporzioni di un certo rilievo con conseguenti riflessi, anche, sulle forme del controllo esercitate dalla Corte. Negli ultimi quattro esercizi, l'entità delle somme oggetto di apertura di credito, rispetto al totale della spesa, è stata pari a circa due terzi.

## 2 - Gestioni fuori bilancio

Nell'ambito del Ministero non sono operanti, al momento, gestioni fuori bilancio autorizzate per legge ed assoggettate, come tali, alle forme di controllo previste dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041.

Vanno peraltro ribadite le considerazioni altre volte fatte circa le attività svolte "fuori bilancio", ma senza il supporto di idonea normativa, presso gli istituti di prevenzione e di pena. Si tratta, com'è noto, del perdurante funzionamento di fatto degli spacci e delle mense degli agenti di custodia nonché della vendita di tabacchi e valori bollati nell'ambito dei predetti istituti.

L'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito il tradursi in legge dei due disegni (atto Senato n. 1849 e atto Camera n. 858) intesi a legittimare l'espletamento delle due attività ora ricordate. Al di là delle esigenze, certamente insopprimibili, cui rispondono sia gli spacci e le mense, sia il commercio dei tabacchi e dei valori presso le carceri, non può la Corte non sottolineare ancora una volta, l'urgenza di una disciplina normativa della materia, che permane, ormai da anni, sottratta a qualsiasi forma di controllo esterno, in contrasto con la ratio che ha ispirato il legislatore nell'emanare le norme di principio contenute nella legge n. 1041 del 1971.

### 3 - Organizzazione dei servizi e personale

a) Organizzazione dei servizi - Sui problemi di struttura e di funzionamento che interessano l'Amministrazione della Giustizia la Corte si è soffermata nelle sue ultime relazioni e, in particolare, in quella relativa all'esercizio 1981, per mettere in luce, nell'ambito delle possibili rilevazioni compiute in sede di controllo, quei fattori che congiuntamente a cause obiettive esterne non consentono, almeno in taluni settori, la realizzazione di una pronta ed efficace azione amministrativa. Alle considerazioni già

svolte si fa, pertanto, rinvio, nessun fatto nuovo di rilievo essendosi verificato nel corso del 1982.

Sul piano organizzativo generale, comunque, ritiene la Corte di poter svolgere talune ulteriori considerazioni.

Anche con riferimento a quanto detto altre volte, circa la mancanza di programmi organici e coordinati di azione e di intervento nei vari settori di competenza, va ricordato che il Ministro nel 1982, presentando al Parlamento la richiesta relazione sullo stato di attuazione delle spese previste dall'articolo 21 della legge n. 526 già citata, ha fornito indicazioni programmatiche sulla ripartizione delle disponibilità di bilancio e quindi, indirettamente, sull'azione da svolgere.

Il carattere prevalentemente di piano finanziario del documento, anche a prescindere dalla finalità di referto cui era inteso, consente peraltro di configurare il medesimo non come un vero e proprio piano programmatico di obiettivi e di mezzi, ma piuttosto come una elencazione, talora sommaria, di esigenze da soddisfare con i mezzi di volta in volta disponibili.

In connessione alle avvertite necessità di rendere più proficua ed efficace l'azione amministrativa in cui sono impegnati, proprio per le pressanti e continue esigenze di funzionamento degli apparati, i magistrati preposti alla direzione degli uffici periferici, è stata stipulata una convenzione per la qualificazione professionale nelle particolari materie contabili ed amministrative.

Un'ulteriore notazione, infine, concerne l'istituzione nel 1982 presso l'Amministrazione, di undici organi collegiali con funzioni consultive e di studio. Essi vanno ad aggiungersi alle altre venti commissioni già esistenti con i compiti vari già descritti

nelle precedenti relazioni (1).

Al riguardo sembra opportuno osservare che, mentre per taluni organi consultivi o di studio la specificità della materia giustifica pienamente l'istituzione di una commissione o di un gruppo con la partecipazione anche di esperti estranei all'Amministrazione, per altri, la cui finalità è quella di occuparsi di materie strettamente istituzionali, non pare ravvisarsi sufficiente giustificazione, potendo i compiti relativi essere attuati anche nell'ambito delle strutture esistenti, senza il concorso dell'elemento collegiale. Del resto è noto come, molto spesso, l'istituzione di gruppi o commissioni, oltre a sottrarre alle attività istituzionali di diretta competenza diverse unità di personale con nocuo delle ordinarie funzioni, si traduce in un allungamento dei tempi operativi in dipendenza della non sempre contemporanea disponibilità dei componenti.

La spesa, in termini di impegni, relativa alle commissioni predette è stata fatta gravare sul capitolo 1094 ed è ammontata a circa 414 milioni.

-----  
(1) Tra le commissioni di nuova istituzione si ricordano; la Commissione per la semplificazione e la meccanizzazione dei servizi giudiziari; la Commissione per lo studio ed il coordinamento delle nuove norme del sistema penale con le modifiche della legge delega per l'emanando codice di procedura penale; la Commissione per l'esame dei problemi connessi alle libere professioni; la Commissione per l'esame delle domande di partecipazione alle gare per le forniture; la Commissione per la misurazione della produttività negli uffici; la Commissione per lo studio comparato dei problemi inerenti al sistema di reclutamento dei magistrati; la Commissione per la riforma organica dell'ordinamento giudiziario; la Commissione per la declaratoria di conformità delle attività del personale addetto alla riproduzione e stampa ad una delle categorie di rischio indicate nelle tabelle di cui al D.P.R. n. 146 del 1975.

b) Personale - La situazione presenta ancora talune carenze tutt'altro che trascurabili.

Il personale di magistratura, il cui organico è stato aumentato con la legge n. 27 del 1981 a 7.352 posti, ha registrato nel corso del 1982 una diminuzione delle unità effettive; le stesse sono scese, infatti, da 6.830 a 6.672 unità e il rapporto percentuale presenza-posti è sceso da 92,88 a 90,95.

E' rimasto pressoché invariato (di poco superiore a 200) il numero dei magistrati in posizione di fuori ruolo.

A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982 n. 306 è stato incrementato da 163 a 480 posti l'organico del personale della carriera dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Le presenze effettive in tale carriera, peraltro, sono diminuite da 129 a 118 unità nel 1982.

Non ha subito variazioni degne di nota il numero delle presenze del restante personale della carriera direttiva e del ruolo ad esaurimento, mentre aumenti si sono registrati, a seguito dell'esaurimento di alcune procedure concorsuali, nei ruoli della carriera di concetto (da 5.260 a 5.910 unità) e in quelli del personale di dattilografia (da 5.091 a 6.949 unità).

Da particolari carenze resta tuttora contrassegnato il personale del Corpo degli agenti di custodia, in attesa della riforma del relativo ordinamento. La dotazione organica attuale ammonta a 22.522 ma le presenze effettive al 31 dicembre 1982 erano pari a 13.207, con un aumento peraltro rispetto alla stessa data del 1981 (12.271 unità).

Nell'ambito del personale civile sono state ultimate le operazioni di primo inquadramento dei dipendenti nei livelli retri-

butivi previsti dalla legge n. 312 del 1980.

Sono state ultimate, altresì, le operazioni delle prove di idoneità dei giovani impiegati nei settori dell'Amministrazione ai sensi della legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile.

Nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria il numero dei giovani che troveranno inserimento nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie supera di poco le 500 unità. Altre cento sono state dichiarate non idonee.

Quanto all'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, agli esami di idoneità, pure ultimati, dovrebbe seguire l'assunzione di circa 540 unità.

Non sono stati ancora emanati i provvedimenti di inquadramento del personale proveniente dai ruoli unici e dagli enti soppressi. Dei nove posti in organico, istituiti in apposito ruolo transitorio per l'inquadramento di altrettante unità di personale in servizio presso l'Amministrazione, due saranno destinati all'organizzazione giudiziaria e sette a quella degli istituti di prevenzione e di pena.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale restano attuali le considerazioni svolte nella precedente relazione circa i tempi di talune procedure concorsuali e le difficoltà di reperimento dei candidati per le qualifiche tecniche ai vari livelli.

Una specifica notazione va fatta con riferimento ai corsi di preparazione ed aggiornamento del personale.

A parte gli speciali corsi previsti per gli uditori giudiziari organizzati dal Consiglio superiore della Magistratura e non a carico del bilancio del Ministero di Grazia e giustizia (1), si

-----  
(1) Se ne fa cenno per attinenza di materia: nel corso del 1982 sono stati tenuti corsi sotto forma di incontri di studio per

sono svolti corsi di formazione e di qualificazione professionale a favore di personale dell'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena. I dipendenti che hanno fruito dell'insegnamento sono stati complessivamente in numero esiguo (poco oltre i duecento) in rapporto all'entità numerica dei potenziali fruitori (i dipendenti delle sole ex carriere di concetto ed esecutiva superano le 2.700 unità).

Un solo corso ha avuto una consistente durata (sei mesi) ed ha interessato gli educatori per minori di nuova nomina.

Non risultano invece attuati corsi di formazione, aggiornamento o qualificazione per il personale dell'organizzazione giudiziaria. Indicativa di una sorta di disinteresse per tale aspetto è la mancanza di un apposito capitolo di bilancio che è invece esistente con una propria dotazione per il personale degli istituti di prevenzione e di pena (capitolo 2086).

Quanto alle scuole del corpo degli agenti di custodia la circostanza che la dotazione iscritta nel capitolo 2101 per l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole stesse, sia stata portata ad economia in gran parte (73 milioni su 110 di stanziamento), fornisce motivo di riflessione sulla limitatezza dell'impegno operativo in tale settore.

c) Trattamento economico - L'onere complessivo per il compenso del lavoro straordinario del personale registra anche nel 1982 un incremento di un certo rilievo.

-----  
gli uditori nominati con decreti del 13 maggio e del 12 novembre 1981. Si è trattato in tutto di otto incontri della durata variabile da un giorno (in un caso: il 15 febbraio 1982) a 10 giorni.

I capitoli sui quali la spesa è venuta a gravare sono il 1018 (personale dei servizi generali), il 1503 (personale dell'organizzazione giudiziaria) e il 2003 (personale del settore penitenziario).

Per il primo capitolo l'onere è passato da 2,3 miliardi a 2,8; per il secondo da 41,1 miliardi a 48,3; per il terzo da 2,9 a 3,1 miliardi.

Notevole è stato pure l'incremento dei compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro passato da 467,5 a 574,5 milioni. La spesa concerne 22 addetti al gabinetto del Ministro, 24 addetti alle segreteria dei sottosegretari, 90 addetti ad altri uffici (legislativo, stampa e affari riservati).

La spesa per indennità ed assegni vari stabiliti per legge a favore degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia, non percipienti, com'è noto, compensi per lavoro straordinario, è passata da 28,5 a 34 miliardi.

#### 4 - Beni e servizi strumentali

Alle particolari disposizioni di cui si avvale l'Amministrazione nell'ambito della sua attività diretta all'acquisizione di beni e servizi, si è aggiunta nel corso del 1982, la norma contenuta nell'articolo 21, secondo comma, della legge 526, altre volte citata, che ha autorizzato la stipula di contratti a trattativa privata anche in deroga alle leggi 30 marzo 1981 n. 113 e 26 dicembre 1981 n. 784 (1).

-----  
(1) Analoga disposizione è contenuta nella l. 26 aprile 1983 n.130 (legge finanziaria). In essa (art.10) sono previste ulteriori de-

Nel decorso esercizio l'attività di provvista di beni e servizi dell'Amministrazione si è tradotta, come già riferito, per la parte corrente, in una spesa complessiva, in termini di impegni sulla competenza, pari a 379,3 miliardi (+ 6,6 rispetto al 1981). La previsione totale di cassa dell'aggregato (categoria IV) ammontante a 445,6 miliardi si è tradotta in pagamenti per 387,8 miliardi.

Un dato concernente il comparto che è indicativo probabilmente di previsioni eccedenti il fabbisogno in sede periferica, è quello della riduzione in chiusura d'esercizio degli ordini di accreditamento, che ha interessato titoli per oltre 23,2 miliardi.

L'entità dei residui complessivi della categoria è stata di poco superiore al dato omologo dell'esercizio 1981 ed è ammontata a 155 miliardi circa.

L'analisi di taluni capitoli dotati di stanziamenti per la dotazione di attrezzature, beni mobili vari e strumenti tecnici può essere utile per una migliore conoscenza della gestione. Alcuni capitoli di quelli di seguito analizzati sono stati oggetto delle particolari assegnazioni di fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 526.

L'onere sostenuto sul capitolo 1587 (attrezzature per gli uffici giudiziari) è ammontato a 7,5 miliardi (7,2 nel 1981) assorbendo quasi l'intera dotazione. I pagamenti effettuati sulla competenza sono stati esigui (1 miliardo) a fronte dell'omologo dato del 1981

-----  
roghe in materia di contabilità per gli acquisti di beni mobili attrezzature e servizi e l'estensione ai contratti di fornitura per misure di sicurezza del disposto dell'art. 337 secondo comma della l. 20 marzo 1965 n. 2248 all. F). Ai decreti di approvazione dei contratti si applicherà il disposto dell'art. 24 della l. 3 gennaio 1978 n. 1

(4,1 miliardi). I pagamenti complessivi, su uno stanziamento di cassa di 9,5 miliardi, sono ammontati a 8 miliardi.

Le spese per l'impianto, il funzionamento e le attrezzature del servizio elettronico (capitolo 1598) sono state pari, per la competenza, a circa 10 miliardi. I pagamenti effettuati (3,9 miliardi) hanno assorbito il 40 per cento delle disponibilità.

Della somma di 15 miliardi costituente il limite di cassa risultano erogati 9 miliardi.

Caratteristiche non dissimili ha presentato l'analogo capitolo 2094 concernente i servizi elettronici nel settore penitenziario.

Agli impegni per 2,2 miliardi sono corrisposti pagamenti per 1,4 miliardi, mentre si sono realizzate economie per 321 milioni.

I due capitoli 2085 (manutenzioni, riparazioni, adattamento ecc. degli immobili, e relativi impianti degli istituti di prevenzione e di pena ecc.) e 2088 (servizi e provviste per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti) hanno ricevuto cospicui incrementi finanziari in sede di distribuzione del fondo, già ricordato, costituito sul capitolo 1292 (rispettivamente 26,5 e 45 miliardi.

Il primo capitolo, dotato di 81,8 miliardi, ha registrato impegni per 81,3 miliardi e pagamenti sulla competenza per 51,9 miliardi; 512 milioni sono stati portati ad economia. Il complessivo ammontare dei residui è pari a 40,7 miliardi.

Il secondo capitolo ha registrato impegni per 123,9 miliardi, pagamenti sulla competenza per 105,5 miliardi e 11,1 miliardi di economia. I residui complessivi ammontano a 29,7 miliardi.

Particolare attenzione merita la gestione del capitolo 1114 (spese e compensi per consulenze, documentazioni ecc.) istituito con una dotazione di 2,5 miliardi per corrispondere alle esigenze

di provvista di elementi conoscitivi e di studio relativi ai problemi del settore penitenziario e giudiziario, anche in riferimento alla riforma del rito penale.

Sull'attuazione di tale intervento il Ministro ha riferito al Parlamento, come previsto dall'articolo 21 della legge n.526. Ma l'esposizione ha avuto più il carattere di programma che di referto su concreti dati di attuazione, anche per la scarsità del tempo intercorso tra la data del particolare stanziamento ed il termine dell'esercizio. Tale programma ribadisce, sulla base delle esperienze effettuate nel biennio 1980 - 1981, le linee di sviluppo nei tre settori di intervento; i problemi normativi, quelli di organizzazione e quelli per la riforma delle strutture.

Gli oggetti di indagine indicati appaiono di interesse teorico, ma affrontano anche tematiche di carattere concreto che investono vari settori normativi e funzionali di spiccata rilevanza ed attualità (1).

All'esame della Corte, nel corso del 1982, sono pervenuti alcuni atti approvativi di convenzioni che, peraltro, riguardano oggetti non coincidenti con quelli contenuti nel citato programma ministeriale, perché evidentemente predisposti in precedenza.

Le convenzioni sono stipulate con enti, anche privati, organizzati in genere sotto forma di società di capitali (Euritalia s.r.l.,

-----  
(1) Si citano alcuni temi a titolo meramente esemplificativo: "gli effetti della recente legge di depenalizzazione", "le società fiduciarie e di revisione", "la funzione e le strutture del pubblico ministero in relazione alla linea di riforma del rito penale", "l'ordinamento dello stato civile", "la criminalità economica", "i rapporti tra la comunità esterna e l'ambiente carcerario" ecc.

T.E.L.E.M.A. s.r.l., COBER s.r.l., C.F.S.I. s.r.l., U.G.R.I.S. coop. s.r.l.). I compensi, previsti con varie modalità di erogazione, vanno da un minimo di 39,1 milioni (per uno studio sull'efficacia delle misure socio-legali di prevenzione e controllo sul fenomeno di associazione tra comportamento criminale e tossico-dipendenza) ad un massimo di 318,6 milioni (per uno studio su "acquisizione di contributi scientifici di esperti ed attività svolte per la soluzione di problemi della giustizia"). La durata degli incarichi varia da 8 a 18 mesi (1).

Sono stati altresì affidati alcuni incarichi a studiosi ed esperti singoli estranei all'Amministrazione, con compensi varianti dai 5 milioni ai 30, non comprensivi degli oneri per eventuali missioni.

Con riguardo all'onere sostenuto dal bilancio ministeriale sul capitolo 1114, pari, in termini di impegni, a quasi tutto lo importo dello stanziamento (2,5 miliardi), può osservarsi che la norma (articolo 18 della legge n. 119 del 1981, richiamato dallo articolo 21 della legge n. 526 del 1982), offre, ovviamente, ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei temi di studio e dei

-----  
(1) Altri oggetti di indagine risultano i seguenti: "Il trattamento penitenziario dei tossico-dipendenti"; "Modelli operativi per il monitoraggio del sistema penale"; "Costruzione di un sistema di coefficienti di ponderazione dei procedimenti giudiziari"; "Elaborazione di un progetto per la protezione e l'informazione dei consumatori nell'ambito della tutela degli interessi diffusi"; "Studio ed elaborazione dei nuovi modelli dei registri, rubriche e modulistica in materia civile, commerciale, e penale per gli uffici giudiziari automatizzata"; "Indagine sui modelli di automazione correlati ai volumi di attività degli uffici interessati"; "Ricerca sugli istituti della semi-detenzione e della libertà controllata".

soggetti cui affidarne l'elaborazione. La Corte verifica, nell'esercizio del suo controllo, sia l'affidabilità dei soggetti, sia la rispondenza, in punto di legittimità, degli oggetti di indagine alle finalità volute dalla legge. Resta da verificare se in quale misura gli elaborati prodotti siano concretamente utilizzati in funzione del reale progresso del sistema giudiziario e di quello penitenziario.

Altro elemento da considerare, è, poi, la possibile duplicazione di studi e ricerche che potrebbero verificarsi su temi da tempo oggetto di dibattito e di approfondimento anche in altre sedi. Sarebbe opportuna a tal riguardo la più sollecita attuazione della cosiddetta "anagrafe nazionale delle ricerche" prevista dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1980 n. 382

Un ulteriore aspetto da segnalare è, infine, quello che concerne l'esistenza di numerosi organi collegiali in seno al Ministero ai quali, in taluni casi, la predisposizione di elaborati su temi istituzionali non richiedenti specifiche e complesse attività di ricerca all'esterno, potrebbe essere affidata, con onere finanziario minore ma non con minore proficuità.

#### 5. - Edilizia giudiziaria e penitenziaria

Le costruzioni degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, come è noto, vengono coperte dai Comuni ai quali il Ministero corrisponde contributi integrativi a carico del capitolo 7051. Ormai divenuta pressochè inoperante la procedura prevista dalla legge 15 febbraio 1957 n. 26 per esaurimento dei fondi disponibili, la gestione del capitolo citato registra pagamenti in prevalenza sul

conto dei residui e in parte assai minore sulla competenza. Sullo stanziamento, fissato per il 1982 in 8,7 miliardi, le erogazioni sono state, infatti, pari a 1,6 miliardi circa, mentre sulla disponibilità dei residui (29,2 miliardi), i pagamenti sono ammontati a 5,9 miliardi.

Nel settore risulta già operante il sistema introdotto dalle leggi finanziarie del 1980 e del 1981 secondo il quale i Comuni, per le costruzioni di edifici giudiziari, hanno la facoltà di contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti, ponendo l'onere di ammortamento a carico dello Stato. Peraltro, come già accennato, nel 1982 il nuovo sistema ha subito una pausa di sospensione in quanto la cassa ha ripreso l'erogazione dei mutui - già sospesa allo scadere dell'esercizio 1981 - solo dopo l'emanazione della legge n. 526 del 1982 che ha previsto la conferma, per la residua parte dell'esercizio, delle disposizioni delle leggi finanziarie concernenti l'utilizzo della disponibilità dell'originario plafond di 700 miliardi.

Nel settore dell'edilizia penitenziaria di competenza del Ministero, lo stanziamento del capitolo 2085 (manutenzione, riparazione, adattamento degli immobili ecc.), parte nell'esercizio 1982, a 81,8 miliardi è stato impegnato quasi integralmente (81,3 miliardi). Le erogazioni disposte sono ammontate a 51,9 miliardi e le somme portate ad economia hanno di poco superato i 500 milioni. Sui residui (39 miliardi circa) sono stati effettuati pagamenti per 25 miliardi. La dotazione di cassa (80,3 miliardi) è stata utilizzata quasi integralmente (77 miliardi circa).

In ordine alle modalità di intervento nel settore, si ricordano le difficoltà cui continua a far fronte l'Amministrazione per le attività di progettazione di strutture tecniche e per l'inadeguatezza e, talora, per l'indisponibilità, di uffici di altre Amministrazioni statali, regionali e locali.

## 6. - Amministrazione degli Archivi notarili

Dal conto del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili risulta che le entrate sono ammontate a 96,5 miliardi (91,1 miliardi nel 1981) e le spese a 85,2 miliardi (79 miliardi nel 1981).

L'avanzo finanziario è stato, quindi, pari a 11,3 miliardi con una lieve differenza in meno rispetto all'esercizio precedente (12,8 miliardi).

Tanto la previsione delle entrate quanto quella delle uscite (entrambe in pareggio) sono state superiori ai risultati effettivi.

I proventi ordinari degli Archivi sono stati pari a 20,9 miliardi, in misura, cioè, pressochè identica a quella dell'anno precedente. La parte maggiore delle entrate è, come di consueto, costituita dalle riscossioni di quote di onorari e di contributi per conto della Cassa nazionale del notariato (68,6 miliardi). Tale voce di entrata trova corrispondenza integrale nei trasferimenti correnti a favore della predetta Cassa.

Quanto alle entrate in conto capitale (9 miliardi e 42 milioni a fronte dei 10,1 miliardi previsti), il prelevamento dal fondo di riserva ha costituito la voce quasi esclusiva; poco più di 2 milioni sono derivati dalla vendita di beni patrimoniali e 40 milioni sono stati introitati per ammortamenti, rinnovamenti e migliorie.

In ordine alle spese correnti un certo incremento è da registrare per quelle di personale, passate da 7,7 a 8,3 miliardi, mentre più contenuta che nel 1981 è stata la somma erogata per provvidenze e per gli interventi assistenziali (42 milioni rispetto ai 55,3 dell'anno precedente).

La quota maggiore della spesa in conto capitale, anche nel 1982, è stata rappresentata dalla voce "avanzi da reimpiegare" (circa 9 miliardi a fronte degli 8 miliardi del 1981).

La consistenza patrimoniale degli archivi notarili è passata nel 1982 da 109,8 miliardi a 125,5 miliardi con un miglioramento pari a 15,7 miliardi circa, dovuto in massima parte all'aumento delle attività che hanno registrato variazioni in più per 112,8 miliardi e variazioni in meno per 97 miliardi circa.

Particolarmente rilevante è tuttora il fondo cassa disponibile (36,5 miliardi, a fronte dei 40,8 dell'esercizio precedente).

## Capitolo XIII

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

1. - Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione

a) Considerazioni generali - Il decorso esercizio assume significativo rilievo per il Ministero dell'industria a motivo della intervenuta definizione parlamentare di fondamentali iniziative legislative.

Rilevanti settori di competenza sono risultati interessati a tale elaborazione normativa e in special modo quelli relativi all'approvvigionamento energetico, all'innovazione tecnologica, alla politica mineraria ed al controllo sulle assicurazioni.

La legge 22 maggio 1982, n. 308 (1), nel porre un'organica disciplina volta al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, ha costituito la più importante iniziativa diretta all'attuazione del piano energetico nazionale, deliberato dal CIPE il 4 dicembre 1981 (2).

Sul versante poi della politica industriale la legge 17 febbraio 1982, n. 46 ha assegnato al Ministero compiti di intervento

-----  
(1) Per la rassegna degli adempimenti amministrativi diretti allo avvio operativo di tale legge si rinvia alla specifica trattazione contenuta nel successivo paragr. 4° lett.d).

(2) Si muovono nello stesso solco la legge n.85/1982 con la quale sono stati stanziati in favore del CNEN - che ha assunto la denominazione E.N.E.A. per effetto della legge n.84/1982 - appositi fondi diretti allo sviluppo dell'energia nucleare, delle energie rinnovabili e del risparmio energetico nonché la successiva legge n. 8/1983 relativa agli interventi connessi all'installazione di centrali nucleari.

pubblico precipuamente diretti all'attuazione di iniziative volte all'innovazione tecnologica e quindi prioritariamente alla espansione del sistema produttivo (e solo marginalmente al sostegno dei settori in crisi).

La legge 6 ottobre 1982, n. 752, relativa all'attuazione della politica mineraria, a sua volta, ha inquadrato in una cornice programmatica l'intervento finanziario del Ministero, all'uopo previsto per la ricerca di base, per quella operativa e per la promozione della ricerca mineraria all'estero.

Da ultimo la legge 12 agosto 1982, n. 576 ha introdotto una radicale riforma in materia di vigilanza sulle assicurazioni e sono state attribuite ad un apposito ente specifiche funzioni istruttorie e di controllo (1).

Accanto a siffatta articolata normazione primaria non risulta complessivamente sul piano operativo - come già negli esercizi precedenti - una significativa presenza del Ministero (2), limitata ad esigui interventi ricollegati a normative delle quali in non pochi casi l'applicazione pratica ha evidenziato ben presto i gravi limiti.

Rilevanti cause di siffatto scarto tra obiettivi fissati dal legislatore e risultati conseguiti sul piano amministrativo sono state da tempo individuate dalla Corte essenzialmente nelle situazioni di inadeguatezza complessiva delle strutture ministeriali.

-----  
(1) L'esame degli atti procedurali posti in essere per la iniziale attuazione di tale legge è contenuto nel successivo par. 3, cui si rinvia.

(2) Si rinvia al riguardo ai dati generali esposti nella successiva lett. b).

I provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'esercizio ed i relativi cospicui stanziamenti disposti - fatta eccezione per il settore assicurativo - appaiono destinati a non dissimili risultati, non rinvenendosi in alcuno di essi statuizioni dirette a rimuovere le cause innanzi indicate.

Rinviandosi per un'analisi specifica al riguardo alle considerazioni espresse nei successivi paragrafi 3° e 4°, va ricordato significativamente il sostanziale fallimento di interventi previsti mediante la istituzione del Fondo per la ricostruzione e la riconversione industriale (articolo 3 legge n. 675 del 1977) (1).

Non può omettersi di porre in rilievo infatti che nel quinquennio di operatività previsto dalla legge (1978-1982) in ordine a detto Fondo le uniche erogazioni a carico dello stesso ed a vantaggio delle imprese industriali sono costituite dai versamenti a favore dell'Erario corrispondenti alla detassazione IVA del 4 per cento prevista nell'articolo 18 della indicata legge(2).

Nella prospettiva dell'attivazione concreta nel corrente esercizio di tale intervento pubblico, talune disposizioni contenu

-----  
(1) Una perspicua analisi dei gravi limiti di tale legge è stata formulata di recente con efficace sintesi dal Ministro dell'industria in sede di esame del bilancio di previsione 1983 presso la X Commissione del Senato il 16 aprile scorso.\*

(2) Come sarà più diffusamente analizzato nel successivo paragrafo 4°, lett. a) nessuna erogazione risultava alla fine del decorso esercizio a fronte delle agevolazioni di vario tipo assentite per complessivi 2.731 miliardi, relativi ad investimenti indotti pari a 5.348 miliardi. Ne è derivata perciò una cospicua mancanza di disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale istituita per l'operatività di detto Fondo (1.430 miliardi al 31 dicembre 1981).

te nella recente legge finanziaria n. 130 del 1983 (1), oltre ad assicurare le somme necessarie per far fronte integralmente alle agevolazioni richieste entro il 31 dicembre 1982, hanno sanzionato la proroga della durata del Fondo (2).

Sostanziatosi pertanto anche l'intervento di tale Fondo in una serie di stanziamenti destinati a tardive erogazioni contributive (3) in favore delle imprese per l'attuazione di programmi di ristrutturazione o di riconversione, il nuovo strumento di politica industriale, costituito dal fondo rotativo per l'innovazione tecnologica - gestione fuori bilancio istituita con l'articolo 14 della legge n. 46 del 1982 - manifesta segni di faticoso avvio (4) rapportabili a limiti operativi, del resto evidenziati

-----  
(1) Sulla idoneità della normativa emanata con l'art.18 di tale legge a rimuovere i limiti operativi del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale si rinvia a quanto posto in rilievo nel successivo par. 4°, lett.a).

(2) La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 18 della legge n. 130 ha rimosso uno dei grossi limiti della disciplina della legge n. 675 (art. 3, primo comma) nella quale la durata del Fondo inspiegabilmente era stata prevista in misura di gran lunga inferiore alla durata delle agevolazioni contributive pluriennali in conto interessi a carico delle responsabilità del Fondo stesso.

(3) Tale realtà coincide paradossalmente con quella emersa in sede applicativa delle varie leggi d'intervento soppresses con la stessa legge n.675 ed ancora limitatamente ultrattive (si rinvia al riguardo al successivo par.4°, lett.f).

(4) Il relativo cap.7548 risulta quantificato in 600 miliardi per il 1982 per effetto degli artt.46 e 64 della legge n.526/1982 e tale importo affluisce sulla contabilità speciale n.1201 all'uopo istituita. In data 30 marzo 1982 il CIPI ha emanato le direttive di attuazione relative in particolare alle condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, alle priorità e alla determinazione dei criteri ispiratori delle procedure istruttorie, fissate

anche in sede parlamentare già nella prospettiva di appropriati interventi correttivi, resi necessari dalla cospicua richiesta(1) di agevolazioni pervenute da parte delle imprese e per converso da taluni atipici moduli procedurali suscettibili di ritardare il corso delle procedure (2).

Del resto la verifica e la riflessione critica investono in atto la stessa scelta del modulo gestorio extra-bilancio - adotta

-----  
poi dal Ministro dell'industria, di concerto con quello per il coordinamento della ricerca scientifica, mediante apposito decreto del 28 aprile 1982 (G.U. n. 160/1982). Con decreto 15 marzo dello stesso anno è stato costituito il Comitato tecnico previsto dalla legge, che ha iniziato l'esame delle domande pervenute, per nessuna delle quali è però intervenuta la deliberazione del CIPI.

(1) Ampio esame è stato dedicato al riguardo dalla Commissione industria della Camera il 20 gennaio 1983. A tale data le domande presentate risultavano 200 (per l'attuazione di investimenti pari a 400 miliardi), delle quali 30 esaminate dal Comitato. Con l'art. 18, VI comma della legge finanziaria n.130 la dotazione del fondo è stata incrementata per il 1983 di 350 miliardi.

(2) Nell'art. 16 della legge n.46/1982 è stabilito che all'esame da parte del Comitato delle domande e al successivo decreto ministeriale seguono una pronuncia del CIPI - diretta a stabilire la entità, le condizioni e le modalità dell'intervento - e successivamente un contratto stipulato tra l'impresa ed il Ministero, specificativo degli impegni reciprocamente assunti. Il Ministro della industria, nell'intervento svolto presso la Commissione XII della Camera nell'indicata data del 20 gennaio del c.a. ha ammesso che "si poteva, ad esempio, seguire la strada francese caratterizzata dalla stipula di contratti per l'innovazione", in luogo del sistema composito (pubblicistico e contrattuale) innanzi indicato.

to ormai con carattere di generalità(1) per l'attuazione di interventi nel settore industriale, sul cui grado di efficienza operativa in ordine a taluni settori si rinvia al successivo paragrafo 4, lettere a) e b) e sulla cui complessiva idoneità la Corte ha già formulato riserve nelle precedenti relazioni (2).

-----  
(1) Tale modulo gestorio risulta originariamente introdotto con il d.P.B. n. 907 del 1976, relativo al credito agevolato e nell'anno successivo acquisito in un testo legislativo di programmazione organica degli interventi (l.n.675). Nel 1982 poi sono state istituite, prevalentemente per il sostegno dei settori in crisi, quattro ulteriori gestioni fuori bilancio, due delle quali mediante la citata legge n. 46 e cioè il già accennato Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (art. 14) e il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici ai fini della concessione di contributi di smantellamento degli impianti marginali o obsoleti (art.20, integrato con il d.l.n.19 del 1983). Una atipica gestione fuori bilancio è stata prevista con l'art.1 della l. n. 63 del 1982, relativa al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, le cui disponibilità sono destinate soltanto alla sottoscrizione del 95% del capitale pubblico della società R.E.L. - ristrutturazione elettronica s.p.a. - istituita con la stessa legge per l'attuazione degli interventi di riequilibrio del settore e di sostegno delle relative imprese in crisi. Con l'art. 21 infine della l.n.308/1982 gli interventi per l'elettrosiderurgia, già di competenza del Ministero, sono stati attribuiti alla Cassa conguaglio elettrica ed espressamente assoggettati alla disciplina delle gestioni fuori bilancio, di cui alla legge n.1041 del 1971 (a tale ultimo riguardo si rinvia alle considerazioni espresse al successivo par. 2° lett.a).

L'avvio operativo di tutte siffatte gestioni fuori bilancio - dopo l'istituzione dei relativi capitoli e delle contabilità speciali fatta eccezione per la R.E.L. - si è manifestato complesso ed ancora irrealizzato.

(2) In sede di discussione sul bilancio relativo all'esercizio 1983 il Ministro dell'Industria in data 7 aprile scorso ha assicurato taluni componenti della Commissione X. del Senato di aver posto allo studio la questione delle gestioni fuori bilancio "e dei delicati problemi che sarebbero connessi ad una loro soppressione".

Alle luce delle sistematiche insufficienti realizzazioni dell'intervento pubblico affidato - pur con l'utilizzazione di differenti sistemi operativi e gestori - alle strutture ministeriali, (1) la necessaria riflessione sembra investire proprio il ruolo delle medesime, riservabile alle fasi della programmazione, del coordinamento e del controllo dell'intervento pubblico, palesandosi obiettivamente peculiari a strutture specialistiche non statali le necessarie potenzialità di tempestivo intervento in favore di rilevanti settori dell'economia nazionale (2). In tale prospettiva infatti possono essere valutati per quanto attiene al settore industriale il trasferimento dal Ministero al Mediocredito centrale dei compiti d'intervento in favore dei consorzi, previsto con la legge n. 240 del 1981, nonché l'apporto degli istituti di Mediocredito regionale, del resto di recente auspicato in sede parlamentare durante la discussione del bilancio relativo all'esercizio in corso.

In una visione ancor più ampia, comprensiva anche degli altri settori di competenza del Ministero, vanno considerate poi le innovazioni legislative in materia di assicurazioni e le analoghe ipotesi di riordino della legislazione in materia di brevetti, rinviandosi al riguardo alle specifiche notazioni contenute nel successivo paragrafo 3.

-----  
(1) La consistenza dei residui evidenzia, nell'ultimo triennio il seguente andamento: 712,8 miliardi nel 1980, 1.944,1 miliardi nel 1981 e 2.590 nel 1982.

(2) Al riguardo esemplificativamente si pongono in rilievo i generali giudizi positivi espressi in merito all'operatività della nota legge Sabatini (L. N. 1329 del 1965), relativa agli incentivi per l'acquisto di nuove macchine utensili e di produzione da parte dei piccoli operatori artigiani ed industriali.

b) Aspetti finanziari della gestione - La previsione di spesa definitiva per l'esercizio 1982 è risultata - quanto alla competenza - di 3.279 miliardi (+ 13,5 per cento) e, in termini di autorizzazione di cassa, di 2.149,6 miliardi (+ 15,3 per cento). I pagamenti sono stati effettuati per 1980 miliardi (1) ripartiti in ragione di due terzi circa per pagamenti in conto competenza (1.327 miliardi) ed in ragione di circa il 33 per cento (652,98 miliardi) per pagamenti in conto residui provenienti dagli esercizi precedenti (con riduzione del 33,6 per cento (2) del loro ammontare, corrispondentemente passato da 1.944 a 1.212 miliardi).

La sommatoria di siffatto importo e di quello (1948,8 miliardi) di residui in conto competenza determina, alla chiusura dell'esercizio, un ammontare complessivo di residui pari a 3160,8 miliardi (con un aumento del 65,9 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente).

La ripartizione dei dati innanzi indicati tra le spese correnti e quelle in conto capitale-queste hanno sempre costituito un'elevatissima percentuale della spesa totale del Ministero - evidenzia, rispettivamente, in 42,2 miliardi e in 3.236,7 miliardi le disponibilità di competenza nonché in 53,7 miliardi e 2.095,8 miliardi le corrispondenti autorizzazioni di cassa.

I pagamenti delle spese correnti per complessivi 36,7 miliardi (68,4% delle corrispondenti autorizzazioni di cassa) (3)

-----  
(1) Le disponibilità di cassa sono state perciò utilizzate per il 92,1%.

(2) Il tasso di smaltimento dei residui preesistenti era risultato del 18% nell'esercizio precedente.

(3) Tale dato, benché superiore a quello del precedente esercizio, continua a costituire tuttavia un'anomalia.

vanno riferiti in ragione di 7 miliardi ai residui preesistenti (con un tasso di smaltimento del 30,4 per cento) e per 29,7 miliardi alla competenza; i pagamenti relativi a spese in conto capitale per complessivi 1.944 miliardi (92,7 per cento della corrispondente autorizzazione di cassa), si ripartiscono in 646 miliardi circa per residui (con un tasso di smaltimento del 33,6 per cento) e 1.298 miliardi per la competenza.

L'analisi delle poste relative a trasferimenti in conto capitale (categoria XII) - cui si riferisce il 98,5 per cento dell'intero stanziamento di bilancio (1) - evidenzia pagamenti sulla competenza per 1.295,5 miliardi (corrispondenti al 40 per cento della stessa) che non sono però interamente rappresentativi di un dinamismo della gestione, come già rilevato negli anni precedenti.

Ove, infatti, detti pagamenti vengano considerati al netto del contributo (capitolo 7054) di 300 miliardi all'Ente nucleare energie alternative (E.N.E.A.) (2) nonché al netto dei meri trasferimenti alle singole contabilità speciali relative al fondo ristrutturazione e riconversione industriale (capitolo 7546) (3), al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (capitolo 7548) (4) e al fondo per la razionalizzazione degli impianti siderurgici (capitolo 7549) (5) - tutti peraltro inattivi, anche se non di recente istitu-

-----  
(1) A tale categoria si riferiscono altresì il 97,5% della complessiva autorizzazione di cassa e il 99,3% dell'ammontare globale dei residui.

(2) L'attività del Ministero consiste al riguardo nella mera emissione del relativo titolo di spesa.

(3) A carico dello stanziamento di competenza di 250 miliardi sono stati pagati 150 miliardi, mentre erogazioni per 437 miliardi hanno riguardato il conto dei residui.

(4) I pagamenti a carico dello stanziamento di 1.100 miliardi risultano pari a 600 miliardi.

(5) Lo stanziamento di 50 miliardi è stato interamente versato alla relativa contabilità speciale.

zione, come sarà ampiamente posto in rilievo nel successivo paragrafo 3° - (1) la consistenza dei pagamenti stessi in conto competenza si riduce a poco meno di 200 miliardi (195,5 miliardi).

La formazione di tale importo sostanzialmente deriva dai 2,6 miliardi - a fronte di 13,1 miliardi di competenza e quasi 23 di autorizzazione di cassa - relativi agli interventi a seguito di calamità (capitoli 7041 - 7059), dai 2,1 miliardi (contro gli 88 miliardi di stanziamento e i 30,8 miliardi di cassa) relativi agli incentivi al commercio (capitoli 8041 e 8042), dai 70 miliardi (capitolo 7705) concernenti le anticipazioni all'ENI per la costituzione e la formazione della scorta strategica dei prodotti petroliferi nonché dai 120,5 miliardi (a fronte di 200,6 miliardi di competenza e 205 di autorizzazione di cassa) relativi all'applicazione ultrattiva della soppressa legge n. 623 del 1959 (capitolo 7541).

A tal riguardo è da porre in rilievo che su tale capitolo sono stati effettuati ulteriori pagamenti in conto resti per 38 miliardi ed ugualmente soltanto in conto resti - per 64 miliardi circa, contro autorizzazioni per 80 miliardi - risultano i pagamenti relativi alle altre sopresse leggi d'intervento in favore dell'industria (legge n. 1101 del 1971, (legge n. 464 del 1972 e legge n. 374 del 1976).

L'analisi dell'attività dell'Amministrazione in ordine alle varie leggi d'intervento è contenuta nel successivo paragrafo 3° al quale si rinvia.

-----  
(1) E' da considerare che, nonostante l'autorizzazione di cassa per 27 miliardi (cap. 7545), relativa al fondo per il credito agevolato alle piccole e medie industrie (d.P.R. n. 902 del 1976), nessun trasferimento a favore della contabilità speciale è stato effettuato né a carico dei 100 miliardi di residui, né a carico della competenza di 77 miliardi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI  
(PER MILIARDI DI LIRE)

ANNI	PREVISIONI				PREVISIONI DI CASSA				IMPEGNI				PAGAMENTI (COMPRES)				RESIDUI			
	INIZIALI		DEFINITIVE		INIZIALI		DEFINITIVE		IMPORTO		INDICE		IMPORTO		INDICE		AL 31 DICEMBRE		STANZ. AL 31 DIC.	
	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%

TITOLO I SPESE CORRENTI

1976	19	100	23	100	23	100	23	100	22	100	21	100	21	100	21	100	21	100	21	100	0	100
1977	24	129	26	115	14,7+	26	115	14,8+	25	115	21	102	21	102	2,2+	13	112	13	112	12,2+	0	0
1978	24	127	29	125	9,3+	30	129	9,2+	27	121	22	108	22	108	5,4+	14	119	14	119	5,8+	0	0
1979	23	121	30	129	3,3+	35	152	17,2+	29	131	26	128	26	128	18,7+	14	123	14	123	3,8+	0	0
1980	24	126	35	152	17,2+	42	188	32,6+	33	148	29	139	29	139	9,0+	16	142	16	142	15,8+	0	0
1981	30	157	52	227	49,7+	32	122	22,0+	44	201	36	173	36	173	24,0+	23	203	23	203	42,7+	0	0
1982	35	186	42	183	19,4-	40	152	24,8+	40	181	37	179	37	179	3,3+	19	169	19	169	16,8-	0	0
TOTALE																						

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALI

1976	265	100	496	100	100	496	100	100	496	100	301	100	301	100	601	100	601	100	601	100	553	100
1977	412	156	1.019	206	106,4+	1.019	206	106,4+	1.019	206	296	98	296	98	1.142	190	1.142	190	1.142	190	731	132
1978	399	151	461	93	54,8-	461	93	54,8-	461	93	883	294	883	294	716	119	716	119	716	119	306	55
1979	592	224	830	168	80,0+	830	168	80,0+	830	168	858	285	858	285	678	113	678	113	678	113	278	50
1980	740	279	991	201	19,5+	991	201	19,5+	991	201	954	317	954	317	696	116	696	116	696	116	263	48
1981	2.120	801	2.786	566	181,2+	2.786	566	181,2+	2.786	566	1.504	500	1.504	500	1.921	320	1.921	320	1.921	320	1.438	260
1982	649	245	3.237	655	162,2+	3.237	655	162,2+	3.237	655	1.944	646	1.944	646	3.142	523	3.142	523	3.142	523	2.758	499
TOTALE																						

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE ANNO BASE COMP.=1976 / ANNO BASE CASSA=1980

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
SERIE STORICHE DELLE SPESE PER TITOLI

ANNO	PREVISIONI			PREVISIONI DI CASSA			IMPEGNI			PAGAMENTI (COMPRESI)			RESIDUI		
	INIZIALI	DEFINITIVE	DEFINITIVE	INIZIALI	DEFINITIVE	DEFINITIVE	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	AL 31 DICEMBRE	AL 31 DICEMBRE	AL 31 DICEMBRE	AL 31 DICEMBRE
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
TOTALE COMPLESSIVO	294	517	100	749	100	1.479	516	100	321	100	613	100	553	100	100
1976	436	1.046	202	1.022,3*	1.045	202	102,3*	1.045	317	99	1.155	189	731	132	32,4*
1977	423	890	95	53,2*	487	94	53,3*	487	906	282	728	119	306	55	58,1*
1978	615	859	166	75,5*	858	166	76,1*	858	884	275	693	113	278	50	9,4*
1979	764	1.026	198	19,4*	1.024	198	19,3*	1.024	983	306	713	116	263	48	5,1*
1980	2.190	2.039	549	176,7*	2.830	549	176,5*	2.830	1.539	479	1.944	317	1.436	260	445,4*
1981	684	3.279	634	154,5*	3.277	635	155,8*	3.277	1.981	616	3.161	516	2.758	499	92,1*
1982															
TOTALE															

(1) INDICE PROG. DI INCREMENTO SULL' ANNO BASE ANNO BASE COMP. 1976 / ANNO BASE CASSA=1980

(2) PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO RELATIVI AL PERIODO 1977-1982 DATI AL 31 DICEMBRE 1982

ELABORAZIONE DEL 31 MAG 1983

STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PAGAMENTI IN TERMINI PERCENTUALI						TOTALE PAGAMENTI		RESIDUI		ECONOMIE	
	1977	1978	1979	1980	1981	1982	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
<b>TOTALE GEN.</b>												
1977	1.045.857	23,45	56,91	2,60	1,84	6,33	978.745	93,58	1.135	0,11	65.976	6,31
1978	489.818	51,82	27,66	3,95	2,91	1,52	429.310	87,65	57.037	11,64	3.476	0,71
1979	859.477	70,01	4,53	4,53	4,55	7,45	743.993	86,57	112.420	13,08	3.014	0,35
1980	1.025.091			83,46	0,85	1,87	884.173	86,18	137.301	13,38	4.517	0,44
1981	2.838.685				49,70	17,41	1.905.083	67,11	920.558	32,43	13.044	0,46
1982	3.279.006				40,49	40,49	1.327.788	40,49	1.950.042	59,47	1.175	0,04
<b>TITOLO 1</b>												
1977	26.469	62,30	6,66	9,67	0,08	0,00	20.836	78,72	778	2,94	4.854	18,34
1978	28.926	60,40	16,08	10,06	0,03	0,00	25.038	86,56	460	1,59	3.427	11,85
1979	29.890	63,72	16,91	16,91	9,02	0,05	26.811	89,70	69	0,23	3.009	10,07
1980	35.029			59,11	19,87	7,07	30.141	86,05	372	1,06	4.515	12,89
1981	52.425				49,29	8,48	30.279	57,76	9.113	17,38	13.033	24,86
1982	42.259				49,29	70,38	29.744	70,38	11.340	26,84	1.175	2,78
<b>TITOLO 2</b>												
1977	1.019.388	22,44	58,11	2,21	2,82	6,49	957.910	93,97	357	0,03	61.122	6,00
1978	450.892	51,28	24,17	3,56	1,61	1,61	408.271	87,71	56.572	12,27	49	0,01
1979	829.537		70,26	4,09	4,39	7,72	717.182	86,46	112.350	13,54	5	0,00
1980	900.967			84,33	0,18	1,68	854.032	86,18	136.929	13,82	2	0,00
1981	2.746.259				49,71	17,58	1.874.804	67,29	911.445	32,71	11	0,00
1982	3.236.747				49,10	49,10	1.298.045	40,10	1.938.702	59,90	0	0,00

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRAICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEZIONI DI SPESA

## 2. - Gestioni fuori bilancio

Nella precedente relazione - alle cui considerazioni si rinvia (1) - sono state esaminate le recenti linee di tendenza legislativa all'istituzione di nuove gestioni fuori bilancio, le probabili finalità sottese a tale tipo di scelta, le ripercussioni sul piano operativo della rappresentazione contabile e finanziaria derivanti da siffatto modulo gestorio e gli incerti limiti giuridici, i quali complessivamente rendono necessaria la razionalizzazione legislativa della materia, che, preposta, pur ridduttivamente, con il disegno di legge n.688/S, non è riuscita nel corso della legislatura a sostanzinarsi in operante disciplina giuridica (2).

Attesa la fondamentale distinzione delle gestioni fuori bilancio operanti nell'ambito del Ministero dell'industria in gestioni costituite, posteriormente alla legge n. 1041 del 1971, dalla recente legislazione, - ai fini della erogazione di agevolazioni pubbliche alle imprese industriali - e casse di conguaglio costituite per effetto del decreto legislativo n. 98 del 1948, si rinvia alle considerazioni, contenute nel successivo paragrafo quarto, per quanto attiene alla prima delle due indicate categorie di gestioni fuori bilancio, ritenendosi comunque in questa sede puntualmente confermate le osservazioni svolte nella precedente relazione annuale sull'intera tipologia gestoria in esame.

a) Cassa conguaglio settore elettrico - Nel rendiconto finanziario della gestione per l'esercizio 1981 non ha potuto ancora riflettersi la disposizione contenuta nel decreto legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito con modificazioni nella legge n. 231, per effetto

(1) Cfr. cap. XIII (parag. 2) della Sezione II.

(2) Sull'intera problematica si veda il Cap. I4 della Parte I, Sez.II.

della quale è stato destinato l'importo massimo di 2.100 miliardi alla copertura dei maggiori oneri termici sopportati dall'ENEL sino al 31 dicembre 1981 e non rimborsati da versamenti della Cassa conguaglio.

In tale contesto il saldo passivo della gestione 1981, pari a lire 1.173,4 miliardi, aggiuntosi a quello degli esercizi precedenti, ha portato il disavanzo complessivo a circa 2.041 miliardi; le entrate dell'esercizio sono risultate 4.086,5 miliardi e per contro le uscite 5.260 miliardi circa.

Come già nelle relazioni precedenti, va posta in rilievo la forte incidenza esplicita sulle risultanze gestionali dal conto dell'onere termico quantificata, , ove si tenga conto anche di talune operazioni afferenti all'esercizio precedente, in 4.062,5 miliardi per l'entrata e in 5.234 miliardi circa per l'uscita(1).

Per contro l'altra rilevante posta contabile, relativa ai versamenti imposti alle imprese elettriche, da destinare alle imprese elettriche minori, non trasferite all'ENEL, (svantaggiate dall'applicazione dei prezzi unificati disposta dal CIP nel 1961) si è sostanziata per effetto del provvedimento n. 36 del 1979 dello stesso CIP, in 16,3 miliardi per l'entrata ed in 24,3 miliardi per le uscite (comprensive anche di rimborsi afferenti all'esercizio precedente).

-----  
(1) Nell'esercizio le aliquote del sovrapprezzo termico sono state differenti nei primi cinque mesi dell'anno, rispetto agli altri mesi, stante l'aumento disposto con provvedimento CIP n. 26 del 26 maggio 1981, che ha confermato la riduzione delle aliquote in ordine a taluni usi (industriali, commerciali, agricoli e in parte domestici).

Sotto il profilo della disparità di trattamento detto provvedimento è stato impugnato presso il TAR del Lazio da parte di talune industrie che invocavano lo stesso beneficio accordato alle industrie dell'alluminio primario. Alla disposta sospensiva non ha ancora fatto seguito la decisione di merito.

La consistenza poi degli interessi attivi della gestione è risultata di 6,7 miliardi, con l'avvertenza che i versamenti alla Cassa sono reali solo in parte e figurativi per il resto, essendo stata accordata alle imprese - per un verso tenute ai sovrapprezzi e per altro beneficiarie dei relativi proventi, - la facoltà di compensare i propri debiti e crediti con la Cassa.

Le spese generali di amministrazione e di funzionamento ( 856,6 milioni ) sono aumentate di circa 380 milioni rispetto all'esercizio precedente e tale variazione è da ricollegare in parte alla lievitazione normale della voce retribuzioni del personale ma specialmente alle spese per la ristrutturazione della nuova sede (145,5 milioni) locata dall'INA.

Nell'indicato importo di 856,6 milioni sono compresi 547,3 milioni per spese di personale, 61,4 dei quali risultano versati all'apposito fondo per indennità di liquidazione al personale, che, secondo lo stato patrimoniale, ammontava a 283,8 milioni alla fine dell'esercizio 1981 (1).

Pur in presenza dell'attuale prospettiva in certo modo meno preoccupante - ma sempre grave - in tema di costo dell'approv-

-----  
(1) Con l'esercizio 1982 è venuto a cessare, per effetto del rinnovo del regolamento del personale deliberato nel 1981, un ulteriore analogo "Fondo indennità integrativa di liquidazione al personale," costituito nell'immediato periodo post-bellico dall'omonimo organismo dal quale in gran parte proviene l'attuale personale della Cassa ed alimentato da versamenti a carico della stessa pari al 5% della retribuzione annua di ciascun dipendente. Il relativo importo di 140 milioni circa è stato svincolato a favore dei singoli dipendenti.

gionamento petrolifero dall'estero, va rilevato come il ripianamento del disavanzo della Cassa di cui innanzi è cenno, disposto in relazione alla data del 31 dicembre 1981, nonché il successivo ulteriore progressivo aumento tariffario lascino tuttavia inalterata la situazione di inevitabile forte squilibrio finanziario della Cassa stessa, derivante dal divario tra griglia tariffaria e costo del petrolio che si riflette sui costi d'esercizio sopportati dalle imprese produttrici di energia elettrica (1).

D'altra parte la configurabilità sotto il profilo giuridico della Cassa stessa come organismo strumentale di diretto intervento statale in settori economici — quale desumibile da recenti disposizioni di legge (2) che testualmente assoggettano siffatta attività alla disciplina della legge n. 1041 del 1971 — evidenziano ancor più l'urgenza non già di un ulteriore contingente intervento, ma di una complessiva razionalizzazione legislativa dell'organismo in esame, che valga a delinearne con chiarezza i compiti e i mezzi ed altresì la sua precipua natura giuridica, in tal modo consentendo la individuazione degli esatti parametri giuridici regolanti il con-

-----  
(1) Le imprese elettriche censite dalla Cassa risultano 343, delle quali n. 287 sono tenute ad applicare all'utenza il sovrapprezzo termico e n. 56 ne sono esentate, perchè autoproduttrici, consorzi o cooperative. Nel 1981 i quantitativi di energia elettrica sottoposta al sovrapprezzo termico sono risultati pari a 138,7 miliardi di Kwh. I relativi proventi hanno consentito i rimborsi alle varie imprese produttrici di energia con fonti derivanti dal petrolio; l'energia ammessa al rimborso è stata di 111,8 miliardi di Kwh.

(2) Per quanto attiene agli interventi per l'elettrosiderurgia, già devoluti al Ministero dell'industria, (art. 1 V comma del d.l. 4 settembre 1981, n. 495) e successivamente trasferiti (art. 21 l. n. 308 del 1982) alla Cassa si riferisce che sono state modificate le relative procedure mediante decreto interministeriale 9.9.1982 (G.U. n. 237/82) e che solo nel decorso esercizio è stato istituito il cap. 7547, con 70 miliardi per la competenza e 50 miliardi per la cassa, pagati in dicembre alla Cassa conguaglio elettrica, cui sono al contempo state trasmesse circa 170 domande, concernenti il rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal CIP dopo il 31 marzo 1981, pagati dalle imprese elettrosiderurgiche.

trollo sulla sua attività, le cui dimensioni finanziarie costituiscono un multiplo dell'intero bilancio del Ministero dell'industria sono state poste in particolare rilievo nella precedente relazione.

b) Cassa conguaglio zucchero - Il rendiconto di competenza relativo all'esercizio 1 luglio 1980 - 30 giugno 1981, pervenuto nel corso del 1982, si compendia in 524 miliardi, per le entrate, 598,4 miliardi per le uscite ed in un saldo passivo di 74,4 miliardi, che si riduce a lire 70,4 miliardi per effetto del saldo attivo degli esercizi precedenti di quattro miliardi.

In relazione a siffatte risultanze passive va posta l'assunzione a carico del tesoro, disposta con l'articolo 4 del decreto legge 20 novembre 1981 n. 694, convertito nella legge n. 19 del 1982, dell'ordine relativo al ripiano del deficit finanziario della Cassa al 30 giugno 1981, nel limite di 60,5 miliardi. Per la campagna bieticolo-saccarifera 1 luglio 1981-30 giugno 1982 nello stesso decreto legge è stata stanziata la somma di 202 miliardi da erogarsi secondo criteri stabiliti dal CIPE mentre per le esigenze successive si provvederà con stanziamenti recati ad hoc e secondo criteri fissati dal CIPE.

Quasi l'intero importo delle entrate correnti (247 miliardi), ha riguardato contribuzioni e premi per le prestazioni istituzionali, costituite essenzialmente dal sovrapprezzo sullo zucchero da bietole di produzione nazionale immesso al consumo, giacente all'inizio dell'esercizio (37,8 miliardi), su quello prodotto (156,3 miliardi) e su quello importato (15,9 miliardi).

L'ulteriore aliquota delle entrate correnti è costituita (3,4 miliardi) dagli interessi netti sui depositi bancari e sui conti correnti postali.

Le entrate in conto capitale sono costituite dalla consueta anticipazione bancaria, accordata alla Cassa dal "pool" delle banche (che disimpegnano i servizi di cassa) per consentirle di fronteggiare il pagamento degli aiuti finanziari ai bieticoltori e alle industrie di trasformazione. Il relativo importo di 106 miliardi a sua volta esaurisce le corrispondenti uscite.

Alla formazione delle uscite correnti (321,4 miliardi) hanno concorso per 310,3 miliardi le integrazioni e gli altri aiuti finanziari, e, in particolare, quelli corrisposti a titolo provvisorio alle industrie di trasformazione per lo zucchero prodotto nell'esercizio (43,7 miliardi), quelli corrisposti in via provvisoria ai produttori di barbabietole, tramite le società saccarifere, sulla produzione di zucchero nell'esercizio (105,2 miliardi) nonché analoghi aiuti integrativi (33,5 miliardi circa) ai bieticoltori ed alle società saccarifere (63,4 miliardi circa), talune restituzioni di importi derivanti da sovrapprezzo sullo zucchero, come quello utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno (31 miliardi) e i necessari accantonamenti all'apposito fondo bieticolo per far fronte agli aiuti definitivi (18,6 miliardi). Gli interessi passivi sui debiti della Cassa sono risultati 10,5 miliardi e le spese di gestione 594,2 milioni.

L'importo delle partite di giro (170,58 miliardi) è costituito prevalentemente (160,75 miliardi) dalle gestioni speciali per conto terzi (1), e in particolare dalla gestione speciale (articolo 8 regolamento CEE n. 3330 del 1974) relativa alle spese

-----  
(1) Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n.321 furono affidati alla Cassa taluni compiti di riscossione e di pagamento previsti da appositi regolamenti comunitari.

di magazzinaggio dello zucchero depositato dalle società saccariferi presso i magazzini UTIF (entrate 53,4 miliardi; uscite: 60,8 miliardi), da quella concernente la produzione eccedentaria di zucchero, in applicazione dell'articolo 27 Regolamento CEE n. 3330 del 1974 (contributi dovuti dalle società saccarifere: 19,7 miliardi (1), uscite per rettifiche sulla produzione saccarifera dell'esercizio precedente: (570 milioni), dalla gestione speciale del fondo bieticolo prevista nel provvedimento CIP n. 57 del 1979 per l'esercizio 1979-1980 e nel provvedimento CIP n. 60 del 1980 per l'esercizio 1980-1981 (2) nonché dalla gestione speciale "sfioramento zucchero" (3).

La residua aliquota delle partite di giro include in particolare i sovrapprezzi contabilizzati in "conto partite a spese" in attesa della documentazione definitiva ed i contributi previdenziali ed assistenziali rimasti da versare al 30 giugno 1981.

Anche per quanto attiene alla Cassa conguaglio zucchero vanno reiterate le considerazioni espresse nella precedente rela-

-----  
(1) In effetti tale importo erogato nell'esercizio 1980-81 si riferisce all'esercizio precedente ed ha riguardo a quintali 2.594.125 di zucchero prodotto in eccedenza dalle 18 società del settore rispetto al limite di quintali 12,3 milioni, preventivamente fissato in sede CEE.

(2) I contributi per accantonamento e i relativi interessi attivi sono risultati, rispettivamente, per i due esercizi 33,4 miliardi e 47,8 miliardi circa mentre le corrispondenti integrazioni sono ammontate a 36,3 (miliardi) e 48,8 miliardi.

(3) Tale gestione si ricollega al d.l. 8 luglio 1974, n. 255 (convertito nella l. 10 agosto 1974, n. 352) che in attuazione dell'art. 6 del Reg. CEE n. 834 del 1974 impone ai detentori di giacenze di zucchero ad una certa data il versamento di una proporzionale contribuzione alla Cassa che l'avrebbe poi erogata ai produttori di barbabietole.

Nell'esercizio di riferimento si è verificato un movimento in entrata di L. 2.407.289.

zione sotto il profilo della necessità di un intervento legislativo (1), non dissimile del resto, avuto riguardo agli obiettivi ed alle ragioni che lo motivano, da quello di recente prospettato per la Cassa conguaglio elettrica.

c) Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto - E' pervenuto nel corso dell'esercizio il rendiconto relativo all'esercizio 1981 che evidenzia entrate per 29,6 miliardi circa, uscite per 40,5 miliardi circa ed un saldo passivo d'esercizio di 10,8 miliardi (2), dovuto all'aumento dei costi dei trasporti navali, ferroviari e stradali risultato inferiore rispetto all'aumento del sovrapprezzo per chilogrammo di G.P.L.

Vanno perciò al riguardo reiterate le considerazioni espresse nella precedente relazione per quanto attiene alla ammissibilità di deficit d'esercizio soprattutto in considerazione della espressa disposizione contenuta nel provvedimento CIP n.44 del 1977, istitutivo della Cassa, secondo la quale l'esame delle domande di rimborso presentate dalle imprese interessate va effettuato "entro i limiti delle disponibilità finanziarie".

-----

(1) Va ricordato che la Corte di giustizia della CEE ha ritenuto contrastante con i principi del Trattato di Roma il provvedimento istitutivo della Cassa, sotto il riflesso che il sovrapprezzo applicato in Italia non solo sullo zucchero prodotto ma anche su quello importato e destinato in favore del settore saccarifero - bieticolo nazionale. Al sostegno di tale settore l'Italia dovrebbe provvedere con fondi tratti dal proprio bilancio. Tale è la ragione sottesa alla citata l. n. 19 del 1982, che rimane una soluzione soltanto empirica non essendo stati affrontati gli aspetti nodali relativi alla natura giuridica, tenuti presenti invece nella proposta governativa soppressiva della Cassa ed istitutiva d'un apposito fondo, sottoposto alla disciplina della l. n. 1041 del 1971 ed alimentato esclusivamente da fondi tratti dal bilancio dello Stato.

(2) Detto saldo passivo aggiunto a quello di 19,8 miliardi dell'esercizio precedente, ammonta a 30,6 miliardi alla fine del 1981.

Dei 29,6 miliardi delle entrate, 28,9 miliardi derivano dai proventi per sovrapprezzi sul gas di petrolio liquefatto nazionale e d'importazione e 700 milioni circa dagli interessi sulle disponibilità del conto corrente postale; per converso, dei 40,4 miliardi delle uscite, 40,1 miliardi sono riferibili ai rimborsi delle spese di trasporto (37,9 dei quali accantonati per i rimborsi da definire) (1).

Gli oneri relativi agli organi della gestione (44,2 milioni), quelli per il personale in servizio (184,3 milioni), le spese per l'acquisto dei beni e servizi (38,2 milioni) e l'accantonamento per il fondo indennità di liquidazione integrano il quadro delle poste passive.

Le risultanze del rendiconto in esame e di quelli precedenti hanno costituito oggetto di chiarimenti istruttori (soprattutto in relazione all'emerso saldo passivo (2), che però non ancora sono risultati definiti.

Mette conto da ultimo porre in rilievo che con provvedimento CIP n. 50 del 1982 (Gazzetta ufficiale n. 13 del 1983) la Cassa in esame ha assunto la denominazione di Cassa conguaglio G.P.L. ed è stata rielaborata la regolamentazione impostata sul rimborso dei costi di trasporto, anche allo scopo di meglio consentire il perseguimento delle finalità istituzionali della Cassa (assicurare cioè

(1) L'accantonamento di 24 miliardi dell'esercizio precedente è stato utilizzato nel 1981 nella misura di 19,6 miliardi e l'importo differenziale di 4,1 miliardi va posto in relazione a pregressi oneri ancora da definire per 2,4 miliardi, residuando pertanto una disponibilità di 1,68 miliardi.

(2) Le anomalie riscontrate, peraltro, trovano origine anche nell'incerta configurazione giuridica della Cassa, così come degli altri consimili organismi, avuto riguardo specialmente al sistema di provvista del personale e al trattamento giuridico ed economico dello stesso.

il regolare rifornimento del mercato nazionale) e di contenere la attività finanziaria della medesima nei limiti delle disponibilità annue derivanti dai sovrapprezzi imposti.

d) Cassa conguaglio per il settore telefonico - Non è ancora pervenuto il rendiconto relativo al primo esercizio (1 giugno 1981 - 31 dicembre 1982) della Cassa conguaglio per il settore telefonico, istituita con provvedimento CIP n. 24 del 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1981) allo scopo di provvedere - mediante i proventi di un apposito sovrapprezzo a carico della utenza - alla perequazione degli oneri sopportati dai gestori del servizio telefonico (Azienda di Stato per i servizi telefonici; SIP, Italcable) sulla base degli effettivi costi sostenuti.

Nel corso dell'esercizio 1982, peraltro, il CIP con provvedimento n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1982) ha introdotto parziali modifiche al cennato provvedimento istitutivo della Cassa.

### 3. - Organizzazione dei servizi e personale

Il tema relativo alla necessità di una riorganizzazione dei servizi e delle strutture del Ministero ha sempre ottenuto nella relazione della Corte il particolare risalto reso necessario dal carattere eterogeneo delle attribuzioni affidate a detto Ministero nel corso degli ultimi decenni (1).

In alternativa all'auspicato intervento legislativo di riordino complessivo ed organico del Ministero secondo quanto già accennato nel paragrafo 1), assume consistenza la prospettiva di gradualì riforme settoriali introdotte con provvedimenti legislativi specifici.

Nel corso dell'esercizio è stata varata infatti con la legge 12 agosto 1982 n. 576 la riforma delle assicurazioni private, fondata su un'opzione organizzatoria di tipo pubblico non statale: all'istituto apposito ente (ISVAP) sono state infatti attribuite funzioni di controllo sulle imprese assicuratrici, già di competenza delle strutture ministeriali (2).

Si muove nello stesso solco anche la recente progettata riforma diretta ad ammodernare la carente normativa in materia di brevetti (3): è previsto infatti, anche in tale sede, il trasferimento all'apposito Istituto nazionale della proprietà industriale (I.N.P.I.) delle attribuzioni attualmente svolte dal personale dell'omonimo ruolo ministeriale.

Neppure nel corso del 1982 ha completato il suo iter alcuna

-----  
(1) I settori operativi dello stesso riguardano le fonti di energia, il commercio interno, la produzione industriale, le miniere, le assicurazioni private, la tutela della proprietà intellettuale (brevetti) e la disciplina dei prezzi.

(2) Costituiscono casi di decentramento funzionale in materia di controllo anche quelli espletati dalla Banca d'Italia (controllo sul credito) e dalla CONSOB (controllo sul mercato mobiliare).

(3) Cfr. atto Camera n. 3765

delle iniziative già da tempo all'esame del Parlamento in materia di disciplina dei prezzi, dell'organizzazione del servizio metrico, delle camere di commercio.

Del resto la legge 6 ottobre 1982 n. 752 ha considerato esclusivamente la disciplina degli interventi volti all'attuazione della politica mineraria, tralasciando la parte concernente il funzionamento della relativa struttura contenuta nel testo governativo.

A sua volta la legge 29 maggio 1982, n. 308, diretta al contenimento dei consumi energetici ed alla incentivazione delle fonti alternative, ha demandato al Ministero compiti complessi e rilevanti - solo per l'esercizio 1982 l'autorizzazione di spesa ammonta a 354 miliardi(1) - ma non è ivi disciplinata sotto alcun profilo la carente relativa struttura operativa (Direzione generale delle fonti di energia).

Sembra, pertanto, fondata la prospettiva che i recenti strumenti di intervento affidati a tradizionali strutture coevamente non potenziate e adeguate, inevitabilmente accentueranno lo scarto temporale tra individuazione legislativa degli obiettivi - peraltro urgenti - da perseguire e concreto conseguimento degli stessi.

Per quanto in particolare attiene alla prima applicazione della legge n. 576 è data rilevare la complessiva inosservanza della sequenza cronologica dettagliatamente prevista nell'articolo 26 per la iniziale organizzazione dell'ISVAP (2).

-----  
(1) Tale dato è al netto dei fondi da ripartire tra le regioni.

(2) Va al riguardo segnalato il ritardo - rispetto ai 30 giorni previsti dall'entrata in vigore della legge - relativo alla nomina del presidente e degli organi collegiali (per il consiglio d'amministrazione il decreto è stato emanato nello scorso febbraio e tale sfasamento temporale è risultato decisivo ai fini della complessiva altera

L'intempestiva nomina del consiglio di amministrazione e la assenza di una disciplina transitoria hanno sostanzialmente comportato la prosecuzione ancora oggi da parte del Ministero delle funzioni di vigilanza, sebbene risultino già nominati gli organi dell'ente, ma non anche già costituito sia pure un primo nucleo della relativa struttura operativa (1).

Nel disegno legislativo la sequenza delle fasi relative alla prima organizzazione dell'ente sembra chiudersi con l'entrata in vigore delle norme delegate previste dall'articolo 28, soppressive dei posti già occupati dagli impiegati della direzione generale delle assicurazioni trasferiti all'ente.

In sede pratica perciò si profila il problema della conciliabilità della riduzione degli organici, soggetta a termini perentori in forza della indicata natura della sua fonte, e i ritardi nell'attuazione dei trasferimenti, i quali costituiscono il presupposto della stessa riduzione organica.

Sull'indicato decreto legislativo non si è conclusa la fase istruttoria del controllo, non essendo stati ancora forniti chiarimenti alle osservazioni formulate dalla Corte.

Nell'ambito delle attribuzioni della predetta direzione generale va da ultimo riferito che in data 18 marzo 1983 (2) è stato emanato il decreto ministeriale relativo all'elenco delle imprese as-

-----  
zione dei tempi previsti.

Il decreto di fissazione dei contingenti massimi per ciascuna categoria di personale, emanato solo il 26 novembre 1982, ha individuato in 65 unità gli impiegati della direzione generale delle assicurazioni da trasferire all'ISVAP.

(1) Il personale della predetta direzione generale, che, ai sensi dell'art. 26 della legge, ha chiesto di essere trasferito all'ISVAP, è costituito da 66 unità. Il concreto trasferimento tuttavia è subordinato alla deliberazione del consiglio di amministrazione, relativa alla tabella organica - intervenuta entro il termine di sessanta giorni dalla sua (intempestiva) costituzione - ed alla successiva approvazione ministeriale della stessa.

(2) G.U. n. 80 del 23 marzo 1983.

sicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici (legge 10 giugno 1982 n. 348) (1).

Permane sempre urgente, in materia del controllo dei prezzi, l'esigenza di un ammodernamento dell'obsoleto attuale impianto normativo.

A livello periferico la disciplina contenuta nella legge n. 31 del 1980 della regione Basilicata (2) risulta sostanzialmente mutata nel corso dell'esercizio da varie altre regioni, specialmente sotto i profili dell'attribuzione della presidenza dei Comitati provinciali prezzi ai presidenti delle Amministrazioni provinciali, della sub-delega a tali enti dell'esercizio di funzioni nella predetta materia e dell'assunzione da parte delle regioni degli oneri di funzionamento dei Comitati.

-----  
(1) Secondo tale recente normativa l'autorizzazione indicata può essere accordata soltanto alle imprese che abbiano effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni attività nel ramo cauzioni o nel ramo credito e dispongano di un margine di solvibilità che nell'ultimo esercizio abbia raggiunto almeno otto miliardi.

Nelle more della elaborazione dell'indicato elenco il Ministero ha emanato autorizzazioni singole. E' previsto poi che annualmente l'elenco stesso sia aggiornato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(2) E' noto che siffatta potestà legislativa non trova alcun collegamento con una specifica disciplina legislativa statale, sebbene a suo tempo proposta dal Governo con il d.l. n.846 del 1978, ma non condivisa dal Parlamento in sede di conversione dello stesso decreto con la legge n. 60 del 1979. Sussiste solo la direttiva del marzo 1979 del Ministro dell'industria-Presidente delegato del CIP, volta alla sostituzione dei prefetti - presidenti dei comitati provinciali dei prezzi con i presidenti delle giunte regionali.

A livello centrale sono stati introdotti solo taluni "tasselli" di quella organica riforma della materia, complessa ed impegnativa(1), che si fonda, allo stato, su un assetto composito, al livello legislativo quello del sistema dei prezzi "amministrati", affiancato, peraltro, a partire dal 1974, da quello dei prezzi "sorvegliati" ancorato soltanto ad una specifica delibera del CIPE assunta in data 26 giugno 1974 (2).

Nel decorso esercizio la sostanziale priorità nella politica dei prezzi accordata a siffatto sistema ha dato luogo a talune iniziative non prive di significato.

Un modello di prezzi sorvegliati è stato messo a punto mediante la costituzione presso l' Union Camere del cosiddetto "osservatorio dei prezzi" (3), volto all'esame ed all'informazione sugli aumenti dei prezzi e delle dinamiche di mercato riguardanti determinati essenziali prodotti, successivamente munito del ne

-----  
(1) In relazione a tali connotati va posto il ricorso ai lavori di un'adossita Commissione ministeriale di studio, dalla cui relazione conclusiva, in data 15 maggio 1982, acquisita in sede di controllo dei titoli di spesa, è emersa sostanzialmente solo la esplorazione di talune direttrici percorribili ai fini della ristrutturazione del CIP e non anche una ipotesi di riforma della politica dei prezzi, che postula l'individuazione dei precisi obiettivi che si intendono assegnare a siffatta politica.

(2) La "sorveglianza" non si sostanzia in un regime di "controllo" dei prezzi, ma solo in un mero strumento di rilevazione dei settori che presentano aspetti di particolare interesse, idoneo non a "dirigere", ma a "verificare" la dinamica di taluni prezzi di mercato.

(3) La genesi sperimentale di tale strumento va individuata nel protocollo d'intesa per la determinazione concordata dei prezzi di vendita al pubblico di prodotti alimentari di largo consumo (circolare CIP del 9 settembre 1981, pubblicata nella G.U. n. 247 dello stesso anno).

cessario fondamento normativo, contenuto nell'articolo 4, comma 22 del decreto legge 11 marzo 1983 n.59(1), per effetto del quale il Ministro dell'industria deve avvalersi delle risultanze di detto "osservatorio" nell'elaborare per gli anni 1983 e 1984 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.

Nella stessa direzione d'altra parte sono stati emanati dal CIP nel decorso esercizio specifici provvedimenti (nn. 34 e 35) dell'agosto 1982), diretti ad assicurare "la migliore trasparenza dei prezzi, dalla produzione al consumo" mediante la pubblicazione negli organi di informazione di maggiore diffusione dei dati più significativi e dei risultati dei listini depositati presso la Segreteria del CIP relativi ai prezzi concordati di 35 prodotti.

Con l'articolo 9 del decreto legge 1 ottobre 1982 n. 697, convertito nella legge n. 887, è stato poi disposto lo stanziamento di 2 miliardi (capitolo 6040), utilizzato per compensare l'Unione Camere dell'onere connesso alla pubblicizzazione di detti listini di prezzi concordati assunto mediante convenzione stipulata il 26 novembre 1982.

Tali limitati interventi legislativi, a carattere prevalentemente sperimentale, si muovono nella direzione della maggiore diffusione dell'informazione economica e dell'autodisciplina nella determinazione dei prezzi e i risultati concreti stabiliranno la incidenza di tali obiettivi sulla emananda normativa di riforma, che, ad ogni modo, non potrà prescindere da un attenta considerazione dei mezzi e delle strutture.

Per quanto attiene in particolare al CIP la soluzione adeguata non può essere certo individuata in modelli affini a quello previsto nell'articolo 31 della legge n. 312 del 1980, che ha consentito soltanto l'inquadramento in ruolo del personale precario reclu-

-----

(1) Decreto non convertito, e quindi riprodotto nel d.l. 11 maggio 1983, n. 176 (art. 4, c. 23°).

tato in precedenza (ispettori dei costi e fatturisti), senza poter prevenire un successivo ricorso a siffatto sistema di provvista (1), rivelatosi del resto assolutamente inidoneo allo scopo (2).

Passando ad altri settori di competenza dell'Amministrazione, l'urgenza, sotto il profilo organizzativo, d'un sollecito varo del cennato disegno di legge relativo all'Istituto nazionale proprietà intellettuale (I.N.P.I.) - di cui si è fatto cenno in precedenza - è avvalorata dalla situazione attuale dell'Ufficio brevetti aggravata ancor più rispetto a quella esposta nella precedente relazione(3).

Il degrado progressivo della struttura relativa a detto Ufficio - prossimo a generare una completa paralisi del servizio - è costituito in sintesi da un ritardo medio di cinque anni nel rilascio dei brevetti e da un accumulo di lavoro arretrato che con-

-----  
(1) Nel decorso esercizio infatti è stato emanato un decreto di nomina di un ispettore dei costi, dopo l'intervenuta applicazione dell'art. 31 della citata l. n. 312; il provvedimento peraltro è stato restituito all'Amministrazione con osservazioni - non ancora superate - che traggono prevalentemente origine da quanto in passato la Sezione del controllo con deliberazione n. 737 del 1977 stabilì in materia di nomine di ispettori dei costi ai sensi dell'art. 13 del d.l.c.p.s. n. 846 del 1947.

(2) Va al riguardo evidenziato che il personale precario, inquadrato nei vari ruoli del Ministero, non risulta prevalentemente utilizzato presso il CIP.

(3) Cfr. al riguardo Sezione II cap. XIII, paragrafo 3.

cerne circa 210.000 domande (1).

Della situazione organizzativa della Direzione generale delle fonti di energia si è in precedenza fatto cenno in relazione ai complessi compiti d'intervento previsti nella indicata legge n. 308 del 1982, relativi al contenimento dei consumi energetici e all'incentivazione delle fonti energetiche alternative, le cui agevolazioni, variamente contributive, è dato prevedere che, allo stato, si realizzeranno in concrete erogazioni a favore dei beneficiari non certo entro i brevi tempi postulati dalle finalità della stessa legge e dai sottesi obiettivi del Piano energetico nazionale.

La previsione, d'altro canto, contenuta in siffatto atto di programmazione, concernente la utilizzazione di personale coman- dato proveniente da amministrazioni pubbliche e private, a parte la prevalente impraticabilità giuridica - non anche "di fatto" - in assenza di disposizioni ad hoc, si rivela uno strumento gene- rativo sul terreno pratico di effetti perversi, sicchè non a caso il Ministro dell'industria nell'intervento svolto presso la Com-

-----  
(1) Secondo dati forniti dall'Amministrazione nel solo decorso eser- cizio sono pervenute 13.173 domande per invenzioni industriali, 9.673 per modelli, 16.637 per marchi nazionali, 1.150 per mar- chi internazionali, mentre i relativi provvedimenti concessivi sono risultati, rispettivamente, 5.703, 1.188, 4.682 e 1.150.

In relazione poi agli adempimenti imposti dalla normativa inter- nazionale e comunitaria sono pervenute 313 domande di brevetto euro- peo (trasmesse, previa istruttoria, ai fini dell'ulteriore corso, all'Ufficio europeo dei brevetti dell'Aja) nonché 4.600 traduzioni in lingua italiana di brevetti europei (verificati, registrati e messi a disposizione del pubblico) la cui validità in Italia è subordinata al deposito di dette traduzioni.

missione industria del Senato il 6 aprile scorso, in sede di esame del bilancio 1983, nel delineare l'intendimento di procedere ad una "miniriforma" delle strutture ministeriali, ha accennato alla "questione dei distacchi di personale esterno" (accanto a quelle relative al CIP, all'Ufficio brevetti e al settore delle energie alternative) (1).

Non dissimile appare la situazione organizzativa della direzione generale delle miniere, venutasi ad aggravare a seguito dei compiti ulteriori derivanti dalla recente legge 16 ottobre 1982, n. 752 relativa all'attuazione della politica mineraria, della quale si è in precedenza fatto cenno (2).

Per quanto poi attiene alle complesse attribuzioni della direzione generale del commercio interno, il settore più precario sotto il profilo organizzativo è quello del servizio metrico che, non conclusesi positivamente le iniziative legislative proposte negli ultimi anni ai fini di un suo adeguamento, pur tuttavia evidenzia presenze di 145 unità nel ruolo ispettivo, di 21 nel ruolo esecutivo, di 44 in quello ausiliario e di 3 in quello degli operai (in luogo,

-----  
(1) Pur nell'inadeguatezza delle strutture operanti nell'ambito della direzione generale in esame mette conto porre in rilievo che in materia di collaudi di impianti petroliferi - i cui oneri per spese di missione intidono sul cap. 3503 - nel corso dell'esercizio sono stati effettuati 65 collaudi concernenti prevalentemente depositi di oli minerali svolti da un'apposita commissione interministeriale, operante sin dal 1963, peraltro non prevista da specifiche disposizioni legislative o regolamentari (si rinvia al riguardo a quanto evidenziato nella Sez. II, cap. XIII, paragr. 3° della precedente relazione).

(2) A tal fine sono stati istituiti i capitoli 7902 (2 miliardi) 7.903 (2 miliardi) e 7904 (20 miliardi) la cui impegnabilità resta subordinata quanto meno alla preventiva determinazione da parte del CIPE degli indirizzi generali della politica nazionale mineraria.

rispettivamente, di 186, 44, 58 e 7 previsti) e per contro dovrà far fronte anche ai nuovi compiti operativi derivanti dal recepimento, sebbene tardivo, nel nostro ordinamento di una specifica normativa connessa a 28 direttive comunitarie concernenti il settore metrologico.

Notazioni particolari vanno invece formulate in ordine al ruolo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'agricoltura (UPICA), solitamente destinatario di trasferimenti di personale proveniente da altri ruoli ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 (1), a motivo di una sua "fisiologica" disponibilità di posti vacanti (2), utilizzati in alcuni casi solo strumentalmente e cioè per consentire al personale trasferito promozioni alla qualifica superiore e successivamente il "ritorno" nel ruolo di provenienza (3).

La consistenza delle strutture ministeriali, quale stabilita da leggi ormai lontane nel tempo, ma attualmente incongrua nella maggioranza dei casi ed esuberante in altri, obbliga a reiterare osservazioni in precedenza formulate in ordine alla sua razionalizzazione globale, al contempo individuatrice dei compiti che in atto si intendono assegnare al Ministero (e conseguentemente

-----  
(1) Nel decorso anno il consiglio di amministrazione ha deliberato il trasferimento di ruolo di 25 funzionari provenienti dagli altri ruoli ministeriali.

(2) A detto ruolo si accede - secondo la normativa che lo disciplina - mediante un concorso per esami ad una qualifica corrispondente a quella dell'ex direttore di sezione; tale posizione giuridica ed economica per effetto della vigente disciplina generale, si consegue invece attualmente indipendentemente da un concorso.

Nel 1982 sono state espletate le procedure di un concorso a 40 posti, ma soltanto nove posti infatti sono stati coperti.

(3) Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte nelle precedenti relazioni annuali e a pag. 452 dell'ultima (volume II/1).

dei mezzi e delle strutture necessarie), attesa del resto l'esigenza della corrispondente "copertura amministrativa" indispensabile specialmente in materia di interventi a favore di settori economici strategici, come sono quelli industriali e quello delle fonti di energia.

Da ultimo va riferito che con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982 n. 1084 (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 1983) è stato istituito il ruolo speciale del personale degli enti pubblici soppressi, comprensivo di 11 posti dirigenziali e di 45 posti variamente distribuiti nei livelli dal secondo all'ottavo.

#### 4. - Attività istituzionale

a) Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (articoli 3 e 4 della legge n. 675 del 1977; contabilità speciale n. 1259).

Il rendiconto per il 1981 della gestione fuori bilancio relativa al fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale evidenzia entrate per 782,5 miliardi (335 nel 1980), uscite per 758,2 miliardi (166 miliardi nel 1980) con un saldo attivo di 24,3 miliardi, che porta le giacenze complessive a fine 1981 a 929,9 miliardi.

Le entrate di detta contabilità speciale derivano totalmente dallo stanziamento di bilancio recato dal capitolo 7546 dell'esercizio 1981, originariamente dotato di 1.150 miliardi per la cassa e ridotto a 850 miliardi per effetto della legge di assestamento n. 652 del 1981.

Il minor importo delle entrate della indicata contabilità speciale (pari a 67,5 miliardi), deriva dalla applicazione degli articoli 3 e 6 del decreto legge n. 414 del 1981, convertito con modificazioni nella legge n. 544 del 1981 (1).

-----  
(1) Per effetto di tale normativa è stato imputato al cap. 7546 il conferimento di 10 miliardi a favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta, di 15 miliardi al Fondo - costituito presso l'Artigianocassa - per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e di 42,5 miliardi (dei

L'importo delle uscite comprende 1.81,8 milioni per spese correnti e 758 miliardi per spese in conto capitale.

Il consistente aumento di queste ultime rispetto all'esercizio precedente (165,6 miliardi) non va tuttavia ricollegato neppure per il 1981 ad erogazioni connesse agli interventi previsti nell'articolo 4 della legge n. 675, sebbene risulti, come in seguito sarà specificato, che provvedimenti ammissivi del genere sono stati adottati anche nel corso dell'esercizio.

L'erogazione degli oltre 758 miliardi per spese in conto capitale deriva da tre versamenti ai sensi di talune disposizioni recate dalla legge n. 675 e da sei versamenti disposti per effetto del citato articolo 3 del decreto legge n. 414 del 1981; in particolare 29 miliardi costituiscono rimborsi all'Erario dell'importo corrispondente alla detassazione IVA del 4 per cento per l'anno 1979, prevista in favore delle imprese industriali nell'articolo 18 della legge n. 675 e successive modificazioni. A tal fine il Ministero delle finanze ha vagliato la regolarità di n. 7315 dichiarazioni IVA, delle quali 5784 riconosciute regolari (1).

-----  
200 previsti nell'art. 3 del citato d.l. n. 414) al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla l. n. 1089 del 1968 e successive modificazioni.

(1) Nel rendiconto 1980 l'importo della detassazione IVA ex art. 18, relativa al 1978, risultò di 134,7 miliardi, corrispondenti a 58.000 dichiarazioni delle quali riconosciute regolari 56.307. La consistente differenza emersa in sede di rendiconto 1981—che riguarda i rimborsi per l'anno 1979— si ricollega alla disposizione di cui all'art. 5 del d.l. n. 23 del 1979, convertito con modificazioni nella l. n. 91 dello stesso anno, per effetto della quale il beneficio in esame è stato prorogato soltanto in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno.

Va posto in rilievo che detti 29 miliardi, aggiunti ai 134,7 miliardi, relativi all'esercizio 1978, ed ai 23,3 miliardi, relativi all'ultimo trimestre 1977, costituiscono, per un totale di 187 miliardi, le uniche effettive agevolazioni conseguite dalle imprese industriali entro il 1981 a carico del Fondo ristrutturazione e riconversione industriale.

Alla formazione delle cennate spese in conto capitale di oltre 758 miliardi hanno contribuito altresì il versamento di 14 miliardi, per effetto dell'articolo 28 della legge n. 675, al Fondo per la mobilità della mano d'opera, quello di 100 miliardi al Fondo medesimo per la riqualificazione del personale, ai sensi dell'articolo 24, secondo comma della legge finanziaria n. 119 del 1981 (in correlazione all'articolo 18 lettera b) e all'articolo 22 della legge n. 846 del 1978) nonché quello complessivo di 615 miliardi derivante dalla cennata normativa del decreto legge n. 414 del 1981 che razionalizzò la dotazione finanziaria a suo tempo prevista nella legge 675 in ordine al Fondo ristrutturazione e riconversione industriale (1).

-----  
(1) L'importo complessivo di detti 615 miliardi risulta costituito da: 190 miliardi versati al Mediocredito centrale in favore del Fondo costituito ai sensi della l.n. 782 del 1980 con una dotazione di 500 miliardi destinati alla concessione di anticipazioni ai Mediocrediti regionali per interventi creditizi alle piccole e medie industrie; 157,5 miliardi versati al Fondo speciale per la ricerca applicata (in aggiunta come già cennato a 42,5 miliardi imputati direttamente sullo stanziamento del cap. 7546); 150 miliardi versati all'Artigiancassa ed in particolare al Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 37 della l.n. 949 del 1952 e successive modificazioni; 100 miliardi versati al Fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi della l. Babatini (l. n. 1329 del 1965) per i finanziamenti relativi ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione da parte delle piccole imprese industriali ed artigiane; 10 miliardi versati al Mediocredito centrale per la costituzione di un fondo rotativo destinato allo

Le spese correnti, risultate pari a 181,8 milioni, si riferiscono ai compensi liquidati ai membri del Comitato tecnico aventi titolo (4,7 milioni) (1); a quelli liquidati a 24 esperti, anche per missioni (60 milioni) in relazione all'esercizio 1980, al versamento di 14,3 milioni all'Erario per ritenute fiscali, al pagamento di 29,2 milioni alla Databank S.p.A. (a seguito di convenzione stipulata per l'acquisto dei dati e delle elaborazioni originali e riservate, concernenti tutti i settori dell'attività produttiva in Italia, presentati in fascicoli monografici) e per il residuo importo e spese varie di funzionamento.

-----  
acquisto ed allo sconto dei crediti vantati dalle piccole e medie industrie nei confronti delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, compresi quelli ospedalieri; 7,5 miliardi versati ai Mediocrediti regionali dell'Abruzzo, della Puglia e della Calabria (la legge prevedeva anche quello della Basilicata).

(1) Con deliberazione n. 1294 del 25 novembre 1982 La Sezione del controllo ha ritenuto che ai direttori generali della produzione industriale e del tesoro nonché al segretario generale della programmazione economica non spetta il compenso mensile di lire 100.000 previsto dall'art. 8 del citato d.l. n. 23 del 1979, in quanto membri del Comitato in ragione della carica

Il controllo sul rendiconto e sulla allegata documentazione di spesa non è ancora concluso; all'Amministrazione sono state mosse in sede istruttoria osservazioni prevalentemente (1) identiche a quelle emerse in sede di esame dei rendiconti sull'esercizio 1979 e sull'esercizio 1980.

Nei primi mesi del corrente anno è pervenuta la risposta alle osservazioni formulate al rendiconto sull'esercizio 1979, che in parte reiteravano profili di legittimità già in precedenza contestati e sui quali si era pronunciata la Sezione del con-

-----  
(1) Un motivo nuovo è da ricollegare ad una convenzione stipulata nel 1979 (per l'importo di L. 40 milioni - 8 dei quali erogati nello stesso anno a titolo di anticipo-) con la MKT Consulenti associati s.n.c. di Cimica Gianfranco, per l'istituzione di una indagine - a mezzo di intervista ed invio di questionari - presso le imprese assistite nel periodo 1971-76 dalle agevolazioni ex l. n. 623 del 1959, al fine di conoscere il collegamento tra le medesime e gli investimenti occupazionali, gli effetti sulla redditività derivante dalle agevolazioni stesse, il rapporto del credito di esercizio con il credito bancario concedibile e gli impedimenti derivanti alle imprese dalle garanzie richieste dalle banche. A seguito della richiesta di un cospicuo aumento dell'indicato prezzo formulato dalla MKT, il Ministero ha ritenuto di avvalersi della clausola contenuta nell'art. 6 della convenzione e cioè di non far ricorso alla risoluzione per inadempimento ma di limitare gli importi per anticipi alle prestazioni rese, purché da esso ritenute utili. Tali prestazioni rese - è emerso dalla documentazione allegata al rendiconto - sono consistite nell'invio dei questionari soltanto a 60 (delle 13.250) aziende, delle quali 11 hanno restituito al mittente il questionario, 40 non hanno risposto e solo 9 hanno fornito le indicazioni richieste.

trollo con deliberazione n. 1181 del 26 giugno 1981 (1).

Al fine di superare le conseguenze negative derivanti da tale deliberazione il Ministero ha promosso una apposita deliberazione di interpretazione autentica, con la quale il CIPI ha stabilito che i settori a suo tempo individuati in data 24 febbraio 1978 non dovevano considerarsi 10, ma 23; l'intera questione ed in particolare l'ammissibilità dell'interpretazione autentica dell'indicato atto amministrativo del CIPI non ha ancora concluso l'iter istruttorio, essendo stati richiesti all'Amministrazione ulteriori elementi di giudizio nel febbraio del corrente anno.

Dalla lettura dei verbali delle riunioni del Comitato tecnico istituito con l'articolo 6 della legge n. 675 (2) nonché delle deliberazioni adottate dal CIPI e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale è emerso che - sebbene, come già indicato, nessuna erogazione di somme fino ad oggi si sia verificata per alcuni degli interventi in favore delle imprese industriali previsti nell'articolo 4 della legge n. 675 a carico del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, - tuttavia il CIPI, entro il 31 dicembre 1982, ha approvato 86 iniziative, comportanti investimenti complessivi per 5.348 miliardi, dei quali ammessi

-----  
(1) La Sezione al riguardo in particolare ha ritenuto che il numero massimo di esperti utilizzabile nella redazione dei piani di settore era rapportabile ai settori principali corrispondenti ai vari programmi finalizzati, individuati dal CIPI, e non ai sub-settori nei quali essi di norma risultano articolati.

(2) Detti verbali vengono acquisiti dall'Ufficio di controllo in relazione alle modifiche spesso apportate a piani di investimento a suo tempo presentati per l'approvazione da parte delle imprese ai fini delle agevolazioni ai sensi delle ll. n. 1011 del 1971 e n. 464 del 1972, abrogate con la l. n. 675 ma ultrattive sotto particolari aspetti.

alle agevolazioni il 51 per cento (2.731 miliardi) ed in particolare 464,7 miliardi da realizzare con il contributo in conto capitale ai sensi dell'articolo 3, settimo comma della legge n. 675, 583 miliardi mediante mutui agevolati con i fondi della stessa legge, 1.267,3 miliardi mediante provvista bancaria agevolata e 416 miliardi mediante provvista obbligazionaria, ugualmente agevolata (1)

L'allegato prospetto articola detti importi complessivi in relazione ai settori cui si riferiscono le 86 iniziative approvate (2).

-----

(1) A parte la obbligatoria quota di autofinanziamento, attestata intorno al 49%, è dato constatare che all'attuazione degli investimenti programmati contribuiscono, per il 23,7% degli stessi, il contributo in conto interessi sui mutui bancari, per l'11% circa il mutuo agevolato con i fondi pubblici, per l'8,68% il contributo in conto capitale (riservato alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno) ed infine per il 7,78% il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie decise dalle imprese per la realizzazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione.

(2) Il rapporto tra gli investimenti ammessi per ciascuno dei nove settori ed il numero delle corrispondenti iniziative individua il valore dimensionale medio di ciascuna di queste nei seguenti termini: 330,3 miliardi (auto); 230 miliardi circa (siderurgico); 79,3 miliardi (chimico); 50,3 miliardi (aeronautico); 33,1 miliardi (carta); 29 miliardi (meccanica strumentale); 19 miliardi (elettronica); 8,18 miliardi (tessile) e 6,75 miliardi (alimentare).

Avuto riguardo al complesso delle varie agevolazioni assenti risulta la seguente graduatoria delle percentuali dei relativi investimenti ammessi all'incentivo: siderurgico: (57,2%); chimico (58,1%); auto: (22,8%); tessile (53,8%); carta: (63,3%); meccanica strumentale: (58,6%); aeronautica: (49,8%); elettronica: (63%); alimentare: (49,6%). La più bassa incidenza, pertanto, della quota di autofinanziamento delle imprese, in termini percentuali, attiene al settore della carta e per contro, il più basso livello percentuale dell'agevolazione pubblica riguarda il settore auto.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Prospetto A

## LEGGE N. 675/1977 -- PROGETTI APPROVATI DAL CIPR AL 31.12.1982

Settore	N. iniziative	Investimenti ammessi (in md)	AGEVOLAZIONI (md)							TOTALI			
			Contributo in c. capitale Art. 3, c.VII Val.Ass. Val.Perc.	Mutuo agevolato Art. 4 lett.A Val.Ass. Val.Perc.	Finanziamento bancario Art. 4 lett.B Val.Ass. Val.Perc.	Esistenze obbligatorie Art. 4 lett. C Val.Ass. Val.Perc.	Val.Ass.	Val.Perc.	Val.Ass.		Val.Perc.		
1) Tessile	32	262	4,9	10,8	2,32	9	1,54	116,2	9,16	3	0,72	139	5
2) Siderurgico	9	2.069	38,7	252,9	54,42	280	48	652	51,44	—	—	1.184,9	43,3
3) Chimico	17	1.348	25,2	108,2	23,28	158	27,1	110	8,67	407	97,8	783,2	28,6
4) Alimentare e Agro Aliment.	4	27	0,5	—	—	—	—	13,4	1	—	—	13,4	0,49
5) Carta	7	232	4,3	29,7	6,39	20	3,43	97,3	7,65	—	—	147	5,38
6) Elettronica	5	95	1,77	11,6	2,49	10	1,7	38,3	3	—	—	59,9	2,19
7) Meccanica strumentale	6	174	3,2	14,4	3	20	3,43	67,6	5,33	—	—	102	3,73
8) Aeronautico	3	151	2,8	—	—	14	2,4	55,2	4,35	6	1,44	75,2	2,75
9) Auto	3	991	18,5	37	7,96	72	12,34	117	9,23	—	—	226	8,2
Totale	86	5.348	100	464,7	100	583	100	1.267,3	100	416	100	2.731	100

Le risultanze negative, in termini di erogazioni, riferite a ciascuna delle quattro indicate categorie di agevolazione investono prioritariamente il settore del credito agevolato, che costituisce ' percentuale di rilievo nella provvista dei mezzi (il 23,7 per cento rispetto agli investimenti ammessi e il 46,4 per cento rispetto al totale delle agevolazioni assentite), attesa la sua rilevanza, giuridicamente condizionante anche rispetto a talune significative altre forme di agevolazione.

La crisi del credito agevolato (1), non ha trovato neppure nel decorso esercizio soluzione; d'altro canto non ha trovato definizione neppure il nuovo assetto del credito agevolato, proposto con il disegno di legge n. 3084/C, secondo il quale i vari contributi in conto interessi, previsti dalle vigenti leggi, sostanzialmente verrebbero sostituiti con contributi in conto capitale (2).

Nell'attesa, pertanto, di un "ruolo diverso del sistema creditizio" (3), deve constatarsi ormai abbandonata dal Ministero la scel-

-----  
(1) Essa, com'è noto, trae origine sia dalla prospettiva del sistema creditizio di pervenire ad una netta scissione sotto il profilo soggettivo tra decisione sul credito (di esclusiva competenza delle stesse istituzioni creditizie) e decisione sull'incentivo (di competenza della P.A. e non più delle banche in sede non solo istruttoria ma anche di controllo dell'avvenuta attuazione delle iniziative incentivate) sia dalle difficoltà degli istituti di credito di approvvigionarsi nel mercato del risparmio, mediante obbligazioni di lunga durata, dei fondi da destinare al credito industriale.

(2) Sulla effettiva idoneità di tale progettata riforma a consentire interventi pubblici solleciti e quantitativamente certi nonché a risolvere le difficoltà incontrate dalla P.A. nella verifica tecnica, economica e finanziaria di progetti e nell'accertamento della avvenuta realizzazione delle iniziative, sono state manifestate perplessità nella precedente relazione, alla quale si rinvia (cfr. Cap. XIII - paragrafo 4°, a) della parte II, pag. 455 e 456).

(3) In tal senso si è espresso di recente il Ministro dell'industria (cfr. resoconto sommario della seduta della Commissione industria della Camera del 27 gennaio 1983).

ta effettuata a suo tempo della gestione indiretta degli incentivi mediante le apposite convenzioni stipulate con gli istituti di credito (1) ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 6, quarto comma della legge n. 675 e dall'articolo 10 del citato decreto legge n. 23 del 1979. A tale decisione il Ministero è pervenuto anche sulla base di apposito parere della II Sezione del Consiglio di Stato, reso interlocutoriamente, in data 17 novembre 1982 e, definitivamente, il successivo 22 dicembre (n. 915 del 1982) (2).

Peraltro, l'attivazione concreta di siffatta forma di provvista finanziaria da parte delle imprese mediante mutui agevolati ha tratto pregiudizio dall'andamento del credito agevolato e ciò per le note connessioni previste dal legislatore (articolo 7, primo comma, legge n. 675) tra detti mutui ed i finanziamenti bancari agevolati.

D'altra parte, neppure la disposizione successivamente introdotta con l'articolo 3, sesto comma del decreto legge n. 414/del 1981 (3), si è rivelata idonea ad attivare la concreta agevolazione

-----  
(1) Sul riduttivo apporto offerto dagli istituti di credito mediante lo schema di convenzione - caratterizzato da una lunga fase di trattative - concordato nel 1980, si rinvia alle considerazioni espresse a pag. 457 della precedente relazione (Parte II, Cap. XIII, paragr. 4°, a).

(2) Tale pronuncia consultiva è rilevante anche sotto il riflesso che il Ministero potrà stipulare i mutui direttamente con le imprese mediante scrittura privata e con procedura semplificata, non dovendo si operare alcuna scelta sull'oggetto del contratto, sull'impresa mutuataria sull'ammontare dell'agevolazione creditizia, trattandosi di elementi tutti previamente fissati da una deliberazione adottata dal CIPI e da un successivo decreto ministeriale.

(3) Con tale disposizione fu stabilito che l'erogazione dei mutui diretti poteva raccordarsi con le emissioni obbligazionarie agevolate, in luogo dei finanziamenti bancari agevolati, e ciò stante la già evidenziata "crisi del credito agevolato".

del mutuo diretto.

Nel corso dell'esercizio infatti il Ministero ha emanato un decreto sulle procedure per l'applicazione delle agevolazioni relative alle emissioni obbligazionarie previste nella lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 675; tale regolamentazione, peraltro, in sede istruttoria del controllo non è apparsa in armonia con la disciplina legislativa in materia, (articolo 7, settimo comma della legge 675), contenendo questa la previsione della agevolazione in conto interessi esclusivamente con riferimento alla durata dell'ammortamento delle obbligazioni emesse dalle imprese e rimanendo, pertanto, escluse le fasi anteriori e segnatamente quelle relative alla attuazione dei processi di ristrutturazione e di riconversione nonché al preammortamento.

Neppure infine il quarto tipo di agevolazione - il contributo in conto capitale in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno - ha potuto trovare concreta operatività, sebbene nel corso dell'esercizio sia stato emanato apposito decreto di disciplina delle procedure, che non ha superato la fase istruttoria del controllo non solo per la carenza di potere normativo del ministero in siffatta materia (1) ma soprattutto per la particolare disciplina ivi prevista in ordine all'accertamento della avvenuta esecuzione delle opere incentivate, in forza della quale sarebbero state sufficienti dichiarazioni all'uopo rilasciate dagli organi attivi o di controllo delle stesse imprese beneficiarie ovvero meri elen

-----  
(1) Ai sensi dell'art. 6, quinto comma della l. n. 675, detto potere normativo è infatti azionabile soltanto per stabilire tempi, procedure e metodologie delle istruttorie allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito, finalità queste tutte estranee alle agevolazioni contributive in conto capitale.

chi di fatture, benché munite di attestazione notarile in ordine alla loro conformità agli originali (1).

A fronte di siffatto quadro dei motivi che hanno impedito sul piano operativo la concreta erogazione dei quattro tipi di incentivi in favore delle imprese a carico del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, non c'è dubbio che decisiva appare la risoluzione della nota "crisi del credito agevolato, che dipende dai fattori sostanziali della struttura economica e finanziaria della nostra economia e si collega sostanzialmente al contenimento del tasso di inflazione (che è alla base della carenza dei mezzi finanziari acquisibili sul mercato dagli istituti di credito mediante emissioni di obbligazioni di medio-lunga durata).

Ad ogni modo, la normativa contemplata nell'articolo 18 della legge finanziaria per l'anno 1983 (legge n. 130 del 1983), sembra destinata a disinceppare talune delle indicate forme agevolative e segnatamente quella prevista nell'articolo 4, lettera c) della legge 675 (contributi in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie decise dalle imprese): è stato infatti stabilito al quarto comma di detto articolo 18, ad integrazione della disciplina di cui all'articolo 7, settimo comma della legge n. 675, che detti contributi possono essere concessi anche a seguito di emissioni obbligazionarie con entrata immediata in ammortamento (2).

-----  
(1) Su tale metodologia, seguita anche nella elaborazione dello schema concordato nel 1980 per le convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito ai fini della gestione indiretta degli incentivi, si rinvia alle considerazioni espresse nelle note 1) e 2) di pag. 434 della precedente relazione (Sez. II, Cap. XIII, paragr. 3°).

(2) In sede applicativa dovrà constatarsi in qual modo il Ministero potrà cautelarsi contro l'eventualità che alle erogazioni contributive afferenti ad emissioni parziali obbligazionarie non abbia eventualmente fatto seguito la realizzazione dei programmi di ristrutturazione o di riconversione, cui in definitiva sono finalizzate le agevolazioni.

L'attivazione di tale forma agevolativa potrà consentire, a sua volta, anche quella del mutuo diretto per effetto dell'articolo 7, primo comma della legge 675 e del già ricordato articolo 3, sesto comma del decreto legge n. 414 del 1981.

D'altra parte anche l'intervento contributivo in conto capitale in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno semora destinato a concreto avvio, dovendosi prendere atto della scelta operata dal legislatore nel quarto comma dell'articolo 18 che cioè le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale (1).

-----  
(1) In materia in genere di accertamento della avvenuta realizzazione delle iniziative industriali incentivate con fondi pubblici nei successivi sesto e settimo comma dello stesso articolo 18 è prevista poi la possibilità della istituzione di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle imprese interessate.

Questi test<sup>2</sup> indicati costituiscono gli urgenti "ritocchi" della l. n. 675 preannunciati dal Ministro dell'industria alla Commissione industria della Camera il 27 gennaio 1983 accanto ad una successiva apposita iniziativa legislativa che proporrà "quasi un vero e proprio testo unico" della legislazione di politica industriale e prevedibilmente la traduzione normativa dei risultati cui sono pervenuti il dibattito svoltosi presso la indicata Commissione parlamentare, conclusosi con la Relazione sulla politica industriale (Doc. XXXIV n. 2) e la indagine conoscitiva, promossa dalla stessa Commissione, sul tema della "evoluzione qualitativa e quantitativa della domanda vista come strumento per orientare le scelte delle imprese verso obiettivi programmati di occupazione e di sviluppo" (cfr. bollettino delle Commissioni parlamentari, XII Commissione, in data 12 gennaio 1983). Sotto il profilo strumentale il preannunciato (dal Ministro della stessa sede) "ruolo diverso del sistema creditizio" è auspicabile si muova nella direzione della maggiore celerità possibile della concretizzazione degli interventi pubblici tenuti presenti dagli operatori nell'impostazione dei propri programmi d'investimento, in modo che essi non degradino da "incentivi di risultato" a mere sopravvenienze attive, incerte nel "quando" e nel "quanto" come del resto dimostra l'applicazione della l. n. 675.

Ove, da ultimo, si profilino avviate a soluzione (1) le note riserve espresse in sede comunitaria sull'ampio ventaglio di agevolazioni previste dalla legge 675 in relazione all'articolo 92 e seguenti del Trattato di Roma, è ragionevole prevedere che nel corso del 1983, accanto alle agevolazioni relative alla detassazione IvA contemplate nell'articolo 18 della legge 675, affluiranno in concreto alle imprese industriali - sebbene con notevole ritardo - gran parte delle altre previste nell'articolo 4 della stessa legge e già assentite con formali pronunce del CIPI e provvedimenti ministeriali.

b) fondo per il credito agevolato alle industrie del Centro-Nord (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976; contabilità speciale n. 1274).

Il rendiconto relativo al 1981 della gestione fuori bilancio istituita per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, pervenuto alla Corte soltanto all'inizio del corrente anno, evidenzia per la prima volta movimenti anche in uscita oltre che in entrata.

In particolare quest'ultima risulta quantificata in 24,35 miliardi, provenienti dal capitolo 7541 dell'esercizio 1981; le uscite sono risultate 3,8 miliardi, con una giacenza di cassa, per la gestione 1981, pari a 20,5 miliardi, che, aggiunta a quella risultante a fine 1980 (327,9 miliardi), evidenzia in 348,5 miliardi circa le disponibilità di cassa alla fine del 1981.

-----

(1) Cfr. in merito l'intervento del Ministro dell'Industria nella seduta della Commissione del Senato in data 7 aprile 1983 (pag.97).

I cennati 3,8 miliardi di spese riguardano le prime erogazioni contributive effettuate nei confronti delle imprese industriali, ai sensi della disciplina contenuta nel titolo II (articoli 5, 6 e 8) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902, a seguito di provvedimenti concessivi emanati negli anni precedenti.

Il prospetto A aggrega i dati complessivi evidenziandone la ripartizione per regioni in relazione sia al numero delle domande, sia all'ammontare degli investimenti e dei finanziamenti, sia al dato occupazionale, sia infine alla tipologia delle singole iniziative.

Dal prospetto emerge che a fronte di 81 iniziative realizzate per 76 miliardi d'investimento, il finanziamento agevolato è risultato di 37 miliardi e l'occupazione interessata a detti investimenti pari a 12.207 unità (1).

Siffatti dati complessivi tuttavia non renderebbero adeguatamente ragione della concreta applicazione delle varie agevolazioni previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902,

-----  
(1) In termini di domande guida la graduatoria la Toscana (32), seguita dalla Lombardia (17), dall'Umbria (15) e poi dalle altre cinque regioni del Centro-Nord.

In termini di investimenti realizzati all'Umbria (21,65 miliardi) seguono la Lombardia (16,25 miliardi), la Toscana (17,82 miliardi) ecc. ed in termini di finanziamento agevolato all'Umbria (9,96 miliardi) seguono la Toscana (9,18 miliardi) la Lombardia (8,98 miliardi) ecc.

Sotto il profilo occupazionale alla Lombardia (5511) seguono il Veneto (2296), la Toscana (2147), l'Umbria (1891) ecc.

## PROSPETTO A

RIPARTIZIONE PER REGIONI DELLE CONCESSIONI EX D.P.R. N.902  
(RENDICONTO 1981)

		Investim. (in md)	Finanziam. (in md)	Occupaz.
<b>1) PIEMONTE</b>				
N.I.	-	-	-	-
Ampl.	-	-	-	-
Amm.	1	0,04	0,02	24
<b>2) LOMBARDIA</b>				
N.I.	-	-	-	-
Ampl.	1	0,12	0,06	67
Amm.	16	18,11	8,92	5.444
	--	----	----	-----
	17	18,23	8,98	5.511
<b>3) TRENINO</b>				
N.I.	1	1,62	0,97	11
Ampl.	-	-	-	-
Amm.	1	0,99	0,59	99
	--	----	----	---
	2	2,61	1,56	110
<b>4) VENETO</b>				
N.I.	2	2,76	1,30	81
Ampl.	3	3,24	1,58	828
Amm.	6	5,66	2,80	1.387
	--	----	----	-----
	11	11,66	5,68	2.296

segue prospetto A

## 5) EMILIA ROMAGNA

N. I.	1	1,57	0,60	6
Ampl.	1	1,93	0,80	120
Amm.	-	-	-	-
	---	----	----	----
	2	3,50	1,40	1 126

## 6) TOSCANA

N. I.	4	2,14	1,12	96
AMPL.	9	6,22	3,02	628
AMM.	19	9,46	5,04	1.423
	--	-----	-----	-----
	32	17,82	9,18	2.147

## 7) UMBRIA

N. I.	3	7,10	3,94	649
Ampl.	3	5,43	1,36	62
Amm.	9	9,12	4,66	1.180
	--	-----	-----	-----
	15	21,65	9,96	1.891

## 8) MARCHE

N. I.	-	-	-	-
Ampl.	1	0,55	0,25	102
Amm.	-	-	-	-
	--	-----	-----	-----
	81	76,06	37,03	12.207

ove essi non venissero disaggregati in relazione agli interventi differenziati con riguardo al limite massimo del capitale investito e degli investimenti da realizzare, alla percentuale del tasso di riferimento a carico delle imprese ed alla tipologia delle iniziative agevolabili - previsti dal legislatore negli articoli 5 (le zone riconosciute insufficientemente sviluppate della Toscana, Umbria, Marche e Lazio, cui è riservato un trattamento di maggior favore), 6 (quelle delle regioni del Nord, ugualmente depresse, sebbene in minor misura) e 8 (le zone del Centro e del Nord, non insufficientemente sviluppate).

I prospetti B - C - D offrono i dati di sintesi relativi rispettivamente agli articoli 5, 6 e 8 ed evidenziano che complessivamente (1) l'intervento pubblico ha privilegiato - contro l'evidente ratio della normativa - le iniziative per l'ammodernamento realizzate nelle zone non insufficientemente sviluppate sia del Centro che del Nord (articolo 8).

-----  
(1) Alle zone non insufficientemente sviluppate considerate nell'art. 8 si riferiscono infatti il 50,6% delle iniziative agevolate, il 45,17% degli investimenti, il 47% circa dei finanziamenti e il 71,7% circa dell'occupazione assistita.

Per contro le minori percentuali sotto ogni riflesso riguardano le zone insufficientemente sviluppate del Nord (art. 6), mentre a quelle analoghe del Centro, considerate più favorevolmente dal legislatore, si riferiscono il 37% delle iniziative, il 39,5% degli investimenti, il 58% dei finanziamenti ed il 18,2% dell'occupazione.

Ove si abbia riguardo alla tipologia delle iniziative e segnatamente a quelle consistenti nella realizzazione di nuovi impianti e quindi di occupazione nuova emerge che delle 81 iniziative soltanto 11 appartengono a tale categoria (7 per il Centro e 4 per il Nord) con 15,2 miliardi circa di investimenti (20% circa del totale), 7,93 miliardi dei finanziamenti agevolati (10,4% del totale) e 843 nuove unità (6,9% del totale).

PROSPETTO B

## RENDICONTO 1981 DPR N. 902

## ART. 5

N° Concessioni	30	Nuovi Impianti	7
		Ampliamenti	13
		Ammodernamenti	10
Localizzazione	Toscana 18		
	Marche 1		
	Umbria 11		
Forza occupazionale	2.222		
Ammontare investimenti	30.065.917.890		
"    finanziamenti	14.131.550.000		
SETTORI MERCEOLOGICI		Carta	1
		Legno mobili e arredi	4
		Laterizi, piastrelle mat.edile	9
		Tessuti e abbigliam.	3
		Industrie estrattive	4
		"    chimiche e farma- ceutiche	3
		"    alimentari	3
		"    metc.e metallurg.	3

## PROSPETTO C

## RENDICONTO 1981 DPR N. 902

## ART. 6

N° CONCESSIONI	10	Nuovi Impianti	4
		Ampliamenti	5
		Ammodernamenti	1

LOCALIZZAZIONE	Trentino	1
	Veneto	5
	Lombardia	2
	Emilia Romagna	2

Forza occupazionale 1.233

Ammontare investimenti	11.635.390.781
" finanziamenti	5.505.200.000

Settore Merceologico	Industrie alimentari	1
	Fond. e metall.	2
	Tessili	3
	Lavoraz. Legno	1
	Piast. e ceramiche	1
	Elettriche (Mecc.)	1
	Casalinghi	1

RENDICONTO 1981 DPR N.902		PROSPETTO D
ART. 8		
N° Concessioni	41	
Liquidazioni		
	Piemonté	1
	Lombardia	15
	Trentino	1
LOCALIZZAZIONE	Veneto	6
	Toscana	14
	Umbria	4
FORZA OCCUPAZIONALE	8.752	
AMMONTARE INVESTIMENTI	34.363.652.239	
FINANZIAMENTI	17.394.100.000	
	Ind.dolciarie e aliment.	6
	- carta	1
	- mobili e legno	4
	Lab.fotograf.e arti grafiche	2
SETTORE MERCEOLOGICO	Ind. Tessile	4
	- metallurgica	3
	- meccanica	10
	- piast.ceram.e mat.edil.	5
	- chimica	3
	Vetreria	2
	Fonderia	1

In particolare a quelle delle regioni Lombardia e Toscana si riferisce il 71 per cento delle iniziative ex articolo 8 ed al settore meccanico il 20 per cento delle medesime.

I cennati 3,8 miliardi di contributi erogati nel 1981 e costituenti, come già evidenziato, le uscite del relativo rendiconto, hanno trovato causa nella realizzazione di mere opere di ammodernamento ex articolo 8 in ragione del 36,6 per cento (1,4 miliardi circa).

D'altra parte a siffatti risultati distorti non è rimasto estraneo neppure il comportamento del CIPI, che, con deliberazione dell'11 dicembre 1980, derogativa di quella adottata dal CIPE il 31 maggio 1977, ha consentito che le iniziative di ampliamento possano prescindere dall'aumento occupazionale, venendo in tal modo a rendere sul terreno applicativo non sempre agevole la distinzione tra tali iniziative e quelle di ammodernamento, caratterizzata appunto dalla inalterabilità del dato occupazionale di queste.

Delle conseguenze di siffatto incerto confine tra le due anzidette categorie di agevolazioni si riferirà eventualmente nella relazione concernente il rendiconto relativo all'esercizio 1982.

L'esiguità dei finanziamenti oggetto del rendiconto non consente certo un giudizio adeguato sulla operatività del fondo istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 902; una valutazione complessiva al riguardo è invece possibile alla stregua delle pronunce consultive adottate dal Comitato (competente in ordine all'esame delle domande), i cui verbali sono trasmessi alla Corte unitamente ai decreti di modifica di vecchi provvedimenti emanati a suo tempo ai sensi della soppressa legge n. 623 del 1979, sottoposti

per ciò stesso al controllo preventivo.

L'unito prospetto E aggrega i dati relativi alle pronunce complessivamente rese dal Comitato entro il 31 dicembre 1982 ed evidenzia 2.491 domande accolte (1) per la realizzazione di 2.328,1 miliardi di investimento, dei quali ammessi all'agevolazione 1.120,1 miliardi ed un dato occupazionale pari a 276.613 unità.

Non dissimilmente da quanto rilevato nella precedente relazione vanno reiterate in questa sede le considerazioni relative al forte squilibrio emerso in sede applicativa - già del resto messo in luce precedentemente in sede di esame del rendiconto - in favore delle zone non insufficientemente sviluppate del Centro-Nord (articolo 8), destinatarie, invece, secondo il disegno normativo contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n.902, di esigue agevolazioni; si riferiscono infatti a tali iniziative per solo ammodernamento due terzi delle 2.491 domande accolte, con il 66 per cento circa degli investimenti, il 63 per cento dei finanziamenti e l'83 per cento dell'occupazione.

Per contro, l'area territoriale maggiormente protetta, secondo la disciplina legislativa contenuta nell'articolo 5 (le zone insufficientemente sviluppate del Centro), è risultata sul terreno applicativo quella marginale, con appena il 16,3 per cento delle domande complessive accolte, il 15,15 per cento degli investimenti, il 17,10 per cento dei finanziamenti e l'8,34 per cento dell'occupazione (per le zone analoghe del Nord;

-----  
(1) Di tali domande 81 - come è emerso dal rendiconto esaminato - sono risultate alla fine dell'esercizio 1981 già munite del decreto di concessione e di quello di liquidazione - che interviene dopo l'accertata realizzazione dell'iniziativa - ed i relativi mutui alla stessa data erano già in fase di ammortamento.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO E

PROSPETTO GENERALE DEI FINANZIAMENTI DPR n. 902 AMMESSI DAL COMITATO

	ART. 5		ART. 6		ART. 8	4)		TOTALE (1 + 2 + 3)					
	1)	2)	3)	4)		5)	6)	7)	8)				
	AMPL.	AMM.	TOTALE	N.I.	AMPL.	AMM.	TOT.	AMPL.	N.I.	AMM.	TOTALI		
Numero domande accolte	109	204	93	406	109	249	66	424	1.661	218	453	1.820	2.491
Investimenti (md)	103,3	157,7	91,9	352,9	132,6	250,6	52,5	435,7	1.539,2	235,9	408,3	1.683,6	2.328,1
Finanziam. concesso (in md)	55,8	86,5	49,4	191,7	66,5	128,5	26,2	221,2	707,2	122,3	215,0	782,8	1.120,1
Occupazione													
Prima	805	9.531	8.093	18.429	1.450	20.793	6.072	28.315	224.075	2.255	30.324	238.240	270.819
Dopo	3.344	12.065	7.664	23.073	4.827	25.269	5.757	35.853	217.687	8.171	37.334	230.608	276.613

previste nell'articolo 6, le percentuali sono solo di poco superiori e cioè, rispettivamente, del 17 per cento, del 18,7 per cento, del 19,75 per cento e del 12,96 per cento) (1).

L'analisi dei dati contenuti nel prospetto F, consente di verificare la distribuzione dell'intervento pubblico in relazione ai vari settori industriali.

c) Incentivi al settore commerciale (legge n. 517 del 1975)

Nel corso dell'esercizio la legge n. 517 è stata rifinanziata e in taluni punti modificata ed integrata mediante la disciplina recata dall'articolo 9 del decreto legge n. 697, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1982, n. 887.

-----  
(1) Tenuta presente la tripartizione delle iniziative, va rilevato che quelle concernenti nuovi impianti costituiscono soltanto l'8,75% con il 10,13% degli investimenti, il 10,9% dei finanziamenti ed il 2,95% dell'occupazione. Talune realizzazioni di nuovi impianti in effetti costituiscono sostituzioni di piccoli stabilimenti, il che giustifica l'esistenza del dato occupazionale anche prima dell'attuazione dell'iniziativa. La vera occupazione incrementale risulta pertanto pari a 5.916 unità. Nel complesso peraltro gli aumenti occupazionali previsti ammontano a 5.794, tenuto conto del decremento connesso alla realizzazione degli ammodernamenti (7.652), che, a sua volta supera l'aumento di 7.010 unità concernente la realizzazione delle iniziative di ampliamento.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO F

RIPARTIZIONE PER SETTORI DEI FINANZIAMENTI EX DPR N.902 APPROVATI  
AL 31.12.1982

	N.ro	Inv. in md	Fin. in md	Occupazione	
				Prima	Dopo
ESTRATTIVO	19	9,7	5,2	1.255	1.322
ALIMENTARI	348	317,1	170,6	22.803	23.085
TABACCO	1	275,1	192	18	22
TESSILE	277	203	118,7	36.620	35.990
VES.ABBIGL. ARRED.	58	39,5	22,7	10.641	11.176
PELLI E CUOIQ	88	39,3	24,2	7.648	8.170
LEGNO	188	100,3	63,4	12.307	12.808
SIDERURG.	47	37,8	21,2	4.458	4.656
METAL.	94	81,1	46,5	10.482	10.160
MECCANICO	660	475,6	287,3	87.053	88.818
LAV.MIN.NON METAL- LICHE	326	303,6	170,7	26.705	28.579
CHIMICO	120	161,1	82,3	27.925	28.014
DERIV.PETR. E CARB.	2	1	0,5	40	55
GOMMA	26	17,2	11,1	3.628	3.719
CARTA E CARTOT.	73	51,8	30,2	5.389	5.508
POLIG. EDIT.	33	16,9	10	2.038	2.066
FOTO-FONO-CINEAMAT.	5	2	1,3	496	522
LAV.MAT.PLASTICHE	98	62,9	35,7	6.849	7.256
MANIF.VARIE	24	14,9	9,1	4.376	6.596
COSTR.ED INS.IMPIANTI	1	0,9	0,6	10	10
SERVIZI	3	15	7,5	78	81
	-----	-----	-----	-----	-----
TOT. GEN.	2.491	1.951,9	1.120,1	270.819	276.613
	=====	=====	=====	=====	=====

Sotto il primo riflesso è da evidenziare che il rifinanziamento è stato quantificato in 500 miliardi, in ragione di 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991 (1).

I "ritocchi" più significativi intervenuti in ordine a taluni aspetti della disciplina contenuta nella legge n. 517 sono diretti alla riduzione del fenomeno relativo alla polverizzazione della rete distributiva, del resto paradossalmente incentivato anche con l'intervento pubblico previsto dalla legge n. 517, come la Corte ha ripetutamente evidenziato nelle precedenti relazioni.

In siffatta logica sono da considerare opportune, per un verso l'espressa esclusione dalle agevolazioni contributive in conto interessi, ai sensi della legge n. 517, di finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire (2) (3), e, sotto un riflesso

-----  
(1) La dotazione iniziale di 85 miliardi (per il periodo 1975-1984), stabilita nel sesto comma dell'art. 6 della l. n. 517, era stata già integrata di 250 miliardi con l'art. 34 della l. n. 146 del 1980, in ragione di 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

(2) Il Comitato interministeriale previsto dall'art. 6 della l. 517 ha stabilito a tal fine con circolare n. 14 del 28 dicembre 1982 che tale divieto trova applicazione in ordine ai finanziamenti richiesti agli istituti di credito dopo il 5 agosto 1982, data del d.l. n. 495 del 1982, non convertito in legge, ma poi riprodotto nel citato d.l. n. 697. Ha altresì stabilito in armonia con la nuova disciplina che, per i finanziamenti di importo superiore richiesti a decorrere da tale data, l'eventuale riduzione in sede di stipulazione del mutuo o di erogazione dello stesso, al di sotto del predetto limite dei 30 milioni, comporta la revoca del contributo.

(3) A siffatto obiettivo di razionalizzazione risultano finalizzate

sia pure indiretto, l'aumento dal 10% al 50% della quota sugli stanziamenti annui destinabile al commercio all'ingrosso.

In materia poi di limiti massimi di finanziamenti agevolabili è stato elevato a 600 milioni quello concernente il commercio effettuato da imprese individuali e a 2 miliardi quello relativo al commercio effettuato da imprese a carattere associato(1). Detto limite è ulteriormente elevato a 20 miliardi nei confronti delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimentari nonché delle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

E' stato altresì previsto un contributo speciale - per consentire l'aumento delle disponibilità del fondo di garanzia - alle cooperative ed ai consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare ai soci la concessione di crediti per l'esercizio o per gli investimenti (2).

-----  
altresì varie disposizioni contenute nell'art. 8 di detto d.l. n.697, che prevedono in particolare la temporanea sospensione nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sprovvisti del piano di sviluppo e della rete di vendita, del rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

(1) Gli originari limiti, rispettivamente di 150 e di 500 milioni, erano stati raddoppiati con apposita disposizione contenuta nel d.l. n. 414 del 1981, convertito con modificazioni nella l. n. 544 del 1981.

(2) La misura di detto contributo speciale è fissata nell'1% dei finanziamenti - destinati all'esercizio o agli investimenti - ottenuti dai soci di detti consorzi o cooperative, purché assistiti dalla garanzia da parte di questi ultimi. Il Comitato interministeriale nella riunione del 21 dicembre 1982 ha elaborato specifici criteri applicativi di tale disciplina relativa ai "confidi" ed ha stabilito

Nel decorso esercizio l'Amministrazione ha proseguito l'attività applicativa della legge n. 517 ai vari livelli, istruttorio, consultivo (per opera dell'apposito Comitato), concessivo e liquidativo del contributo.

Sono in particolare pervenuti alla Corte 631 decreti di concessione per un importo globale di finanziamento agevolato pari a 40,6 miliardi.

L'analisi di detti provvedimenti conduce a conclusioni coincidenti con quelle espresse nelle precedenti relazioni.

Ed invero, avuto riguardo alla tripartizione dei soggetti beneficiari contenuta nell'articolo 1 della legge, il 90,8 per cento dei finanziamenti (n. 573) con il 73,7 per cento dei relativi importi (29,85 miliardi circa) ha riguardato medio-piccole imprese a carattere individuale, residuando pertanto alle altre due categorie (soggetti a carattere associato ed in particolare cooperative di consumo), rispettivamente, il 4,8 per cento (n.30) e il 4,4 per cento (n.28) dei finanziamenti, cui corrispondono il 12,36 per cento (5 miliardi) ed il 13,93 per cento (5,74 miliardi) dei relativi importi.

Anche l'analisi dei dati condotta alla stregua della disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge non si sostanzia in rilevazioni differenti rispetto a quelle emerse negli esercizi precedenti.

I 631 finanziamenti invero sono risultati diretti all'acquisto di locali nella misura del 17,1 per cento (n.108) con il 18 per cento circa dei relativi importi totali (7,27 miliardi), alla costruzione, all'ampliamento o al rinnovo dei locali nella misura del 28,2 per cento (n. 178) con il 42,46 per cento (17,24 miliardi) dei relativi

-----  
il termine del 30 aprile 1983 per la presentazione delle domande volte alla utilizzazione dei fondi relativi al 1982 e quella del 30 settembre di ogni anno per l'utilizzazione dei fondi relativi agli esercizi successivi (5 miliardi annui).

importi totali ed all'acquisto di attrezzature commerciali nella misura del 54,67 per cento (n.345) con il 39,6 per cento (.16 miliardi) dei relativi importi totali.

Sotto il profilo territoriale va rilevato che il 44,1 per cento dei finanziamenti (n.278) - con il 38,5 per cento (15,6 miliardi) degli importi - ha riguardato il Mezzogiorno, il che in prospettiva induce a ritenere osservata la apposita riserva di legge in considerazione della maggiore durata dell'ammortamento - rispetto a quella prevista per il Centro-Nord - e della minore percentuale del tasso di riferimento a carico delle imprese interessate.

Anche l'articolazione dei vari finanziamenti tra le varie tabelle merceologiche non presenta novità rispetto al passato essendo risultati prevalenti quelli attinenti ai prodotti alimentari (N.130) cui vanno aggiunti i finanziamenti relativi a bar e ristoranti (n.69).

Le considerazioni fin qui svolte in ordine alla legge n. 517, per il loro carattere limitato al periodo di riferimento (esercizio 1982), non consentono una visione d'insieme sulla operatività di detta legge in favore del settore commerciale, che invece si reputa necessaria. A tal fine i prospetti A, B e C rispondono a siffatta esigenza e concernono precisamente l'analisi complessiva dei soli provvedimenti concessivi trasmessi alla Corte in tutto il periodo di operatività della legge n. 517 fino al 31 dicembre 1982, condotta secondo la consueta metodologia e cioè con riferimento al la tripartizione dei soggetti beneficiari prevista nell'articolo 1, alle finalità concrete dei finanziamenti agevolati, individuate nel l'articolo 2 (avuto riguardo anche alla dislocazione territoriale) nonché alla articolazione dei finanziamenti secondo le varie tabel

PROSPETTO <sup>4</sup>

## LEGGE 517 - ART. 1 (Soggetti beneficiari)

## Prospetto Generale

## Concessioni

Categorie dei beneficiari	Numero Finanziam.	Importo finanziamenti	Valore dimensionale medio (inml)
Soggetti a carattere associato			
Val. Ass.	89	11.838.210.000	133,013
Val. Perc.	4	9	
Cooperative di consumo			
Val. Ass.	70	10.849.300.000	154,990
Val. Perc.	3	8	
Medio-piccole imprese individuali			
Val. Ass.	2.378	107.841.839.000	45,349
Val. Perc.	93	83	
TOTALE V. Ass.	2.537	130.533.339.000	51,451
V. Perc.	100		

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO GENERALE  
CONCESSIONE LEGGE 517 - - ARTICOLO 2.

PROSPETTO B

	N. FINANZIAMENTI			IMPORTO AGEVOLATO		
	1 Centro Nord	2 Mezzog.	3 Totali (1 + 2)	1 Centro Nord	2 Mezzog.	3 Totali (1 + 2)
<b>A) Acquisti locali</b>						
valore ass.	226	145	371	14.977.300.000	9.595.350.000	24.572.650.000
" perc.	61	39	100	61	39	100
<b>B) Costruzione-Ampl.</b>						
rinnovo locali	308	266	574	28.538.853.000	18.534.280.000	47.073.133.000
valore ass.	53,6	46,4	100	60,6	39,4	100
<b>C) Attrezzature</b>						
valore ass.	969	623	1.592	34.719.106.000	24.168.450.000	58.887.556.000
" perc.	61	39	100	59	41	100
<b>D) Tot.-Compless.</b>						
(A + B + C)	1.503	1.034	2.537	78.235.259.000	52.298.080.000	130.533.339.000
valore ass.	59	41	100	60	40	100
" perc.						

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO C

## L. 517 - Ripartizione merceologica - Prospetto Generale

TABELLE MERCEOLOGICHE	ATTREZZATURE			COSTRUZIONE-AMPLIAM. RINNOVO LOCALI			ACQUISTI LOCALI			TOT. GEN. A + B + C	
	1		2		1		2		3		
	Centro Nord	Mezzog.	Centro Nord	Mezzog.	Centro Nord	Mezzog.	Centro Nord	Mezzog.	Totali (1 + 2)		
I Prodotti Alim.	168	79	247	74	45	119	50	28	78	444	
II Carni fresche	41	10	51	13	9	22	5	5	10	83	
III Carni Congelate	2	1	3	-	-	-	1	-	1	4	
IV Carni Equine	2	-	2	2	-	2	1	-	1	5	
V Prodotti Ittici	6	2	8	2	3	5	-	1	1	14	
VI Ortofrutta	22	8	30	14	5	19	10	2	12	61	
VII Pasticceria	34	30	64	7	3	10	7	1	8	82	
VIII Supermercati	21	21	42	16	5	21	4	6	10	73	
IX Confez.e vestiti	150	131	281	22	24	46	24	20	44	371	
X Tessili e Arred.	37	15	52	7	10	17	9	5	14	83	
XI Calzature e Pelli	46	33	79	7	4	11	9	4	13	103	
XII Mobili-Elettrodom.	67	66	133	52	63	115	30	25	55	303	
XIII Macchine	12	8	20	10	7	17	6	5	11	48	
XIV Altri prodotti	188	130	318	54	58	112	42	34	76	506	
BAR - RIST.	176	92	268	27	26	53	27	9	36	357	
TOTALE	972	626	1.598	307	262	569	225	145	370	2.537	

le merceologiche.

Sotto il primo profilo emerge che i 2.537 decreti → cui si riferiscono oltre 130,5 miliardi di finanziamento - riguardano per il 93 per cento (con l'83 per cento dei finanziamenti) incentivi alle medio-piccole imprese individuali, marginale pertanto risultando l'intervento pubblico volto a stimolare iniziative a carattere associato (1).

In relazione poi alla natura delle iniziative incentivate, quelle concernenti le attrezzature degli esercizi di vendita costituiscono il 62,7 per cento, (n.1.592) ma solo con il 45,1 per cento dei finanziamenti e per converso le iniziative volte all'acquisto di locali o alla costruzione, ampliamento e rinnovo dei medesimi, sebbene assorbano complessivamente soltanto il 37,3 per cento delle operazioni, risultano tuttavia destinatarie del 55 per cento circa dell'ammontare dei finanziamenti.

Sotto il profilo territoriale va rilevato poi che il 41 per cento dei provvedimenti concessivi attiene ad agevolazioni in favore di iniziative commerciali meridionali - con il 40 per cento dell'ammontare -----

(1) Per contro va rilevata l'ampia gamma di soggetti a carattere associato previsti nell'art. 1 della legge come "i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali" nonché i centri operativi aderenti alle unioni volontarie. Tale ultima categoria, che non trova definizione nella legislazione italiana - sembra che non possa prescindere da una propria struttura giuridica entificata, sia pure solo di fatto, al fine di poter essere destinataria di decreti concessivi delle agevolazioni ex l. n. 517, e ciò anche onde evitare che un qualunque operatore individuale ottenga i benefici più intensi accordati dalla legge ai soggetti a carattere associato solo in base alla sua personale dichiarazione che "è responsabile di un centro operativo".

Il dissenso intervenuto al riguardo tra l'Ufficio di controllo e l'Amministrazione non ha ancora trovato soluzione sul piano giuridico, mentre in economia la nozione di "centro d'acquisto" appare meno nebulosa, sostanziandosi in una forma di integrazione verticale tra uno o più grossisti e più dettaglianti (che si legano in rapporti contrattuali tra di loro) e che ha quale strumento propulsivo "un centro operativo" creato ed organizzato a cura e spese del distributore grossista.

dei finanziamenti" e che il 46,2 per cento dei finanziamenti meridionali attiene alla realizzazione delle attrezzature degli esercizi.

La distribuzione delle iniziative sovvenute fra le varie tabelle merceologiche evidenzia che al settore alimentare, complessivamente inteso, si riferisce oltre il 37 per cento dei finanziamenti (1).

L'analisi dei decreti di liquidazione del contributo assume rilevanza in funzione della concreta realizzazione delle iniziative assentite, accertata da funzionari ministeriali in servizio presso gli uffici provinciali industria, artigianato ed agricoltura.

Il dato complessivo, tuttavia, in ragione della sua esiguità, costituisce solo un campione, dal quale risulta che, a fronte di 2.537 iniziative incentivate con decreti concessivi, i decreti di liquidazione del contributo emanati in tutto l'arco operativo della legge n. 517 (ed entro il 1982) sono stati solo 232 (9,14 per cento); relativi a 10,37 miliardi di finanziamenti agevolati, cui corrispondono contributi pluriennali pari a 3,66 miliardi.

A sostanziale conferma della ripartizione dei decreti di concessione rapportata alla disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 della legge, va posto in rilievo che il 92,6 per cento dei decreti di liquidazione (n. 215), l'83,2 per cento dei finanziamenti e l'82,1 per cento dei contributi pluriennali hanno riguardato iniziative realizzate da imprese individuali (vanno perciò riferite ad iniziative attuate da soggetti a carattere associato le residue esigue percentuali) e che il 70,2 per cento dei decreti stessi, con il 57,7 per cento circa dei finanziamenti e il 53,2 per cento circa dei contributi va riferito ad acquisti di attrezzature commerciali (e perciò ad iniziative concernenti i locali commerciali le residue percentuali).

-----  
(1) Tale dato percentuale risulta costituito dal 17,5% della cat. I, dal

In relazione a siffatto enorme scarto tra decreti di concessione e decreti di liquidazione va chiarito che tale fenomeno è destinato in prospettiva a ridursi ed a scomparire, non solo per la graduale emanazione di tali ultimi decreti ma anche per effetto della normativa, introdotta con l'articolo 34 della legge n.146 del 1980, con la quale le procedure amministrative sono state unificate in un unico decreto di concessione-liquidazione emanato ad iniziative realizzate. Tale provvedimento semplificato però trova applicazione soltanto in ordine alle operazioni esaminate favorevolmente dal Comitato dopo il 28 aprile 1980, (anche i decreti pervenuti alla Corte nel decorso esercizio derivano da pronunce rese dal Comitato prima di tale data)(1).

Dall'esame del verbale della riunione del Comitato del 21 dicembre 1982 è risultato che a tale data erano pervenute al Ministero 29 domande prodotte da società di locazione finanziaria per finanziamenti agevolabili pari quasi a 2,25 miliardi. Di tali 29 domande, 5 sono state già accolte dal Comitato stesso per lire 423,7 milioni di finanziamento agevolato con una proiezione contributiva pluriennale di circa 107,4 milioni (2).

-----  
2,4% della VI, del 3,2% della VII e del 14% della categoria bar-ristoranti .

(1) Secondo l'originaria procedura prevista nell'art. 3 della l. n. 517, la domanda di agevolazione, istruita dall'Istituto di credito, veniva trasmessa al ministero; seguiva la proposta del Comitato al Ministro ai fini dell'emanazione del decreto di concessione. Entro un anno dalla comunicazione di tale decreto doveva intervenire la stipulazione del mutuo. Con l'art. 34 della l. n. 146 è stato stabilito che, intervenuta la pronuncia del Comitato, occorre darne immediata comunicazione all'istituto di credito e all'impresa ed entro un anno deve essere stipulato il contratto di mutuo ed entro due anni deve essere emanato il decreto unico di concessione-liquidazione.

Tale rigore è stato però di recente mitigato per effetto dell'art. 9 del già citato d.l. n. 697 del 1982, nel senso che il termine di un anno e quello di due anni, innanzi indicati, possono essere prorogati dal Comitato, fino al massimo, rispettivamente, di tre e quattro anni.

(2) Per l'elenco delle società di locazione finanziaria che hanno stipulato con il ministero apposita convenzione cfr. pag. 477, nota 5 della precedente relazione (Parte II, Cap. XIII, par. 4, lett. c).

Mette conto da ultimo riferire che, a seguito della recente normativa introdotta dal citato decreto legge n. 697 del 1982, il Comitato ex lege n. 317 ha emanato nella stessa data del 21 dicembre una circolare applicativa della legge, sostitutiva di tutte le precedenti, contenente la indicazione dei necessari criteri operativi, qualcuno dei quali trae origine proprio da osservazioni formulate dall'Ufficio di controllo in sede di esame di alcuni decreti (1).

Per quanto attiene al commercio all'ingrosso è stato stabilito che le domande devono essere presentate agli istituti di credito dal 1 gennaio al 31 dicembre 1983 e sono state previste altresì limitazioni (per i soli settori dell'abbigliamento ed alimentare) in ordine a talune regioni caratterizzate da saturazione della relativa rete distributiva.

d) Interventi nel settore delle fonti di energia

d.) nel corso dell'esercizio sono pervenuti i provvedimenti emanati per l'attuazione di interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi, previsti nell'articolo 8 del decreto legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge n. 178 del 16 maggio dello stesso anno ed in forza di detti provvedimenti

-----  
(1) La nuova circolare in relazione alla nozione di piccole e medie imprese (sono tali quelle aventi in tutto il territorio nazionale un numero complessivo di dipendenti non superiore a 200) in particolare disciplina quelle esercenti il commercio di prodotti petroliferi - in ordine alle quali assume rilevanza solo la cubatura (non superiore a certi limiti) di tutti i depositi a loro disposizione - nonché il commercio di gas in bombole (in tal caso trovano applicazione alternativamente l'uno o l'altro parametro, a seconda che non abbiano ovvero abbiano serbatoi per lo stoccaggio G.P.L. allo stato sfuso).

è stato utilizzato nella misura di 48,7 miliardi lo stanziamento di cassa di 57 miliardi recato dal capitolo 7702 (1).

Sulla base di tale disciplina legislativa il CIP (2) ha quantificato il compenso per il maggior onere nella differenza, per ogni tonnellata di gasolio importato, tra il prezzo d'importazione pagato sul mercato internazionale ed il prezzo amministrato vigente in Italia al momento dell'importazione, fatto salvo, ovviamente, il limite dello stanziamento previsto dalla legge.

In ordine poi alla quantificazione delle importazioni straordinarie di gasolio il CIP ha stabilito il limite massimo di 700.000 tonnellate, aggiuntive rispetto al quantitativo di 8.384.625 tonnellate di gasolio da importare ed immettere al consumo nel periodo dal 15 settembre 1979 al 31 gennaio 1981 (per assicurare il normale approvvigionamento) da parte delle imprese importatrici, all'uopo impegnatesi con il Ministero in sededi approntamento del

-----  
(1) Detta normativa trae origine dagli avvenimenti verificatisi alla fine del 1978 in IRAN, che innescarono sul mercato petrolifero internazionale una serie di conseguenze a catena con pesanti riflessi sulla situazione dell'approvvigionamento petrolifero del nostro Paese. Fu perciò all'uopo autorizzato il Ministero dell'industria ad erogare le somme necessarie, entro il limite di 50 miliardi, per assicurare la completa copertura del fabbisogno di gasolio ed entro il limite di 7 miliardi, per assicurare quella di gas di petrolio liquefatti, mediante acquisti sul mercato internazionale. I provvedimenti ed i pagamenti dei quali si riferisce concernono soltanto le importazioni straordinarie di gasolio.

(2) I criteri e le modalità dell'intervento in esame furono stabiliti dal CIP con provvedimento n. 44 del 1979 (emanato sulla base del d.l. n. 438 del 1979, non convertito, e da ultimo riprodotto nel citato d.l. n. 687), pubblicato nella G.U. n. 280 del 1979. Per effetto di tale disciplina le domande e la documentazione allegata sono state sottoposte all'esame di un'apposita Commissione consultiva ed i rimborsi del maggior onere sono stati disposti con decreto emanato dal Ministro dell'industria di concerto con quello del tesoro.

programma semestrale di approvvigionamento.

Il riparto tra dette imprese delle 700.000 tonnellate da importare ed immettere al consumo è avvenuto in proporzione della partecipazione di ciascuna di esse all'attuazione dell'approvvigionamento normale.

Dal prospetto allegato risulta che nove sono state le imprese importatrici che hanno assicurato le indicate importazioni straordinarie nella misura di 695.000 tonnellate, delle quali sono state ammesse al rimborso del maggior onere 672.727,5 tonnellate (essendo state escluse dall'agevolazione in sede di controllo della documentazione effettuato dal Ministero talune esigue partite non ritenute regolari alla stregua della specifica procedura posta dal CIP).

Il relativo costo dell'importazione è risultato di oltre 198 miliardi, dei quali solo 140 circa sono stati recuperati con la vendita del gasolio al prezzo amministrato, sicchè non tutta la differenza (oltre 58 miliardi) è stata rimborsata, stante il limite dei 50 miliardi previsto dalla legge (1).

Non si conoscono le ragioni per le quali nessun provvedimento e conseguente titolo di spesa risultano emanati nell'esercizio in ordine allo stanziamento di 7 miliardi - iscritti ugualmente nel capitolo 7702 - per la copertura del maggior onere relativo alla

(1) L'importo globalmente versato è stato inferiore anche a 58 miliardi perchè in sede di verifica della documentazione di talune partite dell'API, della ESSO e della FINA sono sorte perplessità sulla loro ammissibilità ed è stato all'uopo richiesto parere all'Avvocatura dello Stato e sospesa la relativa erogazione.

L'importo di 48,7 miliardi sullo stanziamento del capitolo 7702 è stato erogato direttamente alle imprese per 46,8 miliardi circa ed all'Esercizio, a titolo di ritenuta d'acconto del 4%, per 1,95 miliardi circa.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIMBORSI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DI GASOLIO

SOCIETA'	Quantitativo autorizzato	Quantitativo ammesso a rimborso	Valore complessivo importazione	Ammontare costo CIP	Ammontare del rimborso spettante	Ammontare del rimborso ridotto
	Tonn.	Tonn.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.
AGIP	286.780,000	285.660,448	81.326.983.144	55.653.975.944	25.673.007.200	22.057.133.002
A. P. I.	41.970,000	41.970,000	11.817.623.231	9.501.924.487	2.315.698.744	1.815.518.423
CONOCO	10.329,000	10.329,000	2.944.183.015	2.473.795.500	470.387.515	404.134.527
DOCKS PETROLI	1.036,000	1.036,000	287.621.572	196.793.380	90.828.192	78.035.638
ESSO	101.000,000	81.284,095	28.479.987.886	20.923.768.718	7.556.219.170	5.814.924.133
FINA	20.000,000	18.563,000	5.471.725.888	4.007.829.202	1.463.896.686	849.159.239
I. I. P.	137.506,000	137.506,000	40.347.647.254	27.958.545.051	12.389.102.203	10.644.178.648
MOBIL	20.000,000	20.000,000	5.588.990.000	3.799.100.000	1.789.890.000	1.537.795.767
TOTAL	76.379,000	76.379,000	21.830.123.643	15.382.543.672	6.447.579.971	5.539.480.742
	695.000,000	672.727,543	198.094.885.635	139.898.275.952	58.196.609.681	48.740.462.119

importazione straordinaria di gas di petrolio liquefatto.

d2) Verso la fine dell'esercizio è pervenuto il primo decreto emanato ai sensi della legge 10 febbraio 1981 n. 22, autorizzativa della spesa di 300 miliardi per gli esercizi 1981 e 1982, da destinare ad anticipazioni e rimborsi all'ENI ai fini della costituzione e della gestione, per conto e nell'interesse dello Stato, di una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza (1).

Dalla documentazione allegata al provvedimento è risultato che, con decreto emanato dal Ministro dell'industria di concerto con quello delle finanze in data 18 ottobre 1981 ai sensi dell'articolo 2, secondo comma della legge, le quantità di greggio e di gasolio da destinare a scorta strategica sono state fissate in 400.000 tonnellate di greggio, in 200.000 tonnellate di benzina ed in altrettante di gasolio e di olio combustibile (per un totale di 1 milione di tonnellate).

Ma già precedentemente, in data 6 agosto 1981, il Ministro dell'industria aveva impartito specifica direttiva all'ENI sulle modalità di attuazione della legge (2).

Dai documenti allegati al provvedimento è emerso che nei termi

-----  
(1) Nell'esercizio 1981 lo stanziamento di 230 miliardi recato dal capitolo 7705 non è risultato utilizzato e ancora figura come disponibilità di cassa nell'esercizio 1983. Nel decorso esercizio l'autorizzazione di competenza è stata di 70 miliardi interamente versati all'ENI, a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art.3 della legge.

(2) Con tale direttiva veniva stabilito che gli acquisti sul mercato internazionale avrebbero dovuto essere effettuati nei momenti più favorevoli del mercato stesso e mai a prezzi superiori a quelli

ne previsto dalla legge l'ENI ha provveduto alla costituzione della scorta strategica, sebbene per un totale di tonnellate inferiore ad 1 milione e cioè pari a 787.822 e ciò per far salvi i limiti di spesa stabiliti dalla legge. La spesa sostenuta è stata di 255 miliardi, cui vanno aggiunte le spese per opere di bonifica delle raffinerie di Volpano e di Gaeta, individuate ai fini dello stoccaggio dalla stessa direttiva ministeriale nonché quelle relative agli oneri derivanti dalle anticipazioni bancarie chieste dall'ENI per il pagamento della merce.

Va peraltro precisato che l'articolo 2 della citata legge n. 22 del 1981 aveva posto a carico dell'ENI l'onere di costituire entro 12 mesi le scorte strategiche ed effettivamente l'ente, entro il termine del 4 marzo 1982, ha assolto l'obbligo di legge. Soltanto il 30 dicembre 1982 è stata pagata la prima anticipazione di 70 miliardi e nel maggio del corrente anno la seconda anticipazione di 76 miliardi (capitolo 7705).

d3) Nel 1982 sono stati varati importanti provvedimenti legislativi, da tempo attesi, relativi al settore delle fonti di energia.

-----  
ufficiali OPEC vigenti al momento della "caricazione", con esclusione di sovrapprezzi e diritti di intermediazione; il costo del nolo non avrebbe mai potuto superare la media dei noli del periodo, e la assicurazione avrebbe dovuto prevedere anche i cali di trasporto;

l'ENI avrebbe curato la tenuta di una specifica contabilità relativa allo stoccaggio della merce ed avrebbe trasmesso al Ministero una analitica documentazione, concernente il contratto stipulato con il fornitore, i certificati di origine, di provenienza e di qualità della merce, il nolo, l'assicurazione, gli oneri di sbarco, la bolletta doganale d'importazione e la nota bancaria attestante l'avvenuto pagamento della merce.

Il principale fra questi è costituito dalla legge 22 maggio 1982, n. 308, diretta al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili.

L'applicazione concreta di tale normativa che costituisce la più significativa risposta agli obiettivi assunti dal Piano energetico nazionale, deliberato dal CIPE il 4 dicembre 1981-, tuttavia, non ha trovato neppure inizio nel corso dell'esercizio (1), essendo stati invece emanati solo atti preparatori necessari ai fini della operatività dei molteplici meccanismi di intervento previsti per la riduzione dei fabbisogni energetici e per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Sono stati nell'esercizio infatti istituiti nove capitoli di spesa nel bilancio del Ministero muniti di uno stanziamento complessivo pari a 807 miliardi, 453 dei quali sono ripartiti dal CIPE tra le regioni (2).

-----  
(1) Il mutato quadro della realtà interna ed internazionale rispetto alla data della deliberazione del P.E.N. non potrebbe essere assunto a motivazione della mancata pronta risposta sul piano amministrativo agli obiettivi fissati dal piano, che, come risulta dall'intervento del Ministro dell'industria presso la competente Commissione della Camera svolto il 20 gennaio 1983, rimangono sempre validi, anche se presumibilmente da rivedere - attesa la curva in atto della domanda nazionale - soltanto in relazione alla proiezione della probabile domanda totale di energia nel 1985 (ipotizzata in 165 milioni di tonnellate di equivalente petrolio) e nel 1990 (ipotizzata in 185 milioni di t. e.p.).

(2) Il capitolo 7706 (con 273 miliardi di stanziamento) si riferisce ai contributi in conto capitale previsti nell'art. 6 per la realizzazione delle sei distinte categorie di iniziativa volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili da parte dei privati; il capitolo 7707 (180 miliardi) si riferisce ai contributi in conto interessi, previsti negli artt. 8 e 9, relativi ai finanziamenti bancari, assunti dai privati per l'esecuzione di iniziative intese a fa-

I residui 354 miliardi sono stati ripartiti tra sette capitoli, la cui gestione compete direttamente al Ministero dell'Industria (1).

L'attività ministeriale nel corso dell'esercizio ha riguardato la elaborazione di specifica normazione secondaria (direttive e criteri applicativi) solo in parte, peraltro, demandata espressamente dalla legge al Ministro dell'industria.

-----  
vorire la riduzione dei consumi di energia primaria, nel settore agricolo e in quello industriale. Per la gestione da parte delle regioni di detti fondi (alle stesse delegata dallo Stato) è previsto l'obbligo di una dettagliata relazione annuale sui contributi erogati nell'anno precedente, da trasmettere al Ministro dell'industria.

(1) Il capitolo 7708 (6 miliardi) si ricollega alla disposizione contenuta nell'art. 10, I comma, relativa alla concessione di contributi in conto capitale in favore di comuni o loro consorzi di industrie e loro consorzi anche con enti pubblici per la realizzazione di studi di fattibilità tecnica ed economica o per progetti creativi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di calore derivante da cogenerazione o dall'utilizzo di energia rinnovabile. In favore degli stessi soggetti possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione e lo sviluppo degli impianti con lo stanziamento di 275 miliardi (in luogo di 280, previsti dalla legge) recato dal capitolo 7709.

Il cap. 7710 (30 miliardi) ha riguardo ai contributi in conto capitale previsti nell'art. 11 in favore delle imprese e loro consorzi per la realizzazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche, anche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Il cap. 7711 (2 miliardi) è diretto alla concessione di contributi in conto capitale previsti nell'art. 13, I comma, in favore di aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per l'attuazione di piani diretti alla sostituzione dei veicoli ad uso urbano (con trazione tradizionale) con veicoli a trazione elettrica a batteria o mista, di costruzione nazionale. Per l'attuazione poi del piano dimostrativo, predisposto dal Ministero dell'industria e previsto nell'art. 13 p.u. comma, diretto allo utilizzo di alcool etilico o metilico, il capitolo 7712 reca lo stan-

Con decreto 23 ottobre 1982 (Gazzetta ufficiale n. 330 del 1982), lo stesso Ministro, in attuazione dell'articolo 3, penultimo comma della legge, ha emanato direttive per il mantenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali e commerciali.

In base poi alla disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 10 il Ministro dell'industria ha stabilito le modalità e le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste nello stesso articolo 10 in favore della produzione combinata di energia e di calore.

Oltre che nei due indicati casi, previsti espressamente dalla legge, il Ministro dell'industria ha disciplinato altri tre settori dell'intervento ex lege n. 308 con propri decreti, ugualmente non trasmessi preventivamente alla Corte (1).

In sede di controllo dei singoli provvedimenti agevolativi la Corte valuterà la idoneità giuridica di siffatta normazione ministeriale, che, ad ogni modo, reca una disciplina sotto taluni aspetti differenziata in ordine alle proce-

-----  
ziamento di 1 miliardo.

Il cap. 7713 (40 miliardi) si ricollega alla disposizione contenuta nell'art. 14 relativa ai contributi in conto capitale diretti alla riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso nonché alla costruzione e al potenziamento di impianti che utilizzino concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Nel capitolo infine 7714 ("per memoria") affluiranno in un apposito fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili le somme assegnate alle regioni e al Ministero dell'agricoltura e non impegnate nell'esercizio successivo a quello di competenza.

(1) Trattasi del d.m. 3 gennaio 1983 (G.U. n. 9 del 1983), relativo alla disciplina dei contributi previsti nell'art. 11, del d.m. 30

dure previste per la erogazione delle agevolazioni (1) e, sotto altri profili, difficilmente raccordabile ad un puntuale fondamento legislativo (2).

d4) Si raccorda al Piano energetico nazionale anche un'altra importante legge emanata nel 1982, la n. 85, per effetto della quale è stato istituito nel bilancio del Ministero il capitolo 7054 recante lo stanziamento per il contributo in favore del CNEN (3)

-----  
novembre 1982 (G.U. n. 341 del 13 dicembre 1982) con il quale sono state poste norme applicative per la concessione dei contributi in conto capitale previsti nell'art. 14 ed infine del decreto ministeriale, emanato in data 3 gennaio 1983 (G.U. n. 9) contenente disposizioni integrative di quelle ex art. 22, per l'omologazione degli impianti ed apparecchi ai fini dell'utilizzazione delle fonti di energia considerata dalla legge.

(1) Nell'ipotesi di abbandono dell'iniziativa agevolata, è prevista la restituzione delle rate di contributo riscosse, maggiorate di interessi, pari in alcuni casi al tasso di riferimento (art. 5 d.m. 3 gennaio 1983) ed in altri al tasso legale (d.m. 30 novembre 1982).

(2) Trattasi in particolare della materia concernente la verifica della rispondenza dei lavori al progetto ed il relativo collaudo, da effettuarsi dal Ministero anche "indirettamente" e peraltro con previsione dei relativi oneri "a carico del beneficiario del contributo" (per la necessità invece di specifica disciplina legislativa al riguardo, cfr. l'art. 18, penultimo comma, della recente legge finanziaria, n. 130 del 1983, relativo agli interventi disposti ai sensi dell'art. 4 della l. n. 675 del 1977).

(3) Con la l. n. 84 del 5 marzo 1982 si è proceduto alla ristrutturazione di detto ente, che ha assunto la denominazione di ENEA.

diretto allo sviluppo in parte dell'energia nucleare e in parte delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

La relativa quantificazione (di 550 miliardi per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, prevista nell'articolo 2, II comma della legge n. 85) è risultata però di 732 miliardi (solo 300 per la cassa) nel decreto del Ministro del tesoro istitutivo di detto capitolo.

Peraltro la legge d'assestamento n. 888 del 1982 ha ridotto a 300 miliardi anche lo stanziamento della competenza (1).

Per effetto della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 85 si provvederà con la legge finanziaria a determinare per gli esercizi 1983 e 1984 l'entità di detto contributo, fatto salvo il limite di 2.890 miliardi previsto nell'articolo 1 della stessa legge n. 85 per il quinquennio 1980-1984.

e) Interventi nel settore minerario - Come già anticipato nel precedente paragrafo 1, la legge 6 ottobre 1982, n. 752 costituisce uno strumento di programmazione degli interventi nel settore minerario previsti dalla stessa legge per la ricerca di base, per quella operativa e per la promozione della ricerca mineraria all'estero, da attuare mediante specifici stanziamenti all'uopo disposti.

La determinazione degli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario—non ancora effettuata dal CIPE — costituisce il presupposto per l'avvio concreto degli interventi previsti nella legge.

-----  
(1) Ai sensi, peraltro, dell'art. 6 della l. n. 888 sono stati fatti salvi gli impegni assunti dall'ENEA a valere sullo stanziamento di 732 miliardi recato dal cap. 7054.

Nel corso dell'esercizio intanto, a valere sullo stanziamento del capitolo 4553, è stata stipulata tra il Ministero e l'ENI, ai sensi della legge n. 69 del 1973, una convenzione comportante la spesa complessiva di 900 milioni per l'esecuzione di un programma di ricerche di base da realizzare in Lombardia. Per quanto attiene al settore degli idrocarburi nel corso dell'esercizio sono stati emanati 245 provvedimenti relativi a permessi di ricerca, 52 dei quali riguardano nuovi permessi.

In merito poi alle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi la corresponsione allo Stato dell'aliquota di prodotto continua ad essere calcolata in valore (con l'osservanza del disciplinare-tipo, adottato a suo tempo ai sensi dello articolo 40 della legge n. 613 del 1967) e siffatta forma di pagamento perciò rende ragione dell'inesistenza di una gestione da parte dell'ENI di tale prodotto di spettanza dello Stato, regolata da apposita convenzione.

f) Applicazione "a stralcio" di leggi abrogate.

Per effetto di talune disposizioni recate da leggi emanate per meglio adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle imprese industriali e commerciali hanno trovato applicazione ultrattiva talune disposizioni contenute nelle leggi abrogate.

In particolare ha determinato tali risultati la disciplina recata nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 - sostitutivo della legge n. 623 del 1959 - e nell'articolo 17

della legge n. 675 del 1977 - sostitutiva delle leggi n. 1101 del 1971 per il settore tessile e n. 464 del 1972 per la ristrutturazione e riconversione industriale - per effetto della quale ha trovato applicazione la vecchia normativa non soltanto in relazione ad agevolazioni già concesse (con conseguente formale impegno pluriennale dei fondi), ma altresì in relazione a domande per le quali era intervenuto entro termini prefissati soltanto un atto preparatorio del procedimento amministrativo d'incentivazione (la pronuncia favorevole degli appositi Comitati).

Siffatta particolare disciplina è alla base dei vari provvedimenti di concessione e di liquidazione delle agevolazioni, emanati a distanza di vari anni dalla abrogazione della normativa sottostante (1), sebbene tale fenomeno stia gradualmente riducendosi negli ultimi esercizi, anche per la incidenza notevole dei procedimenti non pervenuti a compimento dopo la pronuncia a suo tempo resa dai Comitati competenti.

f 1) Nel decorso esercizio i provvedimenti ex lege n. 623 del 1959 in favore delle piccole e medie industrie hanno quasi esclusivamente riguardato procedure di liquidazione delle agevolazioni.

Residuano peraltro 1.713 operazioni (2) prive di tale determi-

-----  
(1) Di tale fenomenologia la Corte si è occupata nelle precedenti relazioni e nell'ultima a pag. 480 e seguenti (Sez., II, Cap. XIII parag. 4°)

(2) Tale dato va ridotto corrispondentemente per effetto di 25 provvedimenti di revoca emanati nel corso dell'esercizio (10 per nuovi impianti e 15 per ampliamenti per un importo complessivo di 445,5 milioni).

nazione amministrativa (2.015 alla fine del 1981), cui corrisponde un importo di finanziamenti di 315,6 miliardi (423,9 alla fine dell'esercizio precedente), con una percentuale di smaltimento nella definizione di siffatte domande in fase pari al 15 per cento circa (25,6 per cento in termini di finanziamento).

E' al riguardo da constatare il completo smaltimento dei finanziamenti relativi a Mediobanca, Efibanca, BNL e ai Mediocrediti del Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. Per contro in termini di giacenze queste risultano ancora notevoli in ordine ai Mediocrediti del Lazio, delle Marche, del CIS, dell'Interbanca, dell'ISVEIMER e dell'IMI.

f2) Non sono pervenuti nel corso dell'esercizio ulteriori decreti di approvazione dei piani emanati per effetto dell'applicazione ultrattiva della legge n. 464 del 1972, relativa alla ristrutturazione e riconversione industriale, rinviandosi pertanto in ordine alla consistenza globale dei relativi dati al prospetto contenuto a pag. 486 della precedente relazione (n. 354 piani - dei 410 esaminati favorevolmente dal Comitato - relativi a 2.822,2 miliardi di previsti investimenti, dei quali ammessi all'agevolazione 1218, 5 con un'occupazione interessata, pari a 205.637 unità (1)).

L'unito prospetto A evidenzia in 39 il numero dei piani per i quali nell'esercizio è intervenuto, dopo relativa attuazione, il de

(1) La diminuzione rispetto all'esercizio precedente deriva da taluni provvedimenti di scissione di piano degli investimenti, dei finanziamenti e dell'occupazione ovvero di revoca emanati nell'esercizio. Nello stesso sono stati effettuati a carico del cap. 7543 pagamenti per 45 miliardi soltanto in conto resti, pari alla autorizzazione di cassa.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO A

PROSPETTO GENERALE DEI PIANI EX L.464/72 ATTUATI AL 31.12.82

A) NUMERO DEI PIANI	MEZZOGIORNO	CENTRO-NORD	TOTALE
a) Ristrutturazione	5	139	144
b) Riconversione	1	11	12
c) Misti	1	32	33
d) <u>Totale</u>	7	182	189
B) IMPORTO DEI PIANI (miliardi)			
a) Ristrutturazione	50,3	912,1	962,4
b) Riconversione	8,1	54,1	62,2
c) Misti	65,4	243,2	308,6
d) <u>Totale</u>	123,8	1.209,4	1.333,2
C) IMPORTO FINANZ.(md)			
a) Ristrutturazione	18,7	415	433,7
b) Riconversione	2,9	19,3	22,2
c) Misti	9,4	73,5	82,9
d) <u>Totale</u>	31	507,8	538,8
D) OCCUPAZIONE			
a) Ristrutturazione	3.116	96.054	99.170
b) Riconversione	154	2.056	2.210
c) Misti	245	4.012	4.257
d) <u>Totale</u>	3.515	102.122	105.637
E) IMPORTO CONTRIBUTO (md)			
a) Ristrutturazione	10,8	210,4	221,2
b) Riconversione	1,8	12,7	14,5
c) Misti	6,1	40,6	46,7
d) <u>Totale</u>	18,7	263,7	282,4
F) COSTO ADDETTO A/D (ml)			
a) Ristrutturazione	3,46	2,19	2,23
b) Riconversione	11,60	6,16	6,56
c) Misti	25,08	10,12	10,97
d) <u>Totale</u>	5,32	2,58	2,67
G) DURATA MEDIA			
a) Ristrutturazione	11 anni-1 mese	9 anni-9 mesi	9 anni-10 mesi
b) Riconversione	12 anni	12 anni-3 mesi	12 anni-3 mesi
c) Misti	12 anni	10 anni-4 mesi	10 anni-4 mesi
d) <u>Totale</u>	11 anni-4 mesi	10 anni	10 anni

creto di liquidazione del contributo, per un totale complessivo, passate da 150 a 189 piani attuati, cui corrispondono 1.332,2 miliardi di investimenti - 538,8 dei quali ammessi all'agevolazione un'occupazione interessata pari a 105.637 unità, un ammontare complessivo di contributi pluriennali per la durata media di dieci anni, pari a 282,4 miliardi ed un costo pubblico per addetto mediamente pari a 2,67 milioni.

E' dato peraltro riscontrare, che dopo oltre sei anni dalla disposta abrogazione della legge, solo il 53,4 per cento dei piani approvati ha trovato attuazione con il 47,2 per cento degli investimenti programmati (ed il 44,2 per cento dei corrispondenti finanziamenti) ed il 51,3 per cento dell'occupazione interessata all'attuazione dei 354 piani.

Sotto il profilo territoriale emerge che ha trovato attuazione nel Mezzogiorno meno del 26 per cento dei piani approvati (con il 54,8 per cento però dei relativi investimenti), il 35,8 per cento dei corrispondenti finanziamenti ed il 26,3 per cento circa dell'occupazione interessata e che il costo pubblico per addetto (1) si è attestato nel Mezzogiorno mediamente su 5,32 milioni; nel Centro-Nord il tasso di attuazione dei piani è risultato del 57,4 per cento, con il 46,57 per cento dei relativi investimenti, il 44,8 per cento dei finanziamenti e il 53,1 per cento dell'occupazione; il costo pubblico per addetto mediamente di 2,58 milioni (2).

-----  
(1) Il maggior costo pubblico per addetto nel Mezzogiorno in termini di contributi pluriennali va rapportato alla maggior durata dei mutui ed alla maggiore aliquota del tasso di riferimento assunta a carico dello Stato a titolo di contributo.

(2) Avuto riguardo alla finalità dei piani emergono le seguenti percentuali di attuazione dei piani stessi: il 50% delle ristrutturazioni, il 63% delle riconversioni ed il 68,75% dei piani misti, cui corrispondono, rispettivamente il 43,2%, il 36,7% ed il 72,6% dei relativi investimenti nonché il 42,7%, il 32,6% ed il 61% dei corrispondenti finanziamenti ed infine L. 2,23 milioni, L. 5,56 milioni e L. 10,97 milioni in termini di costo pubblico medio per addetto.

Complessivamente i dati emersi dai decreti relativi ai piani attuati, valutati in relazione ai singoli settori industriali, confermano le linee di tendenza proprie degli anni precedenti, con il 26,4 per cento dei piani attuati, per quanto attiene ai settori della meccanica, della siderurgia e dell'auto ed il 23,2 per cento per quanto attiene al tessile, cui corrispondono rispettivamente, il 21 per cento ed il 15,58 per cento degli investimenti realizzati e significativamente il 54 per cento del dato occupazionale generale per i primi tre settori unitariamente considerati ed il 12,16 per cento per quello tessile.

Si è in precedenza accennato che solo 189 piani dei 354 approvati con decreto risultano alla fine dell'esercizio attuati.

Premesso al riguardo che dei residui 56 piani favorevolmente a suo tempo esaminati dal Comitato (410 in tutto), nessun seguito amministrativo si è verificato, mette conto porre in evidenza che, per quanto attiene ai cennati 354 piani approvati con decreto, è intervenuto successivamente il decreto di formale concessione ed impegno - sulla base di un contratto di mutuo stipulato dalle imprese con gli istituti di credito - per 217 piani, dei quali 189 risultati già attuati (1), mentre 17 sono ancora in fase di attuazione e per i residui 11 piani, il termine previsto per l'attuazione è già scaduto né risulta prorogato.

Per la residua parte dei 354 piani approvati con decreto, ma privi ancora del decreto concessivo, (n. 133) è presumibile che in un numero rilevante dei casi nessun istituto di credito abbia ritenuto affidabile l'iniziativa, sebbene approvata dal Ministero.

-----  
(1) All'avvenuta attuazione ha fatto seguito perciò il decreto di liquidazione del contributo pluriennale.

f3) Neppure in ordine alla legge n. 1101 del 1971 relativa al settore tessile sono pervenuti nell'esercizio ulteriori decreti di approvazione di piano esaminati favorevolmente dal Comitato nei termini prescritti, rimanendo, pertanto, inalterato il prospetto contenuto a pag. 492 della precedente relazione, con 341 piani approvati con decreto (230 per l'artigianato tessile, 569 per la ristrutturazione industriale e 42 per la riconversione industriale), cui corrispondono investimenti programmati per 1.065,6 miliardi, dei quali ammessi all'agevolazione 561,9.

Un aggiornamento dei dati contenuti a pag. 493 della precedente relazione è invece possibile per quanto attiene ai piani attuati e a tali finalità risponde il seguente prospetto A, dal quale il relativo numero risulta aumentato da 482 a 503 (1), cui corrispondono 677,7 miliardi circa di investimenti - 361 miliardi ammessi all'agevolazione - e lire 177,8 miliardi di contributi pluriennali.

Su un piano generale è da evidenziare che dopo oltre sei anni dalla abrogazione della legge n.1101, ha trovato attuazione poco meno del 60 per cento dei piani, cui corrispondono il 63,6 per cento degli investimenti programmati ed il 64,2 per cento dei relativi finanziamenti agevolati (2).

(1) I 21 decreti di liquidazione pervenuti nell'esercizio si ripartiscono tra artigianato e industria, rispettivamente, in ragione di 3 e 19, dei quali ultimi 16 riguardano iniziative di ristrutturazione e tre iniziative di riconversione.

(2) Per l'artigianato è stato attuato solo il 38,2% dei piani (con il 35,2% degli investimenti programmati ed il 38,3% dei corrispondenti finanziamenti agevolati).

Per l'industria le ristrutturazioni attuate sono state il 68,7% e il 57% le riconversioni, cui, complessivamente corrispondono il 63,8% degli investimenti programmati ed il 64,5% dei relativi finanziamenti.

Dei 177,8 miliardi di contributi pluriennali solo poco meno dello 0,5% attiene all'artigianato mentre l'86,8% alla ristrutturazione industriale tessile ed il 12,7% circa alla riconversione di industrie tessili.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Prospetto A

## PROSPETTO GENERALE DEI PIANI ATTUATI EX L. 1101

	ARTIGIANATO		INDUSTRIA		TOT. GEN
	Numero	RS	RC	TOT.	
	88 (85)	391 (376)	24 (21)	415 (397)	503 (482)
Finanz. in ml	2.033 (1.943)	319.503 (299.334)	39.554 (28.797)	359.057 (328.131)	361.090 (329.730)
Invest. in ml	3.355 (3.174)	572.712 (534.467)	101.628 (71.761)	674.340 (606.228)	677.695 (609.402)
Contrib. statali in ml	870 (829)	154.407,5 (143.318,5)	22.577,5 (17.808,5)	176.985 (161.127)	177.855 (161.956)

Come già per la legge n. 464 anche per la legge n. 1101 sembra utile una ricognizione per grandi cifre del relativo stato di attuazione e a tale riguardo deve segnalarsi in particolare che dei 338 piani non ancora attuati (359 alla fine del 1981) solo otto erano ancora in corso di realizzazione alla fine del 1981, mentre dei residui 330 con termine scaduto soltanto per 16 è intervenuto il decreto di concessione del contributo sulla base dell'esistente contratto di mutuo ed è prevedibile pertanto che sebbene in ritardo sarà emanato anche il relativo decreto di liquidazione previa realizzazione dei piani.

La sorte invece degli altri 314 piani, privi di decreto di concessione e con termine scaduto né prorogato, è prevedibilmente da ricercare o nell'abbandono dell'iniziativa (specialmente per l'artigianato) o nella ritenuta (da parte degli istituti di credito) inaffidabilità del progetto ovvero nel sopraggiunto dissesto delle imprese.

Il capitolo 7542 è risultato dotato dalla legge di bilancio n. 188 del 1982 di 19 miliardi per la competenza e 25 miliardi per la cassa, ridotti poi a 23 con la legge d'assestamento n. 888, utilizzati nella misura di lire 18,9 miliardi circa, tutti in conto resti.

64) Nel corso dell'esercizio sono stati trasmessi alla Corte altri 70 decreti di impegno-liquidazione emanati ai sensi della legge n. 1016 del 1960 relativo alle agevolazioni in favore delle imprese commerciali, cui corrispondono finanziamenti per complessivi 1,9 miliardi; i dati che emergono da tali provvedimenti complessivamente evidenziano i bassi valori dimensionali medi di siffatti finanziamenti, non dissimilmente del resto dalle risultanze verificatesi lungo tutto il corso di applicazione di detta legge.

f5) In relazione alla legge n. 374 del 1976 concernente interventi in favore dei consorzi, abrogata dalla legge n. 240 del 21 maggio 1981, nel corso dell'esercizio nessun provvedimento è pervenuto alla Corte, stante la disciplina contenuta nell'articolo 25 di detta legge n. 240.

Verso l'inizio del corrente anno ha trovato definizione il problema insorto a suo tempo in ordine alla sorte dei provvedimenti di ammissione ai benefici di legge, emanati, ai sensi dell'articolo 7 della stessa, prima dell'entrata in vigore della disciplina abrogatrice della legge n. 240, ma, a tale data, privi ancora della determinazione del contributo ai sensi del successivo articolo 13.

La Sezione del controllo si è pronunciata (1) nel senso che anche la sussistenza del solo provvedimento di ammissione ai benefici è idoneo a consentire l'ultrattività della pregressa legge sicchè allo stato l'operatività complessiva della medesima si sostanzia in 9 finanziamenti agevolati, per 7,6 miliardi di investimenti, dei quali 3,3 miliardi circa ammessi all'agevolazione contributiva.

-----  
(1) Cfr. deliberazione n. 1326 del 18 marzo 1983.

PAGINA BIANCA